

*A mia mamma,
perché mi ha insegnato che una donna
può danzare nel buio leggera ed
essere luce per sé stessa e per chi ama*

Sommario

Introduzione	7
1. Cornice normativa del diritto dell’informazione	11
1.1. Il diritto dell’informazione	11
1.1.1 Definizione di stereotipo di genere	11
1.1.2. Comunicazione ed informazione nella Costituzione	15
1.1.3. Libertà di pensiero e diritto di cronaca: un equilibrio precario	19
1.2 L’art. 21 della Costituzione: tra libertà e limiti	23
1.2.2. I limiti dell’art. 21	27
1.2.3. I limiti sostanziali e i limiti modali	34
1.3. Codice Deontologico dei Giornalisti:	36
1.3.2. Diffamazione a Mezzo Stampa	40
1.3.3. Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	43
2. I femminicidi	45
2.1 Il femminicidio in Italia	45
2.1.1. Violenze contro le donne	45
2.1.2. l’Italia: non è un paese per donne	50
2.1.3. L’effetto mediatico di Giulia Cecchetin	53
2.1. I passi fatti a livello giuridico	57
2.1.1. La Conferenza di Pechino	57
2.2.2. La convenzione di Istanbul	62

2.2.3. Il Manifesto di Venezia e GiULiA Giornaliste	66
2.3. Come vengono raccontati i femminicidi	72
2.3.1. Le morti annunciate	72
2.3.2. Uomini buoni portati alla follia	75
2.3.3. Femminicidi durante il Coronavirus	78
3. Il linguaggio delle violenze e del sessismo	82
3.1. Il reato di stupro	82
3.1.1. Il mito dello stupro	82
3.1.2. Paronimica legislativa sul reato di stupro	84
3.1.3. Come raccontare gli stupri	87
3.2. Il Revenge porn	89
3.2.1. Definizione e legislazione sul revenge porn	90
3.2.3 Il caso di Tiziana Cantone	94
3.2.3 Il diritto all’oblio nel web	97
3.3. Altre forme di sessismo	99
3.1.1. Donne e politica	99
3.1.2 Donne in politiche e rappresentazione dei media	104
3.2.1. Donne e carriera	112
3.2.2. Casi STEM	114
3.3.1. Donne e sport	117
3.3.2 Giornalisti sospesi	121
Conclusioni	125

Ringraziamenti	129
Bibliografia.....	134
Sitografia	137

Introduzione

Nel panorama contemporaneo, il diritto dell'informazione emerge come un pilastro fondamentale della società, influenzando direttamente la formazione dell'opinione pubblica, la configurazione delle decisioni politiche ed economiche, nonché la definizione dell'identità culturale di una comunità. Tuttavia, l'informazione, pur svolgendo un ruolo cruciale nella trasmissione della conoscenza e nella promozione della partecipazione democratica, è spesso permeata da distorsioni e pregiudizi, tra cui gli stereotipi di genere, i quali possono compromettere la sua oggettività e la sua capacità di rappresentare accuratamente la realtà sociale. In questo contesto, il presente studio intende esaminare il fenomeno degli stereotipi di genere nell'ambito dell'informazione, con l'obiettivo di esplorare le sue implicazioni giuridiche, sociali e culturali.

La prima sezione del presente lavoro delinea la cornice normativa che regola il diritto dell'informazione, offrendo una riflessione approfondita sul concetto di stereotipo di genere e sul suo impatto sul giornalismo e sui media. Gli stereotipi di genere, intesi come convenzioni sociali e culturali che attribuiscono ruoli, comportamenti e caratteristiche specifiche in base al genere, esercitano un'influenza significativa sulla percezione e sulla rappresentazione delle donne e degli uomini nella società. Questi stereotipi possono incidere sulla produzione e sulla diffusione delle notizie, portando a una narrazione distorta e discriminatoria. Pertanto, risulta essenziale esaminare in che modo gli stereotipi di genere possano compromettere il diritto dei cittadini a ricevere informazioni accurate e non discriminatorie.

Nel contesto normativo, si analizzano altresì le disposizioni costituzionali che regolamentano la comunicazione e l'informazione, con una particolare attenzione rivolta all'articolo 21 della

Costituzione italiana. Questo articolo sancisce il principio della libertà di pensiero e di espressione, garantendo ai cittadini il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni attraverso la stampa e altri mezzi di comunicazione. Tuttavia, tale libertà non è assoluta e può essere soggetta a limitazioni volte a tutelare altri valori costituzionali, come la dignità umana e i diritti fondamentali.

La seconda sezione della ricerca si concentra sull'analisi del fenomeno dei femminicidi, considerati una delle forme più gravi di violenza di genere, evidenziandone la rilevanza in Italia e nel contesto internazionale. I femminicidi rappresentano una brutale violazione dei diritti umani e una manifestazione della persistente discriminazione e violenza contro le donne. In questa sezione, si esaminano le cause e le conseguenze dei femminicidi, approfondendo il contesto sociale, culturale e normativo che favorisce tali crimini. Si analizza altresì il ruolo della legislazione nazionale e internazionale nel contrastare il fenomeno dei femminicidi, con un focus particolare sulla Convenzione di Istanbul e sul Manifesto di Venezia.

Parallelamente, vengono esaminati casi concreti di femminicidio al fine di illustrare la complessità e la gravità del problema, sottolineando la necessità di una risposta multidimensionale che coinvolga tutti i settori della società, inclusi i media, nell'affrontare e prevenire questa forma estrema di violenza di genere.

La terza sezione della ricerca esplora il ruolo del linguaggio nella vasta gamma di violenze di genere, analizzando come i media e la società in generale perpetuino gli stereotipi discriminatori attraverso il linguaggio e la narrazione. Si esaminano casi concreti di violenze di genere, come lo stupro e il Revenge porn, al fine di illustrare come il linguaggio possa essere utilizzato per giustificare, minimizzare o addirittura legittimare tali forme di violenza. Si analizzano altresì le sfide che le donne affrontano nei contesti politici, lavorativi e sportivi, evidenziando le disparità di genere e le problematiche connesse alla maternità e alla carriera.

Attraverso questa analisi approfondita, la ricerca mira a promuovere una maggiore consapevolezza sui meccanismi attraverso cui gli stereotipi di genere influenzano il diritto dell'informazione e a sottolineare l'importanza di una narrazione giornalistica inclusiva, rispettosa e non discriminatoria.

1. Cornice normativa del diritto dell'informazione

1.1. Il diritto dell'informazione

1.1.1 Definizione di stereotipo di genere

Gli stereotipi di genere sono immagini, concetti e rappresentazioni semplicistiche, che attribuiscono alle donne e agli uomini determinate caratteristiche (attitudinali, caratteriali, relazionali, e così via) in modo sommario, pregiudiziale, rigido, assumendo donne e uomini come gruppi sociali omogenei al loro interno¹. Il concetto di stereotipo deriva dalla Psicologia sociale, sebbene il primo a utilizzare il termine sia stato un giornalista nel 1922², Lippmann, nel suo volume "L'opinione pubblica", afferma che le persone appartenenti a uno stesso gruppo vengono percepite indistinguibili tra loro, così come le copie di un giornale provenienti dallo stesso stampo tipografico, da qui "stereotipo".³

Come tutti gli stereotipi che riguardano i gruppi sociali sono molto diffusi nei media, perché sono efficaci, essendo messaggi semplici e facilmente riconoscibili dal destinatario e rafforzano i ruoli tradizionali.⁴ Ma gli stereotipi non sono quasi mai neutri, poiché sono una forma di

¹ Ghigi R. (2019), Fare la differenza: educazione di genere dalla prima infanzia all'età adulta, Bologna, Il mulino, p. 16

² S. Bonacini, Linee Guida per una corretta comunicazione sul tema della violenza di genere, file:///C:/Users/UTENTE/OneDrive/Desktop/TESI%20MAGISTRALE/Silvia-Bonacini-.pdf

³ L. Arcuri, M. Cadinu, Gli stereotipi, il Mulino itinerari, Lavis (TN), 2021, p. 27-28

⁴ C. Pecorella, Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie, G. Giapicchelli Editore, Lavis (TN), 2022, p. 17

conoscenza aprioristica, basata sulla frammentazione della realtà sociale e sull'opposizione simbolica di gruppi. Nella maggior parte dei casi, gli stereotipi sono anche discriminatori: o sono sfavorevoli o, se sono favorevoli a un gruppo sociale, risultano per contrapposizione ostili alla categoria opposta. Gli stereotipi di genere si fondano sull'opposizione simbolica di donne e uomini, due gruppi sociali per lungo tempo correlati da rapporti asimmetrici e gerarchici, con le donne in posizione subordinata. Dunque, la maggior parte degli stereotipi di genere discrimina le donne⁵. Ecco perché si parla di stereotipi sessisti (dove il sesso discriminato è quello storicamente "debole"). Molte volte i mezzi d'informazione accolgono senza alcun filtro i pregiudizi sulle donne diffusi nella società e nella cultura del nostro paese, contribuendo così a rafforzare un'immagine riduttiva delle donne, piuttosto che favorire una cultura paritaria.⁶

Nella nostra società, il problema del genere si presenta come una serie di aspettative e prescrizioni su come dovremmo essere, piuttosto che un riconoscimento di chi siamo veramente. Sarebbe liberatorio essere noi stessi senza il peso delle aspettative legate al genere, e quanto più felici potremmo essere in un mondo dove le differenze individuali sono celebrate anziché soggette a rigide categorie di genere.

Per comprendere appieno il concetto di genere, è necessario spostare il focus dall'individuo alla dinamica delle relazioni sociali. Il genere, infatti, rappresenta una struttura sociale fondamentale che si basa sui processi riproduttivi e sulle differenze fisiche tra i sessi, influenzando profondamente ogni aspetto della vita umana. Il concetto di "genere" è strettamente legato al concetto di "potere", poiché l'appartenenza a un genere specifico crea

⁵ 2 Biemmi I. (2017), *Educazione sessista: stereotipi di genere nei libri delle elementari*, Torino, Rosenberg & Sellier, p. 139

⁶ L. Arcuri, M. Cadinu, *Gli stereotipi, il Mulino itinerari*, Lavis (TN), 2021, p. 187 -190

confini e disuguaglianze che perpetuano il predominio del potere e delle risorse nelle mani degli uomini.

Il genere costituisce una variabile cruciale nella costruzione sociale di un ordine stabile, sia nella sfera della riproduzione biologica che in quella della produzione sociale. In tal senso, il genere si configura come una questione politica, in quanto le dinamiche di potere e le resistenze al cambiamento sono centrali nel dibattito sulle relazioni di genere e sulle modalità di “ridefinizione dell'ordine naturale”⁷.

Biologicamente, maschi e femmine sono indiscutibilmente diversi, ma è la società che accentua e perpetua queste differenze, avviando un processo di auto rafforzamento⁸. Ad esempio, la divisione dei compiti domestici come la cucina spesso ricade sulle donne. Ma ci chiediamo: le donne nascono con un gene predisposto alla cucina, o è com'è strutturata la nostra società che ha portato a credere che tale compito spetti a loro? La realtà è che la maggior parte dei cuochi famosi del mondo sono uomini, suggerendo che le capacità culinarie non sono geneticamente determinate dal genere.

Oggi, le donne hanno maggiori opportunità grazie ai cambiamenti nelle leggi e nelle politiche, ma l'atteggiamento e la mentalità della società giocano un ruolo ancora più significativo. In un mondo dove le etichette di genere sono meno rilevanti, i bambini potrebbero essere incoraggiati a esplorare una gamma più ampia di opportunità senza sentirsi limitati dalle aspettative sociali basate sul genere. Questo approccio potrebbe portare a una maggiore libertà individuale e a una società più inclusiva ed equa per tutti.⁹

⁷ Termine utilizzato da Ruspini E. in "Le identità di genere", Carrocci, Roma 2009

⁸ C.N. Adichie, “Dovremmo essere tutti femministi”, Einaudi, 2023, pag. 28

⁹ L. Arcuri, M. Cadinu, Gli stereotipi, il Mulino itinerari, Lavis (TN), 2021, p. 114

L'evoluzione dei mezzi di comunicazione ha portato a una trasformazione radicale del panorama mediatico, ma il potere della stampa nel plasmare l'opinione pubblica rimane un elemento centrale. Attraverso i secoli, la stampa ha svolto un ruolo determinante nell'orientare le percezioni, influenzare le opinioni e dare forma al dibattito pubblico. Nonostante l'evoluzione dei mezzi di comunicazione, emerge un problema persistente: la presenza diffusa di stereotipi di genere nella comunicazione mediatica. I titoli dei giornali, la scelta del linguaggio e le rappresentazioni visive continuano a riflettere una realtà in cui le donne sono spesso oggetto di stereotipi dannosi e discriminatori. La questione non si limita solo alla forma scritta, ma abbraccia anche la presentazione visiva e verbale delle notizie.

La persistenza di frasi sessiste, la riduzione delle donne a ruoli stereotipati e la tendenza a focalizzarsi su aspetti personali piuttosto che professionali contribuiscono a una visione distorta della realtà. La denuncia degli stereotipi di genere non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche un passo fondamentale verso il cambiamento sociale. Attraverso esempi concreti tratti dai media, analizzeremo come certe narrazioni contribuiscano a perpetuare disuguaglianze di genere e a consolidare modelli culturali arcaici.

Il diritto di informare è fondamentale per la democrazia e la partecipazione civica. Tuttavia, questa libertà comporta una responsabilità nei confronti della società. Esaminare il ruolo della stampa nella società contemporanea, con un focus sulle dinamiche di genere, evidenzierà le sfide legate alla promozione di informazioni equilibrate e rispettose.¹⁰

Sebbene la libertà di informazione sia cruciale, esistono limiti giuridici che mirano a prevenire abusi e discriminazioni. L'analisi dei limiti legali al linguaggio sessista nella stampa offrirà una

¹⁰ M. Dell'Anno, Parole e pregiudizi, Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio, Città di Castello, 2021, pag. 35-45

panoramica delle normative esistenti e delle sfide nell'applicarle. Come il diritto di informare può essere bilanciato con la necessità di adottare un linguaggio rispettoso e inclusivo?

Gli stereotipi di genere non dovrebbero essere solo una questione etica, ma anche un limite al diritto di informare. È cruciale la responsabilità dei media nel garantire rappresentazioni equilibrate perché influisce sulla qualità dell'informazione e sulla partecipazione democratica. È necessario comunicare ed informare un linguaggio privo di stereotipi.¹¹

1.1.2. Comunicazione ed informazione nella Costituzione

Comunicazione ed informazione non sono sinonimi. Per comunicazione si intende il rapporto, la relazione tra chi diffonde dati, notizie, critiche, opinioni, e un destinatario, che può essere singolo o un insieme di persone. Le informazioni invece sono i contenuti che vengono trasmessi: il dato, la notizia, la critica, l'opinione che noi esprimiamo su un fatto, il nostro punto di vista.

Di conseguenza vi è la libertà di comunicare e la libertà di informare; comunicare e informare significa esprimere un pensiero in entrambi i casi, ma quando si informa si dice che ci si rivolge ad una pluralità potenzialmente infinita, indeterminata di destinatari¹². Il destinatario è tutti, la società, una generalità di persone. Con diritto di comunicare si intende la libertà di trasmettere opinioni, critiche, informazioni, punti di vista a soggetti identificati e individuati. Di solito i

¹¹ ibidem

¹² il giornalista diffonde notizie, informa, esprime opinioni su fatti che interessano la società e punti di vista

contenuti delle comunicazioni devono essere scritti e diffusi solo con il consenso dei soggetti che comunicano.¹³

La distinzione, quindi, tra comunicazione e manifestazione del pensiero si basa sulla trasmissione di un pensiero a un destinatario individuato, specifico e determinato. La comunicazione richiede che il contenuto sia segreto, mentre la manifestazione del pensiero non impone tale requisito. La modalità di espressione del pensiero nei confronti di una persona specifica è determinante per stabilire se si tratti di una comunicazione riservata. Ad esempio, una lettera inviata in busta chiusa o un'e-mail sono considerati mezzi che indicano chiaramente l'intenzione di mantenere segreto il contenuto. La circostanza del consenso dei soggetti coinvolti nella comunicazione è essenziale per la circolazione del contenuto.

Si delineano due criteri fondamentali: la comunicazione intersoggettiva, rivolta a un soggetto determinato anziché a una sfera generale, e la verifica delle modalità attraverso le quali viene espressa la volontà di escludere altri dalla conoscenza di un'informazione.¹⁴

Per comprendere se un mezzo di comunicazione esclude gli altri dalla conoscenza di un contenuto, è cruciale esaminare le modalità comunicative. Queste modalità devono consentire di evincere chiaramente e inequivocabilmente la volontà di effettuare o meno una comunicazione riservata, personalizzata in funzione dei destinatari individualmente selezionati.

Il diritto d'informazione si articola in tre aspetti distinti¹⁵:

- 1) il diritto di opinione
- 2) il diritto di informarsi (azione attiva)

¹³ V. Crisafulli, *Problematica della libertà di informazione*, Rubettino Editore, Il Politico, Vol. 29, No. 2 (GIUGNO 1964), pp. 285-305

¹⁴ *ibidem*

¹⁵ E. Albanesi, A. Vallastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, Lavis (TN), 2023, p. 14

3) il diritto di essere informati (azione passiva).

Escludendo i messaggi pubblicitari, il diritto di manifestazione del pensiero non riguarda solo il testo letterale, ma può estendersi all'uso di immagini, spesso più eloquenti di un testo. Anche in questo è importante usare un linguaggio che non alimenti alcun stereotipo e che rispetti i limiti che vedremo in questo capitolo.

La libertà di manifestazione del pensiero può essere veicolata attraverso qualsiasi mezzo che permetta l'espressione e la percezione del contenuto del pensiero da parte di terzi. I mass media sono considerati strumenti essenziali di informazione, agendo come "public watchdog" secondo

la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹⁶, svolgendo una funzione di controllo degli interessi pubblici.¹⁷

Il diritto di libertà di manifestazione del pensiero si manifesta attraverso diverse forme, tra cui:

- Diritto di Cronaca: narrare fatti in modo oggettivo e senza interpretazioni.
- Diritto di Critica: esprimere un giudizio soggettivo sui fatti o gli avvenimenti narrati.
- Diritto di Satira: deridere fatti o elementi di cronaca per ottenere un risultato comico e correttivo.
- Diritto di Espressione della Creatività Artistica: libertà artistica e insegnamento artistico sono garantiti.

¹⁶ La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è un organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959. La sua funzione principale è quella di esaminare ricorsi individuali o statali che riguardano presunte violazioni dei diritti civili e politici sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Fino al 1998, la Corte operava in maniera ad hoc, ma da quell'anno è diventata un organo permanente e può essere direttamente adita dagli individui. Nel corso degli anni, ha esaminato centinaia di migliaia di ricorsi, emettendo sentenze vincolanti per gli Stati coinvolti. Questo ha spesso portato i governi a modificare la loro legislazione e le pratiche amministrative in diversi settori al fine di conformarsi alle decisioni della Corte.

La giurisprudenza della Corte contribuisce a rendere la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo uno strumento moderno, dinamico e potente per affrontare le sfide emergenti e consolidare lo stato di diritto e la democrazia in Europa.

Con sede a Strasburgo, nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo progettato da Lord Richard Rogers nel 1995, la Corte sorveglia il rispetto dei diritti umani di 700 milioni di cittadini europei nei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Convenzione. La sua influenza si estende attraverso la sua capacità di interpretare e applicare i principi della Convenzione, contribuendo così a promuovere e tutelare i diritti fondamentali nell'area europea.

¹⁷ CEDU, La Corte in breve, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Court_in_brief_ITA](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Court_in_brief_ITA)

- Diritto di Parodia: reinterpretare in chiave grottesca o ironica un'opera preesistente, conservandone la forma esteriore ma stravolgendone il senso intrinseco.

Questi diritti rappresentano una manifestazione della libertà di pensiero ed espressione, sottolineando la diversità di forme attraverso le quali il pensiero può essere comunicato e condiviso.

La Costituzione italiana¹⁸ tutela l'espressione del pensiero in due modi: la manifestazione del pensiero, collegata all'informazione e la libertà di comunicazione. Sono due attività diverse. Il diritto di informare è un'attività che si basa sulla libertà di manifestazione del pensiero.

1.1.3. Libertà di pensiero e diritto di cronaca: un equilibrio precario

All'interno del nostro ordinamento giuridico nazionale, la Costituzione costituisce la fonte primaria e sovrana di tutte le disposizioni normative. La Prima Parte della Costituzione, dal suo articolo 1 all'articolo 11, è dedicata ai principi fondamentali che individuano l'identità dello Stato repubblicano e democratico.

L'articolo 1 sancisce che *"L'Italia è una Repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"*. La sovranità popolare e la natura di Repubblica democratica risultano inestricabilmente legate alla libertà di espressione del pensiero.

¹⁸ La Costituzione italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 e vigente dal 1° gennaio 1948, costituisce la fonte primaria del diritto italiano. Organizzata in un preambolo e 139 articoli suddivisi in tre parti (Principi Fondamentali, Ordinamento della Repubblica, Disposizioni Transitorie e Finali), essa delinea i principi cardine della Repubblica Italiana. Fondata sulla sovranità popolare, la Costituzione pone al centro il rispetto dei diritti umani e struttura il sistema politico con la divisione dei poteri tra l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario. La Carta costituisce il pilastro normativo e valoriale dell'ordinamento giuridico nazionale.

Successivamente, l'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come individuo che all'interno delle formazioni sociali. Questa disposizione è interpretata come una norma aperta, comprendente tutti i diritti fondamentali inerenti alla personalità umana. La scelta del verbo "*riconoscere*" nell'articolo 2 non è casuale ma sottolinea chiaramente che i diritti umani naturali¹⁹ e fondamentali²⁰ preesistono alla fonte primaria del nostro ordinamento giuridico, la Costituzione, la quale non li crea ma li riconosce e tutela.

La Corte costituzionale ha costantemente sostenuto il principio della natura aperta dell'articolo 2 della Costituzione, estendendone l'ambito di applicazione per comprendere il diritto alla riservatezza e al mantenimento dell'identità personale. In particolare, per quanto concerne il diritto all'identità personale, la Corte ha affermato che tale diritto rappresenta un elemento fondamentale e imprescindibile dei diritti umani, configurandosi come il diritto intrinseco di essere sé stessi, nel pieno rispetto dell'immagine personale nell'ambito delle interazioni sociali. L'articolo 3 enuncia il principio di uguaglianza sostanziale, impegnando la Repubblica italiana a rimuovere ogni ostacolo, di qualsiasi natura, che impedisca il libero esercizio dei diritti della personalità umana.²¹

L'articolo 15 afferma l'inviolabilità della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione, inclusa quella della corrispondenza. Tale norma è frutto di un'interpretazione

¹⁹ Il diritto naturale si riferisce a principi etici e morali intrinseci che regolano i rapporti umani, senza basarsi su norme scritte. Questi principi, considerati universali e immutabili, derivano dalla natura umana o da un ordine superiore.

²⁰ I diritti fondamentali sono diritti essenziali intrinseci a ogni individuo, garantiti dalla dignità umana. Universali, inalienabili e irrevocabili, sono protetti dalla legge e includono libertà come l'espressione e la religione, il diritto alla vita, all'uguaglianza e alla privacy. La loro tutela è cruciale per preservare la dignità e il benessere in società democratiche.

²¹ E. Albanesi, A. Vallastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, Lavis (TN), 2023, p. 29-35

storica volta a tutelare principalmente la corrispondenza privata, come conseguenza delle violazioni perpetrate nel periodo fascista. Si ritiene che questo articolo protegga la libertà della comunicazione quale "medium" o modalità attraverso il quale si manifesta il pensiero umano. Distintamente, vengono considerati il contenente e il contenuto: l'articolo 15 tutela la riservatezza della lettera all'interno della busta chiusa, mentre l'articolo 21 tutela il contenuto e quindi l'ideologia del pensiero espresso attraverso la comunicazione epistolare.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha in maniera costante sottolineato l'importanza cruciale della libertà di manifestazione del pensiero all'interno del nostro ordinamento costituzionale. Fin dalle prime pronunce, la Corte ha affermato che questa libertà è tra i diritti fondamentali proclamati e tutelati dalla Costituzione italiana, rappresentando un elemento caratterizzante dello Stato in tutti i suoi aspetti culturali, politici e sociali.²² Tale diritto, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, è considerato uno dei più elevati e primari, costituendo un pilastro del regime democratico in vigore nello Stato.

La libertà di manifestazione del pensiero, secondo la Corte, rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo, come indicato dall'articolo 2 della Costituzione (sentenza n. 126 del 1985). Questo implica che la Repubblica ha l'obbligo di garantire tale libertà non solo nei confronti delle autorità pubbliche ma anche nei confronti dei privati. La libertà in questione non può essere soppressa, anche se la sua formulazione attuale non sembra suscettibile di modifiche (sentenza n. 168 del 1971)²³.

²² G. Nicastro, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, maggio 2015, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf)

²³ *ibidem*

La Corte ha enfatizzato il legame tra la libertà di manifestazione del pensiero e il regime democratico, sottolineando che questa libertà rappresenta la pietra angolare dell'ordine democratico e un cardine della democrazia nel complesso ordinamento giuridico (sentenza n. 84 del 1969). È stata descritta come coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione (sentenza n. 11 del 1968) e come un elemento cruciale per l'attuazione del principio democratico (sentenza n. 126 del 1985).

Nonostante queste affermazioni, la Corte ha generalmente adottato un'interpretazione individualistica della libertà di manifestazione del pensiero, considerandola come un diritto attribuito all'individuo a vantaggio suo, piuttosto che come un diritto funzionalmente legato alla democrazia. In particolare, la Corte ha evidenziato il ruolo fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero nel garantire la circolazione delle idee, che costituisce il fondamento stesso del regime democratico.²⁴

Tuttavia, in alcune pronunce relative al settore dell'informazione, la Corte si è avvicinata a una lettura di tipo funzionalista. Ad esempio, nell'assenza di una specifica disciplina costituzionale dell'informazione, la Corte ha ricondotto il diritto di informare nell'ambito della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero. Questo approccio è stato motivato dalla considerazione che le notizie, al pari delle opinioni, sono espressioni del pensiero.²⁵ Inoltre, la Corte ha esteso la tutela della libertà di informazione dal profilo attivo della libertà di

²⁴ E. Albanesi, A. Vallastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, Lavis (TN), 2023, p. 5

²⁵ G. Barbetti, *La legislazione in tema di libertà di espressione e l'evoluzione dei mezzi di comunicazione*, maggio 2021, consultato il 29/12/2,

<https://www.iusinitinere.it/la-legislazione-in-tema-di-liberta-di-espressione-e-levoluzione-dei-mezzi-di-comunicazione-38610>

manifestazione del pensiero al profilo passivo della ricezione delle notizie, riconoscendo un diritto a essere informati.²⁶

In sintesi, la libertà di manifestazione del pensiero costituisce un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione italiana, essenziale per il funzionamento del regime democratico. Pur adottando prevalentemente un'interpretazione individualistica, la Corte ha mostrato una flessibilità nell'approccio, specialmente nel contesto dell'informazione, dove ha riconosciuto il diritto a essere informati come parte integrante di questa libertà.

La Costituzione Italiana, oltre ai 139 articoli, ha disposizioni transitorie e finali. La legge sulla stampa è una materia talmente importante che se ne è occupata l'Assemblea costituente, nella legge 47 del 1948²⁷, che è tutt'ora vigente andando a regolare la stampa e i reati a mezzo stampa.

1.2 L'art. 21 della Costituzione: tra libertà e limiti

1.2.1. Analisi dell'articolo 21

La distinzione tra la libertà del pensiero e della comunicazione è un compito complesso, ma è fondamentale separare tali fenomeni.

L'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà del pensiero e recita:

²⁶N. M. Tritto, Il fenomeno della disinformazione tra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e responsabilità, anche in ottica sovranazionale e comparativa, chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/08/tritto_gp_2022_7-8.pdf

²⁷ Dà la definizione di stampa o stampato, Indicazioni obbligatorie sugli stampati e definisce le responsabilità

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica [57, 58 bis c.p.] può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

Mentre l'articolo 15 preserva la sfera della comunicazione, stabilendo che:

"La libertà e la segretezza della corrispondenza di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".

Pertanto, sia la corrispondenza che ogni altra forma di comunicazione sono considerate inviolabili, e la segretezza rappresenta un elemento essenziale, in quanto i contenuti devono

rimanere riservati affinché la libertà possa essere preservata. Si tratta di contenuti che non possono essere divulgati senza il consenso del comunicante, salvo i limiti imposti dal giudice, come nel caso di un sequestro postale. L'articolo 15 tutela la libertà di pensiero nella sua forma riservata e segreta, mentre l'articolo 21 tutela la libertà di pensiero che circola verso tutti potenzialmente.²⁸

Inoltre, è opportuno considerare due scenari distinti: la manifestazione del pensiero attraverso i contenuti di un social network è generalmente considerata una libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21. In contrasto, una mailing list, con un circuito chiuso e destinatari identificati, rientra nell'ambito dell'articolo 15, quindi è soggetta alla segretezza.²⁹

Per esemplificare, se un articolo scritto da un giornalista danneggia la reputazione di un individuo, la responsabilità ricade sia sul giornalista (per diffamazione) che sul direttore, in quanto quest'ultimo ha l'obbligo di controllo e può essere ritenuto responsabile per omesso controllo.

Quando il comma 1 dice che *“tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*, tutela la diffusione con ogni mezzo di informazioni e di critiche. Quindi, l'art.21 tutela il bene della massima diffusione delle informazioni. L'aspetto importante è la libertà di pensiero come strumento per tentare di convincere gli altri delle opinioni che si esprimono, ed è uno strumento fondamentale per la democrazia. Non può esserci democrazia se non c'è informazione. La libertà di manifestazione del pensiero e di informazione è importante anche per un altro elemento, perché attraverso queste due libertà si possono avanzare domande richieste per il riconoscimento dei propri diritti,

²⁸ E. Albanesi, A. Vallastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, Lavis (TN), 2023, p. 41

²⁹ Ivi 50-54

che magari non vengono rispettati nel nostro ordinamento: quindi è anche la libertà della minoranza contro la maggioranza, è la libertà di manifestazione del dissenso.

L'art. 21 tutela anche tutti quei momenti, tutte quelle 3 fasi della libertà di manifestazione del pensiero³⁰:

- l'informazione e la cronaca che sono la base di tutto sono ciò su cui formiamo le nostre opinioni e le basi per fare le nostre critiche, se la critica ha un consenso nella società può diventare una proposta e un programma di trasformazione della realtà.
- critica dell'esistente
- proposta e programma di mutamento dello status quo.

L'art.21 della Costituzione non parla di segreto (autocensura) e non fornisce nessuno strumento per vincere il rifiuto ad informare.

I mezzi di diffusione del pensiero più importanti (quotidiani e mezzi radiotelevisivi) non sono in mano a tutti, non sono in modo eguale a disposizione di tutti. Nella realtà nonostante la norma dica che tutti abbiano diritto, questo tutti va interpretato; viene indicato *“tutti possono manifestare liberamente il proprio pensiero con quei mezzi di diffusione che riescono ad usare col consenso dei proprietari di tali mezzi”*, perché la costituzione tiene conto che c'è un mercato privato di mezzi di diffusione. Qui c'è da dire che l'art. 21 tiene conto del fatto che c'è un'impresa economica privata che può condizionare l'opera di pensiero anche del giornalista. La libertà di informazione si esercita all'interno di un'impresa economica, e anche l'impresa è un diritto. Il titolare della libertà di impresa è l'editore che sceglie un direttore per portare avanti una linea di pensiero che non vada contro gli interessi privati dell'editore. Non è un caso che il

³⁰ Ivi, p.3-17

sindacato dei giornalisti, la Federazione Nazionale della stampa, si sia consolidato come sindacato unitario di tutti i giornalisti, proprio a causa di questo tipo di fenomeno.

1.2.2. I limiti dell'art. 21

L'articolo 21 della Costituzione italiana, nel sesto comma, pone un limite all'esercizio della libertà di manifestazione di pensiero richiedendo il rispetto del "buon costume". Questo limite si applica a tutte le forme di manifestazione del pensiero, trasmesse e comunicate attraverso qualsiasi mezzo.

Il concetto di "buon costume" è flessibile e varia a seconda delle società, delle culture e delle condizioni spazio-temporali. L'interprete deve valutare il limite del buon costume non in base alla propria etica o morale, ma cercando i criteri di giudizio propri della società nel contesto storico e culturale in cui si trova. Il giurista deve identificare i valori condivisi dalla collettività, considerandoli nel contesto storico in cui si applica la norma.³¹

La percezione dei limiti del buon costume dipende dal modo di sentire generale di una società in un dato contesto storico e culturale, con uno sguardo orientato al progresso. In sintesi, il buon costume si compone di precetti pre-giuridici non formalizzati che guidano il comportamento sociale, rispettando principi di etica, moralità e pudore sessuale come percepiti dalla comunità, sia in ambito privato che pubblico.

Il "buon costume" non è l'unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero. Le definizioni di diritto e libertà indicano che tali diritti possono essere esercitati solo entro determinati limiti, in modo tale da non entrare in conflitto con i diritti e le libertà equivalenti di altri individui. In

³¹ Ivi, p.59-60

un contesto giuridico democratico, le diverse sfere giuridiche dei diritti devono coesistere limitandosi reciprocamente per garantire un'ordinata convivenza civile.

La libertà di manifestazione del pensiero è una delle libertà fondamentali tutelate dalle fonti sovranazionali e dalla Costituzione italiana. I limiti a questa libertà possono essere stabiliti solo dalla legge (principio di riserva assoluta di legge³²) e devono trovare fondamento nei precetti e principi costituzionali, derivanti dalla necessità di proteggere beni altrettanto garantiti dalla Costituzione stessa. In altre parole, il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero trova limiti generici quando viola gli altri diritti fondamentali e inviolabili dell'individuo.

La Corte costituzionale nel 1969 ha definito la libertà di espressione del pensiero come la "pietra angolare dell'ordine democratico".³³ Questa libertà è vista come un pilastro della democrazia, un mezzo per non violare i diritti fondamentali che sostengono una democrazia moderna. Al contrario, l'abuso di tale libertà potrebbe minare le libertà democratiche e destabilizzare l'ordine.

Il bilanciamento tra il diritto all'informazione e i diritti della personalità si trova nell'art. 8 della Legge n. 47 del 8 febbraio 1948, che disciplina la stampa e sancisce il diritto di rettifica per coloro i quali ritengono lesive della loro dignità o contrarie a verità le informazioni pubblicate su di loro.

³² Si parla di riserva di legge assoluta quando la Costituzione (o una legge costituzionale) impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, con la conseguenza che le sole fonti secondarie ammissibili sono quelle di stretta esecuzione

³³ G. Nicasto, libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 2015. Recuperato da [chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf)

Il diritto alla riservatezza o alla privacy è un altro limite alla libertà di pensiero e trova le sue radici dall'evoluzione interpretativa nella seconda metà del secolo scorso, attraverso l'applicazione estensiva dell'art. 2 della Costituzione, inteso come norma aperta di riferimento per tutti i diritti della persona. Esso assurge a diritto fondamentale dell'uomo di rango costituzionale ed è catalogato come diritto della personalità; in quanto tale esso è assoluto e cioè opponibile erga omnes; indisponibile e intrasmissibile; si acquista con la nascita ed è imprescrittibile, cioè non si estingue per il non uso protratto nel tempo. È anche un diritto essenziale e inviolabile. L'esigenza di tutelare gli aspetti più intimi e riservati della vita umana è diventata più pressante alla luce degli sviluppi delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione che si fanno sempre più invadenti. Si è appurato che è necessario creare una norma a tutela di quelle situazioni soggettiva della persona che assumono una connotazione morale e spirituale, indipendente dalla violazione dei diritti fondamentali già previsti dalla legge quali l'onore, la reputazione o il decoro. Il diritto alla privacy si è ormai affermato negli ultimi due decenni con due interventi legislativi articolati e ha assunto una dimensione rilevante nel nostro ordinamento giuridico come risultato positivo dell'evoluzione interpretativa del diritto alla riservatezza.³⁴

Ma ci sono altri limiti: vi è un limite espresso, che è quello del buon costume, ma ci sono anche altri limiti impliciti (che non sono inseriti nell'art. 21, ma li ricaviamo dagli altri articoli della Costituzione), come il diritto alla dignità, all'onore, alla reputazione.

L'art. 21 non parla espressamente di verità. Infatti, noi possiamo esprimere un pensiero che sia falso. Il giornalista, invece, quando esercita il diritto di cronaca, deve raccontare cose vere perché quello è un criterio fondamentale (nel caso violerebbe le regole di correttezza

³⁴ E. Albanesi, A. Vallastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, Lavis (TN), 2023, p. 71-74

professionale, e il suo ordine professionale lo può punire – e sempre per quanto riguarda il giornalista, il titolo deve essere sempre vero, non ci può essere un titolo forte che poi è attenuato nell'articolo, perché sarebbe considerato un titolo falso).

Ma la verità può essere un limite alla libertà di pensiero? No, non può esserlo perché l'art. 21 dice *“libertà di manifestare il proprio pensiero”*.

Questo è un problema che riguarda ad esempio le fake news: se io imponessi la verità si dovrebbe poi dimostrare che la notizia falsa, viola altri diritti o valori che hanno importanza costituzionale. È difficile da giustificare. Si può fare con notizie che hanno a che fare con la salute che inducono le persone a adottare comportamenti che possono danneggiare la propria salute, qui la notizia falsa può essere reato. Oppure anche le notizie false che violano la reputazione, offendere persone dicendo il falso).

Nel nostro Codice penale esiste un reato che consiste nella diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (art.656³⁵). Quindi non può essere punito il falso se il falso non crea un danno.

Libertà di manifestare il pensiero significa non ovviamente esprimere un pensiero punto e basta, ma significa anche manifestare un pensiero che ha come conseguenza:

- Produrre stati emotivi o stati passionali, che possono spingere anche le persone ad agire, a aderire e accettare quel pensiero (quindi rientrano nell'art.21 anche la pubblicità, la

³⁵ “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [265, 269, 501, 658]⁽²⁾, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

propaganda e l'apologia, anche l'istigazione è una forma di propaganda perché incito a fare qualcosa, ad una azione).

- Pubblicità: ha esigenze commerciali ma è una forma di manifestazione di pensiero, perché attraverso la pubblicità vengono trasmesse opinioni sul mondo e sulla società, punti di vista.
- Propaganda: esprime un pensiero o informa in modo tale da convincere chi riceve quel messaggio.
- Apologia: esalta un pensiero o una persona in modo tale che gli altri aderiscano a questo pensiero.

Vi è anche il diritto sul silenzio, non dobbiamo per forza rispondere, non c'è l'obbligo di dire ciò che si pensa (ad esempio il voto è segreto, mentre per il giornalista c'è il diritto sul silenzio sulla fonte – ovviamente nei limiti in cui non si ledono altri diritti). Poi c'è anche il diritto di critica (diritto di manifestare opinioni), il diritto di cronaca (chi esercita il diritto di cronaca, però, devo dimostrare di esercitarlo correttamente) e la satira (con cui si può anche fare informazione).³⁶

Il secondo comma dell'art.21 parla di stampa: *“la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”*. La costituzione non parla formalmente di radio, tv e internet ma di stampa, in quando la stampa è stata storicamente il mezzo di diffusione delle notizie e delle opinioni più presente nella società. Ma oggi la stampa non è più il mezzo principale di diffusione delle informazioni. I giornali cartacei a cui fa riferimento la stampa non sono più lo

³⁶ ivi

strumento più utilizzato per informarsi. Tuttavia, la Costituzione costruisce la tutela dell'informazione partendo dalla stampa.

Quindi divieto di autorizzazioni ha l'autorizzazione è un provvedimento della pubblica amministrazione (del potere esecutivo) che quindi acconsente e autorizza la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico come giornali e periodici. Quindi una pubblicazione a mezzo stampa non deve essere sottoposta a nessuna autorizzazione, perché l'autorizzazione comporta che il potere pubblico decide liberamente se consentire o meno una pubblicazione. Questo è vietato. Poi divieto di censura: la censura è il controllo sul contenuto, il controllo preventivo (prima della stampa e della pubblicazione) sul contenuto di pensiero dello stampato. Quindi è un giudizio sul contenuto della manifestazione del pensiero. È vietato perché c'è la libertà di pensiero.³⁷

Questi divieti sono stati introdotti perché il regime fascista precedente aveva usato censure e autorizzazioni alla grande durante gli anni del regime. Invece l'autocensura è l'informazione che si autocensura, il giornalista che decide di non esprimere il proprio pensiero. Ma questo è un fenomeno su cui il diritto non può fare nulla. L'autocensura è un fenomeno su cui a livello di diritto non si può fare nulla. Non si può fare nulla nemmeno di fronte al silenzio di fatto (ovvero quando vi è il rifiuto a fornire un'informazione da parte di una testata giornalistica).

Questa norma della Costituzione è stata scritta tenendo conto di una realtà in cui eravamo impestati di leggi che prevedevano il controllo e l'autorizzazione sulla stampa, infatti bisogna precisare un fatto. La Corte Costituzionale³⁸, nel 1956 emana la sentenza numero 1 che riguarda

³⁷ Ivi, p.29

³⁸ La Corte costituzionale è un organo giurisdizionale italiano, istituito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. La sua funzione principale è quella di garantire la conformità delle leggi alla Costituzione. La Corte costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un periodo di nove anni. Tra questi giudici, tre sono nominati

questo argomento: cancella e dichiara incostituzionale una norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (legge fatta durante il regime fascista) che prevedeva che per distribuire avvisi o stampati nella pubblica strada (volantinaggio) o per affiggere manifesti o giornali, ovvero per usare alto parlanti per le comunicazioni al pubblico è necessaria l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza (ovvero la questura), quindi servirebbe un'autorizzazione. Ma la Corte costituzionale annulla questa sentenza perché viola l'art.21 comma 2 che stabilisce che la stampa non è sottoposta ad autorizzazioni.

Ci sono dei regolamenti locali (fatti dai comuni) che prevedono che per volantinare sia necessario un preavviso alla polizia municipale oppure un'autorizzazione. Quindi per volantinare e distribuire dei fogli è necessaria l'autorizzazione del comando dei vigili. Ma questo la costituzione non lo ammette, il preavviso non è previsto per la libertà di manifestazione del pensiero. Quindi i regolamenti locali si pongono in conflitto con la costituzione.

dal Presidente della Repubblica, sei dal Parlamento in seduta comune, e sei dal Consiglio Superiore della Magistratura.

La Corte costituzionale si occupa di questioni di legittimità costituzionale sollevate in sede giudiziaria, sia a livello ordinario che amministrativo. Inoltre, può essere chiamata a esprimersi su conflitti di attribuzione tra organi dello Stato e su conflitti di competenza tra Stato e Regioni. La sua decisione ha effetto erga omnes, cioè si applica a tutti i cittadini.

La Corte costituzionale giudica la conformità delle leggi e degli atti normativi alla Costituzione, assicurando il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Carta. La sua funzione contribuisce a garantire la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini italiani.

1.2.3. I limiti sostanziali e i limiti modali

I limiti sostanziali del diritto di informare sono quelli che derivano da altri diritti e valori riconosciuti, e includono i diritti della personalità e i valori costituzionali.

I diritti di personalità sono:

- **Onore:** È la dimensione soggettiva della dignità umana e rappresenta il sentimento personale di ciascuno riguardo alla propria integrità e reputazione.
- **Reputazione:** È la dimensione oggettiva dell'onore e indica la considerazione sociale di cui un individuo gode all'interno della collettività. La diffamazione, ad esempio, lesiona la reputazione.
- **Riservatezza (Privacy):** È il diritto di mantenere private alcune informazioni personali e di proteggere la sfera intima della propria vita da intrusioni esterne.
- **Identità e Immagine:** Riguardano il diritto di controllare l'uso della propria immagine e identità, impedendo utilizzi non autorizzati o distorti.

I valori costituzionali sono:

- **Sicurezza Nazionale:** Comprende il segreto di stato, che impedisce la divulgazione di documenti sensibili per motivi di sicurezza nazionale.
- **Esigenza di Giustizia:** Coinvolge il segreto investigativo, dove la divulgazione di determinate informazioni potrebbe compromettere le indagini in corso.

Questi limiti sostanziali riflettono l'equilibrio necessario tra il diritto di informare e la protezione di altri diritti fondamentali e valori riconosciuti. La sfida è bilanciare la libertà di espressione con la tutela degli interessi personali e sociali, garantendo che l'informazione sia veicolata in modo responsabile, rispettoso e senza stereotipi.

I limiti modali del diritto di informare delineano le modalità etiche ed eticamente accettabili attraverso le quali il giornalista può esercitare il suo diritto di cronaca, mantenendo un equilibrio tra la libertà di informazione e i diritti della personalità coinvolta. Questi criteri, definiti dai giudici, costituiscono un quadro guida per assicurare un giornalismo etico e responsabile.

Il primo criterio fondamentale riguarda l'interesse pubblico³⁹. Una notizia è considerata di interesse pubblico quando ha un impatto sociale rilevante e contribuisce alla formazione dell'opinione pubblica. La divulgazione di tali notizie deve essere valutata attentamente dal giornalista, considerando se soddisfa l'importante criterio dell'interesse collettivo.

Il secondo criterio è quello della verità⁴⁰. Il giornalista è tenuto a raccontare i fatti in modo accurato e a evitare la diffusione di informazioni false. Ciò include la verifica dell'autenticità delle fonti utilizzate per raccogliere le informazioni, nonché l'obbligo di presentare una narrazione completa e corretta degli eventi.

Il terzo criterio è rappresentato dalla continenza⁴¹. Questo implica che il giornalista debba utilizzare un linguaggio e delle espressioni rispettose, evitando l'uso di termini o toni che possano ledere la dignità umana. La presentazione delle informazioni dovrebbe essere caratterizzata da civiltà e educazione.

L'adesione a questi principi etici offre al giornalista una difesa contro accuse di diffamazione e altre possibili conseguenze legali. L'articolo 51 del Codice penale sottolinea che l'esercizio di un diritto, quando legittimo, esclude la punibilità. Pertanto, il rispetto di questi criteri non solo contribuisce all'etica giornalistica, ma costituisce anche una salvaguardia contro possibili

³⁹ E. Albanesi, A. Vallastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, Lavis (TN), 2023, p. 65-68

⁴⁰ *ibidem*

⁴¹ *ibidem*

conseguenze legali, promuovendo un giornalismo che sia al servizio della verità, dell'interesse pubblico e della dignità umana.

1.3. Codice Deontologico dei Giornalisti:

Il Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica è un insieme di norme che stabiliscono i principi etici e le linee guida per i giornalisti nell'utilizzo delle informazioni personali nel loro lavoro. Esso mira a conciliare i diritti fondamentali delle persone con il diritto dei cittadini all'informazione e la libertà di stampa.⁴²

Tra i principi fondamentali, il Codice enfatizza la necessità di garantire la libertà di cronaca senza autorizzazioni o censure. Esso regola la raccolta, registrazione, conservazione e diffusione di notizie, distinguendo queste attività da operazioni di trattamento di dati personali effettuate da altre entità. Inoltre, si pongono regole specifiche per la tutela della privacy e della dignità delle persone coinvolte nelle notizie, con particolare attenzione ai minori, alle persone in stato di detenzione, e a coloro che sono oggetto di procedimenti penali.

Il Codice Deontologico sottolinea l'importanza dell'essenzialità dell'informazione e del rispetto della dignità individuale, proibendo la pubblicazione di informazioni lesive e stabilendo norme per la rettifica di errori. Inoltre, affronta la questione della non discriminazione e della tutela

⁴² R. Razzante, Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione, Padova, Cedam, 2022, p. 67

delle persone malate, imponendo al giornalista di evitare la descrizione dettagliata di abitudini sessuali o dati sensibili senza necessità informativa.⁴³

Il rispetto di questi principi è cruciale per garantire che l'attività giornalistica sia condotta in modo etico, bilanciando la libertà di informazione con il diritto alla privacy e alla dignità delle persone coinvolte nelle notizie.

Questo codice ha norme importanti che riguardano i dati super personali ovvero sensibili. Ad esempio, l'art.5 che parla del diritto all'informazione e dati personali. Il giornalista nel raccogliere e pubblicare dati personali e sensibili (che rivelano l'origine etnica razziale, le convinzioni religiose, l'opinione politica, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, ovvero i dati genetici che riguardano le caratteristiche ereditarie o acquisite di una persona (permettono di identificare in modo univoco una persona fisica), dati sulla salute, sulla sfera sessuale), il giornalista li può pubblicare se sono su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

⁴⁴Si devono evitare riferimenti a persone collegate all'individuo di cui si sta parlando perché sono estranei al fatto e non possono subire attenzione mediatica morbosa. Bisogna rispettare l'interesse pubblico che però è legato all'essenzialità dell'informazione.

Nel 2021 è entrato in vigore anche l'articolo 5 bis che pone proprio l'attenzione sul rispetto delle differenze di genere⁴⁵:

⁴³ ibidem

⁴⁴ P. Caretti, A. Cardone, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza*, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 57-62

⁴⁵ Testo Unico dei doveri del Giornalista, Recuperato da chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.odg.it/wp-content/uploads/2022/06/TESTO-UNICO-DEI-DOVERI-DEL-GIORNALISTA_1%C2%B0-gennaio-2021.pdf

“Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista: a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona; b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso; c) assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.”

L’articolo è stato introdotto nel Testo Unico dei doveri dei giornalisti, focalizzato sull'uso del linguaggio in casi di violenza di genere. Questa aggiunta, proposta dalla Commissione Pari Opportunità (CPO) del CNOG, mira a evitare la spettacolarizzazione e promuovere un linguaggio rispettoso nelle narrazioni di violenza di genere, indipendentemente dall'orientamento sessuale delle vittime. L'articolo invita i giornalisti a usare un linguaggio corretto e consapevole, aderire all'essenzialità delle notizie e a resistere alla tentazione di drammatizzare la violenza. Questa modifica storica, approvata all'unanimità, è accompagnata dall'introduzione di formazione professionale online sul tema, sottolineando l'importanza di una narrazione corretta e rispettosa. L'iniziativa riflette un impegno collettivo per combattere le narrazioni tossiche e promuovere una cultura del rispetto

Art.6: essenzialità dell’informazione, dice:

“La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.”

Quindi se il fatto è di interesse pubblico e ha delle particolarità che riguardano dati sensibili, si possono pubblicare.

Poi dice: *“La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul ruolo o sulla loro vita pubblica”*.

Questa disposizione permette al giornalista di poter diffondere dati sensibili ma dimostrando che la pubblicazione del dato sensibile ha interesse pubblico in quanto incide sulla funzione pubblica della persona nota (esempio: la malattia di un uomo politico importante, si può dare la notizia perché la malattia incide sulle funzioni pubbliche e quindi sull’intera società). Anche il dato sensibile legato alle relazioni affettive e sessuali (se un uomo politico a causa di questo dovesse subire ricatti, allora questi dati andrebbero ad incidere sulla funzione pubblica):

- Art.10: tutela della dignità delle persone malate, dice: *“Il giornalista nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico”*. Poi segue: *“La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione particolare, sociale o pubblica”*. Qui torna l’essenzialità.
- Art.11: tutela della sfera sessuale della persona. *“Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o*

identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”.

L'interesse pubblico all'informazione si misura in collegamento con il principio di essenzialità. Quando si dice essenzialità significa che il giornalista deve fare una selezione. Non si possono pubblicare tutti gli elementi del fatto che ha interesse pubblico, si deve fare una selezione. Ci sono dei criteri che il giornalista deve seguire per rispettare il principio dell'essenzialità. C'è un esempio storico per capire cos'è l'essenzialità informativa. È un caso drammatico accaduto 20 anni fa su cui si è pronunciato il garante della privacy dando linee guida al mondo dell'informazione.

1.3.2. Diffamazione a Mezzo Stampa

La tutela della reputazione, intesa come la considerazione sociale di cui gode un individuo all'interno della collettività, rappresenta un aspetto fondamentale nell'ambito del diritto alla propria immagine e alla dignità personale. Alcuni studiosi ritengono che tale tutela derivi dall'articolo 2 della Costituzione⁴⁶, interpretato come una norma aperta che include varie dimensioni della personalità individuale; altri, considerando l'articolo 2 principalmente come una fondazione dei diritti di libertà piuttosto che come generatore di nuovi diritti, argomentano che la salvaguardia dell'onore sia meglio intesa come una derivazione del principio di uguaglianza e dignità sociale sancito dall'articolo 3, comma 1, della Costituzione.⁴⁷⁴⁸

⁴⁶ P. Barile, *Diritto dell'uomo e libertà fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 56

⁴⁷ P. Ceretti, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali.*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 367.

⁴⁸ Corte costituzionale, sents. N. 175/71 e 188/75

In Italia, il reato di diffamazione a mezzo stampa si configura quando un'informazione lesiva dell'onore o della reputazione di una persona viene diffusa attraverso pubblicazioni o altri mezzi di comunicazione di massa, inclusi i nuovi media digitali.⁴⁹ Questo tipo di diffamazione prevede sanzioni che variano dalla multa alla reclusione, a seconda della gravità del danno arrecato alla reputazione dell'individuo.

Per configurare il reato di diffamazione, sia in ambito penale che civile, è necessario identificare l'elemento soggettivo specifico, ovvero il dolo, che si manifesta nella volontà consapevole di nuocere alla reputazione altrui. La diffamazione penale, che presuppone tale volontà intenzionale, prevede sanzioni più severe, includendo la possibilità di reclusione per i casi più gravi. D'altro canto, la diffamazione civile si concentra sulla responsabilità basata sulla colpa, come la negligenza o l'imprudenza del giornalista, mirando al risarcimento del danno subito dalla vittima.⁵⁰

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha ripetutamente sottolineato l'importanza del principio di proporzionalità tra la gravità del reato commesso e la sanzione applicata, evidenziando come la detenzione carceraria per reati di diffamazione possa risultare incompatibile con il diritto fondamentale alla libertà di espressione. La CEDU ha chiarito che,

⁴⁹ Italia. (1930, ottobre 19). Codice penale (R.D. n. 1398) [Aggiornato al 2024, febbraio 8]. Articolo 595 - Diffamazione. Recuperato da [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=58&art.flagTipologiaArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=595&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo=1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=595\)-.Art.,multa%20fino%20a%20lire%20diecimila](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=58&art.flagTipologiaArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=595&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo=1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=595)-.Art.,multa%20fino%20a%20lire%20diecimila).

⁵⁰ E. Albanesi, A. Valastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedem, 2023, p. 62-65

tranne nei casi in cui siano coinvolti discorsi di odio o istigazione diretta alla violenza, le sanzioni detentive per la diffamazione dovrebbero essere evitate in quanto potrebbero rappresentare un deterrente eccessivo per il libero flusso di informazioni e idee.

In questo contesto, la CEDU raccomanda agli Stati membri di riconsiderare l'utilizzo della detenzione come sanzione per la diffamazione, privilegiando sanzioni alternative, quali multe, che risultino più proporzionate alla natura del reato e meno limitanti per la libertà di stampa e di espressione. Questa posizione riflette la crescente consapevolezza internazionale della necessità di bilanciare efficacemente la protezione della reputazione individuale con la salvaguardia della libertà di espressione e di informazione, pilastri fondamentali di una società democratica.⁵¹

In sintesi, mentre il diritto italiano prevede strumenti giuridici per la tutela dell'onore e della reputazione attraverso la normativa sulla diffamazione, sia in ambito penale che civile, l'evoluzione della giurisprudenza europea e le raccomandazioni della CEDU evidenziano la necessità di adeguare tali strumenti alle esigenze di proporzionalità e di non limitazione ingiustificata della libertà di espressione. Questa tendenza invita a una riflessione critica sulle pratiche nazionali e sull'importanza di garantire che le sanzioni per la diffamazione siano effettivamente volte a proteggere scopi legittimi senza soffocare il dibattito pubblico e l'informazione.⁵²

⁵¹ D. Buttirini, La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU. Spunti di riflessione a partire da una questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2019 dal Tribunale penale di Salerno, in *Medialaws*, 3/2019, recuperato da <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/11/butturini.pdf>

⁵² C. Magnani, Diffamazione e pena detentiva: la libertà di informazione tra ordinamento interno e CEDU nella ordinanza 132 del 2020 della Consulta, *Forum di Quaderni Costituzionali*, recuperato da <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/11/butturini.pdf>

1.3.3. Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A tutela di un tipo di comunicazione senza stereotipi, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avviato un procedimento per l'adozione di un regolamento finalizzato a garantire il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech e all'istigazione all'odio basato su etnia, sesso, religione o nazionalità nei servizi media audiovisivi.

Considerando la pervasività del mezzo radiotelevisivo e il significativo contributo che l'informazione radiotelevisiva apporta alla formazione dell'opinione pubblica riguardo alla corretta rappresentazione della donna, dello straniero, all'inclusione sociale e alla promozione della diversità, l'Autorità ritiene essenziale l'adozione di un regolamento volto a prevenire e contrastare fenomeni di discriminazione, spesso alimentati da strategie di disinformazione. Tali fenomeni risultano in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana, specialmente quando si basano su notizie inesatte, tendenziose o non veritiere.⁵³

L'autorità competente ratifica il regolamento con l'obbligo per gli editori, giornalisti, trasmissioni televisive e piattaforme sui social network di eliminare manifestazioni di odio. Non

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/14-Magnani-FQC-2-21.pdf

⁵³ E. Albanesi, A. Vallastro, R. Zaccaria, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, Lavis (TN), 2023, p. 65-68

è prevista una forma di censura preventiva; tuttavia, verranno sanzionati coloro che non rispettano le disposizioni delineate.⁵⁴

Le direttive per gli editori e le piattaforme online includono quanto segue:

- Evitare di mirare specifici gruppi (donne, migranti o minoranze in generale);
- Astenersi dall'utilizzare espressioni che incitano all'odio;
- Evitare stereotipi discriminatori e luoghi comuni;
- Non fare riferimenti inappropriati agli orientamenti sessuali;
- Non generalizzare partendo da singoli eventi;
- Favorire l'inclusione e la coesione sociale nei media;
- Correggere i contenuti contestati dalle autorità;
- Rimuovere dalla circolazione su internet foto e video che discriminano le minoranze.

⁵⁴ S. Bonacini, Linee Guida per una corretta comunicazione sul tema della violenza di genere, chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2019/11/Silvia-Bonacini-.pdf

2. I femminicidi

2.1 Il femminicidio in Italia

2.1.1. Violenze contro le donne

Il primo cambiamento nell'approccio agli omicidi di donne avviene negli anni Novanta e produce importanti innovazioni legislative. Anche se limitati principalmente alle ricerche di studiose piuttosto che ai centri antiviolenza e ai movimenti femministi, i termini femmicidio e femminicidio cominciano ad essere pronunciati. Si inizia pertanto, a circoscrivere gli omicidi di donne motivati dalla sola ragione di essere donne rivelando il movente reale dell'appartenenza ad un determinato genere e mettendo in risalto come la causa scatenante di questi crimini sia la riproduzione di un gioco di ruoli storico tra i due sessi. L'uomo e la donna saranno portatori di due ruoli diversi all'interno della famiglia, della comunità e della società poiché questo ci si aspetta socialmente da loro. Pertanto, il ruolo che ogni donna e ogni uomo assumono in quanto tali è un prodotto culturale che si trasmette storicamente come si trasmette la gerarchizzazione di questi ruoli. L'uomo ha assunto storicamente un ruolo dominante nei confronti della donna e ciò indipendentemente dalla religione d'appartenenza o dal luogo geografico di provenienza. Come racconta la sociologa Daniela Danna nel suo *Genocidio, La violenza contro le donne nell'era globale*, la superiorità dell'uomo viene trasmessa fin da bambini ed ha per oggetto non soltanto le donne ma anche tutti quegli uomini che assumono sembianze poco virili e che pertanto vengono etichettati come "femminili" mentre alle donne viene insegnata la sottomissione, la docilità, e l'autocontrollo. In questa rigida separazione dei sessi e nella subordinazione del sesso femminile a quello maschile, l'autrice individua la radice della violenza. *"E' la violenza rivolta contro il femminile allo scopo di affermare la superiorità maschile, [...] e l'annichilimento della volontà della partner nei maltrattamenti familiari, è*

l'omicidio per gelosia, per "passione", in cui la pretesa di amare la vittima nasconde la manifestazione suprema del possesso: la distruzione"

La relazione gerarchica che si instaura tra uomo e donna contribuisce a perpetuare disegualianze all'interno della società. Le forme patriarcali si sono infatti auto conservate sia nella sfera pubblica che in quella privata ed una simile perseveranza è resa possibile attraverso la negazione delle libertà femminili e ostacolando il sentiero dell'autodeterminazione della donna. Di patriarcato si iniziò a discutere dalla fine degli anni'60 grazie all'attivismo delle femministe occidentali che per prime avevano denunciato la violenza contro le donne come esito della storica disegualianza tra i sessi e dell'ineguale distribuzione dei poteri. In quei decenni, grazie alle loro rivendicazioni e alle risposte sociali e politiche che queste produssero, nacque il concetto di "genere" inteso come categoria di analisi per l'interpretazione sociale, politica e scientifica della società. Questa nuova categorizzazione ha consentito di descrivere la relazione tra uomo e donna non limitatamente in base ad una differenza sessuale biologica, ma in termini di relazione gerarchica di potere basata sui ruoli socialmente costruiti. Gli attori sociali hanno l'immagine di una donna intesa come oggetto vulnerabile e dunque da porre sotto controllo, sotto dominio. Questo implica una continua limitazione, da parte delle donne, nel parlare, nell'agire, nel decidere cosicché la sua condotta viene infine decisa da qualcun altro. Se pertanto l'aspetto macro che spiega il femmicidio è la concezione di patriarcato presente nella maggior parte delle culture mentre quello micro è la forma di potere e di controllo che l'uomo vuole instaurare sulla donna, allora, per comprendere a fondo il fenomeno non si potrà prescindere dalla relazione che questo instaura con la violenza contro le donne.⁵⁵ Il femmicidio è infatti la forma più estrema di violenza contro le donne, la degenerazione massima di un comportamento di sopraffazione, di disprezzo e di umiliazione. È impossibile separare

⁵⁵ Cristina Karadole: Femmicidio la forma più estrema di violenza contro le donne in "rivista di Criminologia, Vittimologia e sicurezza." Vol. VI, N. 1° gennaio-aprile 2012

nettamente il femmicidio dal femminicidio, l'insieme di violenze misogine o sessiste degli uomini o delle istituzioni nei confronti delle donne poiché l'uccisione della donna e quindi il femmicidio è nella stragrande maggioranza dei casi solo l'esito finale di un lungo e doloroso femminicidio.

Della violenza contro le donne troviamo definizione nella Declaration against violence against women delle Nazioni Unite che all'articolo 1 la presenta come *“Ogni atto di violenza (...) che abbia come risultato, (...) un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.”* Definizione ripresa anche dalla Convenzione del consiglio d'Europa contro la violenza contro le donne, ad oggi, il documento internazionale più avanzato in materia, che aggiunge a queste tre forme di violenza contro le donne una quarta tipologia, ovvero la violenza economica⁵⁶. La violenza nelle sue quattro forme trova come principale luogo naturale di riproduzione la famiglia. Le statistiche, infatti, smentiscono l'idea classica della strada come luogo di maggiore pericolo per le donne, sostituendolo a quello più inquietante della propria casa. Quest'ultime sono colpite tra le mura domestiche nella maggior parte dei casi, così come, nella maggior parte dei casi, l'autore di tali crimini è il compagno stesso. Sono giuridicamente riconosciute come forme di violenza perpetuate principalmente in famiglia, le percosse, l'incesto, lo stupro da parte del marito, l'aborto selettivo e la violenza domestica.⁵⁷ Oltre che la famiglia anche la comunità si rende responsabile di reati altrettanto atroci. Lo stupro, gli abusi

⁵⁶ In realtà, prima della convenzione di Istanbul di violenza economica avevano già parlato le Special Rapporteur della violenza contro le donne le sue cause e le sue conseguenze, del consiglio dei Diritti umani dell'ONU.

⁵⁷ C. Morini, Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste, Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 3, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iris.unisalento.it/bitstream/11587/480237/1/FSJ.3.2022.4.

sessuali, il traffico di donne e bambine, la prostituzione forzata, la pornografia, così come la violenza contro le donne immigranti sono tutti fenomeni che avvengono all'interno della comunità e per mezzo di essa, a causa del suo silenzio e della sua indifferenza che viene percepita come una forma di legittimazione indiretta. Ed infine la violenza contro le donne viene altresì perpetuata dallo Stato mediante la sua azione, così come attraverso la sua inazione. Lo stato è responsabile della violenza durante i conflitti armati di cui lo stupro etnico è divenuto la manifestazione più eclatante, ma diviene altrettanto colpevole quando non porta avanti politiche di prevenzione del fenomeno. Quando ponendosi inadempiente rispetto ai doveri internazionale non traduce in leggi effettive le direttive contro la violenza. Eppure, gli obblighi dello stato nel contrastare le varie forme di violenza sono chiare e ricorrenti nelle numerose raccomandazioni *dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite* e in quelle del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa e nei rapporti *dello Special rapporteur sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze*. Lo stato ha il compito di prevenire la violenza, proteggere le vittime, risarcirle per i danni che hanno subito e punire i colpevoli per tutte le forme di violenze che hanno inflitto. Ai governi nazionali viene pertanto chiesto di superare quella dicotomia storica tra pubblico e privato abbandonando la concezione minimalista tipica dello stato liberale. Di assumersi le proprie responsabilità come riproduttore delle strutture di potere tra generi presenti all'interno della società. Di vigilare sui retaggi culturali, ostacolarli ed al contrario farsi promotore di un cambio all'interno della società affinché possa finalmente, essa stessa, godere dell'effettiva parità tra uomo e donna. La prevenzione, la protezione, la punizione e il risarcimento vengono richiesti su tre differenti livelli. L'*empowerment* della donna deve avvenire all'interno della famiglia e della comunità e parimenti a livello statale e transnazionale. Il livello transnazionale viene inserito negli ultimi anni caratterizzati da ampi

flussi migratori.⁵⁸ Vittime delle violenze transnazionali sono le donne appartenenti ad un sottogruppo vulnerabile, ovvero, le donne migranti che vivono quella che viene definita una discriminazione multipla⁵⁹. La donna migrante dovrà spesso fronteggiare forme di violenza all'interno della famiglia dalle quali sarà maggiormente difficile sottrarsi qualora il suo permesso di soggiorno risulti vincolato a quello del marito. Inoltre, potrebbero altresì verificarsi casi di discriminazione e di violenza all'interno delle comunità d'origine ricreatesi nel nuovo paese. Non di rado quest'ultime si presentano legate a sistemi culturali fortemente sessisti e patriarcali dai quali uno Stato d'accoglienza impreparato non è in grado di proteggerle. Esempio di questa multipla vulnerabilità sono le mutilazioni genitali femminili, fenomeno di violenza che coinvolge la bambina a livello di famiglia, comunità, stato ed anche a livello transnazionale⁶⁰.

Ciò che pertanto emerge esaminando anche la questione della violenza contro le donne migranti è come in qualsiasi forma venga inflitta, la violenza si dimostra sempre come esercizio di potere destinato ad annientare la personalità della donna. Oltre a manifestarsi in differenti forme, la violenza contro le donne è anche un fenomeno trasversale: colpisce donne appartenenti a tutti gli strati sociali della società e non è il prodotto, come erroneamente si immagina, di marginalità e discriminazione. È inoltre diffuso all'interno di culture molto diverse tra loro anche se per mezzo di dinamiche proprie e differenti. C'è violenza contro le donne nelle comunità islamiche

⁵⁸ Milena Anzani, Concetti di femmicidio e femminicidio, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova, consultato il 07/01/2024

⁵⁹ Varie forme di discriminazioni associate ad un'appartenenza multipla del soggetto che pertanto si trova a fronteggiare una maggiore vulnerabilità.

⁶⁰ Nel 1995 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) ha elaborato la definizione convenzionale di "mutilazione femminile" in base alla quale possono essere ritenute tali "tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale degli organi genitali femminili esterni o altri danni agli organi genitali femminili, compiute per motivazioni culturali o altre motivazioni non terapeutiche".

delle isole Figi così come nelle metropoli “laiche” delle capitali europee. Comprendere come la violenza contro le donne in tutte le sue molteplici forme sia un fenomeno che non incontra confini geografici o ostacoli sociali, aiuterà a concepirlo in tutta la sua portata globale; guardare ad esso come ad un indicatore della condizione femminile ci permetterà di cogliere la sua vera natura strutturale. La violenza contro le donne è il prodotto delle culture maschiliste e della società fortemente patriarcali. La prova di ciò è riscontrabile nella quasi totale assenza di fenomeni di violenza contro le donne all’interno di quelle società che annoverano tra i loro valori basici, l’effettiva parità tra i due generi⁶¹.

2.1.2. l’Italia: non è un paese per donne

Come abbiamo visto, violenza nei confronti delle donne ha assunto importanza all’interno delle agende politiche nazionali dei paesi europei soltanto a partire dagli anni ’90. Il cambiamento adoperato dai governi è stato principalmente il prodotto della pressione esercitata dalle ONG occupate nella lotta per l’affermazione dei diritti delle donne. La piaga della violenza è diffusa praticamente in tutti i paesi europei. Tuttavia, sussistono notevoli differenze tra paesi appartenenti a diverse aree geografiche. In ragione di ciò, gli stati potrebbero essere raggruppati in due gruppi: i paesi della zona settentrionale ed occidentale dell’Europa che hanno raggiunto alti standard sia a livello legislativo che nelle politiche di fatto, ed i paesi dell’area mediterranea che sembrano ancora annaspire nel tentativo di affrontare con vigore la questione. Tali differenze riflettono sostanzialmente un diverso atteggiamento da parte di ogni stato nell’affrontare la tematica della violenza sulle donne, un differente livello di coscienza del problema da parte della società ed infine, una diversa struttura nazionale di welfare. L’Italia

⁶¹ Ginocidio. Daniela Danna

resta indietro su tutti e tre gli aspetti dal momento che sedimenta da decenni in basso a tutte le classifiche sui diritti, le tutele, e l'empowerment delle donne. Come sempre in queste situazioni il principale artefice di esiti tanto disastrosi è lo Stato. La violenza contro le donne è solo uno dei tanti esempi che ci dimostra l'arretratezza del nostro sistema politico e culturale. Il *delitto d'onore* è stato abrogato nel nostro Codice penale solamente nel 1981. Il reato d'omicidio in questione se "giustificato" da una motivazione soggettiva legata alla salvaguardia di una particolare forma di onore, godeva di una notevole attenuante sia che la vittima fosse il coniuge sia che fosse la sorella o la figlia. Insieme al delitto d'onore venne inoltre abolito il *matrimonio riparatore* che invece permetteva l'estinzione stessa del reato di violenza carnale qualora lo stupratore avesse acconsentito a sposare la sua vittima se minorenni. Fu necessario attendere fino al 1996 per poter considerare il reato di violenza carnale come forma di delitto contro la persona e non più come reato contro la morale pubblica e il buon costume.

In anni più recenti le istituzioni politiche hanno cominciato a rivolgersi anche ad altre forme di violenza contro le donne. È del 2009 la legge n. 38 *misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alle violenze sessuali ed in tema di atti persecutori* che ha introdotto l'art. 612 bis del Codice penale, reato di atti persecutori.⁶² La legge ha inoltre dato l'avvio al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking che sarà in vigore fino al 2013. Partorito in collaborazione con il ministero delle pari opportunità il piano è incentrato sulla tematica della prevenzione e della lotta contro la violenza sulle donne. Al fine di raggiungere questo obiettivo il piano riconosce l'esigenza di monitorare il fenomeno e l'urgenza di potenziare i centri antiviolenza e di introduzione misure specifiche a sostegno delle vittime.

⁶² G. Viggiani, La violenza domestica e di appuntamento verso donne LBT nell'Unione Europea,

Chrome-

extension://efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://iris.unibs.it/bitstream/11379/477667/1/Research%20book%20ita.pdf

Individua inoltre, nella necessità di formare gli operatori una delle principali soluzioni in tema di protezione e recupero delle vittime. Un piano nazionale che si dimostra capace di determinare i punti salienti della questione ma che, ciò nonostante, non dispone nessun fondo economico necessario al raggiungimento degli scopi previsti. Ci si chiede pertanto, come si possa ritenere una politica sociale di contrasto alla violenza contro le donne concreta ed effettiva se essa non può usufruire di nessun tipo di finanziamento economico? Come è possibile tollerare ancora di fronte a tante denunce, tanti reclami e purtroppo tante vittime, l'assoluta indifferenza da parte delle istituzioni? Eppure, come si diceva, l'interesse mediatico nei confronti della violenza sulle donne è cresciuta enormemente in Italia negli ultimi anni. È probabile immaginare che tale attenzione se diffusa su differenti livelli e se esercitata con continuità potrebbe trasformarsi in concreta istanza politica, come la storia di Ciudad Juarez insegna. A questo proposito bisogna sottolineare come questa nuova attenzione esercitata dai media possa a volte risultare fuorviante se presentata in modo del tutto casuale. Il termine femmicidio⁶³ comincia a essere utilizzato in relazione ad alcuni omicidi di donne ma non di rado viene presentato come elemento svincolato dalla violenza. D'altra parte, quest'ultima non viene mai pubblicamente denunciata come fenomeno sociale ma sempre come affare privato, come un problema inerente alla coppia. La principale lacuna dell'Italia sembra essere dunque ancora una volta la poca conoscenza del fenomeno e l'assoluta mancanza di coscienza a riguardo. L'assenza di dati sugli omicidi di donne perché donne rimane la prova più palese di ciò. È improbabile ipotizzare una reale prevenzione di un crimine se non si riconoscono le circostanze più frequenti in cui questo si presenta. Risulta impossibile riuscire a predisporre politiche efficienti senza conoscere la portata reale del fenomeno.

⁶³ Qui inteso come femmicidio ovvero, l'omicidio delle donne.

2.1.3. L'effetto mediatico di Giulia Cecchettin

Il tragico caso di Giulia Cecchettin ha inizio con la sua scomparsa l'11 novembre, quando lei e il suo ex fidanzato Filippo Turetta, entrambi studenti di Ingegneria Biomedica e di 22 anni, non diedero più segni di vita. L'attenzione delle indagini si concentrò presto su Turetta, specie dopo il ritrovamento di un video che lo mostrava aggredire Cecchettin, portandola via con la forza. La ricerca dei due giovani si estese in più regioni e oltre i confini nazionali, fino a quando il corpo di Giulia fu scoperto il 18 novembre in Friuli, e Turetta fu arrestato il giorno successivo in Germania.

Giulia viveva a Vigonovo, vicino a Venezia, e stava per laurearsi all'Università di Padova. La sua relazione con Turetta era terminata, ma i due continuavano a vedersi per motivi di studio. La sera della sua scomparsa, Turetta l'aveva prelevata in auto per trascorrere del tempo insieme, ma dopo l'ultimo messaggio inviato da Cecchettin alla sorella, di lei si persero le tracce.

Dopo l'allarme dato da un testimone che aveva assistito a una lite tra una coppia e la successiva sparizione dei due, le ricerche si intensificarono, portando alla tragica scoperta del corpo di Giulia, segnato da ferite mortali. Turetta, dopo una settimana di fuga, fu arrestato in Germania grazie alla collaborazione internazionale tra forze dell'ordine e ha confessato l'omicidio.

Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana, catalizzando l'attenzione su un problema endemico di violenza di genere nel Paese. Questo tragico evento ha evidenziato la necessità di un'azione più incisiva e di soluzioni concrete per

combattere la violenza contro le donne. Il passato conservatore e le leggi discriminatorie⁶⁴ hanno contribuito a creare un terreno fertile per la violenza di genere.⁶⁵

⁶⁴ Le lotte femministe degli anni '70 e '80 hanno svolto un ruolo fondamentale, consentendo alle donne di acquisire diritti cruciali attraverso legislazioni come la legge sul divorzio, sull'aborto e le norme a tutela delle madri lavoratrici. Questo periodo, caratterizzato da cambiamenti significativi e riforme istituzionali, ha rappresentato un'epoca in cui le donne erano ancora largamente emarginate e prive di protezioni.

Una figura emblematica come Franca Viola ha giocato un ruolo chiave nel cambiamento di rotta della storia, dimostrando l'importanza della resistenza individuale contro le convenzioni sociali ingiuste. Nel Codice penale italiano dell'epoca, noto come Codice Rocco dal nome del giurista Alfredo Rocco che lo redasse, erano presenti norme fortemente discriminatorie nei confronti delle donne. Tali leggi includevano sanzioni severe per l'adulterio femminile, la visione delle donne come incapaci di gestire autonomamente i propri beni e le responsabilità legali, e la possibilità per i familiari maschi di esercitare su di esse una tutela legale.

Due disposizioni legali particolarmente odiosi erano il matrimonio riparatore e il delitto d'onore, entrambi abrogati solo nel 1981. Il matrimonio riparatore, previsto dall'articolo 544 del Codice penale, estingueva i reati sessuali se l'autore sposava la vittima, anche in presenza di concorrenti nel reato. Il delitto d'onore, invece, consentiva di commettere omicidi per salvaguardare l'onore proprio o della famiglia in contesti relazionali, familiari o matrimoniali.

Franca Viola, nata nel 1947 ad Alcamo in Sicilia, diventò un simbolo di resistenza quando rifiutò di sposare il suo rapitore e aggressore, Filippo Melodia, nonostante le pressioni sociali e legali che avrebbero potuto costringerla a tale unione per "riparare" al danno subito. Il suo coraggioso rifiuto, espresso con le parole "Io non sono di proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce", ha segnato una svolta importante nella lotta per i diritti delle donne in Italia, contribuendo a sensibilizzare l'opinione pubblica e a modificare le leggi ingiuste che le riguardavano.

⁶⁵ M. Ranellone, Violenza di genere in Italia: il femminicidio di Giulia Cecchettin scuote l'opinione pubblica, , Junior Policy Analyst, recuperato da <https://mondointernazionale.org/focus-allegati/violenza-di-genere-in-italia-il-femminicidio-di-giulia-cecchettin-scuote-lopinione-pubblica> , consultato il 15/02/2024

Un aspetto cruciale che necessita di attenzione è l'assenza di dati aggiornati sulla violenza contro le donne. Tale lacuna è stata evidenziata in un report dal Mediterranean Institute for Investigative Reporting (MIIR), in collaborazione con varie redazioni parte del European Data Journalism Network (EDJNet), tra cui Deutsche Welle, El Confidencial, Civio e OBCT⁶⁶. Queste organizzazioni hanno tentato di creare una mappa aggiornata dei dati sulla violenza di genere in Europa per gli anni 2020-2021. Il report mette in luce un "buco nero" di informazioni, dato che l'Unione Europea non ha rilasciato dati ufficiali successivamente al 2018. Nel 2020, l'European Institute for Gender Equality (EIGE) ha avviato un nuovo studio con l'obiettivo di raccogliere dati e condurre ricerche sul tema, ma i risultati saranno disponibili solo in questo 2024. Questo intervallo senza dati significa che l'Europa è riasta senza informazioni aggiornate in questo ambito per anni, il che può rappresentare un ostacolo significativo per l'elaborazione di politiche pubbliche efficaci.

L'ampia risonanza mediatica e la forte reazione dell'opinione pubblica al tragico caso di Giulia Cecchettin possono essere attribuite a diversi fattori chiave che hanno contribuito a distinguere questo episodio da altri femminicidi, generando un'attenzione sostenuta e un'impatto emotivo profondo sulla società italiana:

- Punto di svolta nei femminicidi: il femminicidio di Cecchettin ha rappresentato un punto di svolta, marcando un "prima e dopo" nella percezione e nell'attenzione dedicata ai femminicidi in Italia. Questo evento ha catalizzato l'attenzione su una problematica sociale profondamente radicata, sollecitando una riflessione più ampia sull'urgenza di affrontare la violenza di genere con misure più efficaci.

⁶⁶ European Data Journalism Network, In Europa si combatte una guerra (non dichiarata) contro le donne, recuperato da https://www.europeandatajournalism.eu/it/cp_data_news/in-europa-si-combatte-una-guerra-non-dichiarata-contro-le-donne/ consultato il 15/02/2024

- **Notiziabilità e realtà fuse:** Il caso ha raggiunto un livello di notiziabilità tale da fondersi con la realtà, creando una sovrapposizione tra le reazioni dei media e dell'opinione pubblica. La costante presenza nei media e l'attenzione sostenuta hanno contribuito a mantenere alto l'interesse e la sensibilizzazione verso il caso.
- **Empatia e identificazione:** L'età dei protagonisti, la circostanza che Giulia stesse per discutere la sua tesi, e l'appartenenza sociale a una famiglia di estrazione piccolo-medio borghese hanno generato un forte senso di empatia e identificazione nel pubblico. Questi elementi hanno reso la tragedia particolarmente vicina e comprensibile alla maggior parte delle persone, amplificando l'angoscia e l'attenzione su di essa.
- **Coincidenza con la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne:** La vicenda si è svolta in prossimità del 25 novembre, amplificando l'impatto emotivo e sociale del caso e integrandosi nelle riflessioni e nelle manifestazioni legate a questa giornata significativa.
- **Ruolo di Elena Cecchettin:** L'intervento pubblico di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha avuto un ruolo cruciale nel modulare la reazione mediatica e pubblica. La sua capacità di comunicare il dolore personale trasformandolo in un atto politico ha permesso di focalizzare l'attenzione sulle questioni di fondo legate alla violenza di genere, piuttosto che sui dettagli morbosi spesso associati a questi casi.
- **Meno enfasi sui dettagli morbosi:** Rispetto ad altre tragedie simili, il caso di Giulia Cecchettin ha visto una minore enfasi sui dettagli morbosi, grazie all'intervento della famiglia e in particolare della sorella. Questo approccio ha permesso di mantenere il focus sulle questioni più ampie legate ai femminicidi e sulle implicazioni sociali e culturali del fenomeno.

In sintesi, la combinazione di questi fattori ha generato una reazione eccezionalmente forte e unita da parte dell'opinione pubblica e dei media, spingendo a una riflessione più profonda e a un dibattito nazionale sull'importanza di affrontare e prevenire la violenza di genere in Italia.

2.1. I passi fatti a livello giuridico

2.1.1. La Conferenza di Pechino

La IV Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995 è stata un punto di svolta nella promozione dei diritti delle donne a livello globale. Durante questa conferenza, è stata ribadita l'importanza fondamentale dei diritti delle donne come parte integrante dei diritti umani universali e inalienabili. È stato sottolineato il principio di pari opportunità tra i generi e la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata.⁶⁷ Un aspetto cruciale emerso durante la conferenza è stato il ruolo significativo dei media nel plasmare le percezioni e le rappresentazioni delle donne nella società. È stata approvata la Piattaforma dei diritti delle donne nell'ambito della comunicazione e dei media, che ha posto l'accento su due obiettivi chiave: aumentare la partecipazione delle donne nei processi decisionali relativi alla comunicazione e promuovere un'immagine equilibrata e non stereotipata delle donne nei media.

⁶⁷ S. Bonacini, Linee Guida per una corretta comunicazione sul tema della violenza di genere, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2019/11/Silvia-Bonacini-.pdf

La Conferenza di Pechino del 1995 si distingue come il manifesto politico di maggior spicco su questa tematica⁶⁸, un'occasione in cui delegati da vari continenti hanno riconosciuto l'importanza di adottare una prospettiva femminile nella visione globale. Alla conferenza hanno partecipato 5.307 delegati ufficiali e 3.824 rappresentanti di ONG, con la presenza di 3.200 addetti ai lavori dei media e 4.041 giornalisti da 124 paesi. In dettaglio, 841 partecipanti erano dalla Cina, 1.468 da 18 nazioni asiatiche, 1.210 da Europa e Australia, 268 dall'Africa, 134 dal Medio Oriente, e 829 da USA e Canada. Parallelamente, al Forum delle ONG di Huairou hanno preso parte 31.000 donne di oltre 2.000 organizzazioni da 200 nazioni. L'evento ha enfatizzato l'importanza dell'uguaglianza di genere come priorità globale, ribadendo i diritti delle donne come diritti umani essenziali, la cui violazione rappresenta un'infrazione delle libertà fondamentali, affermando il valore universale dell'uguaglianza di opportunità e della non discriminazione in ogni ambito della vita. I governi presenti hanno dichiarato la loro determinazione a promuovere l'uguaglianza, lo sviluppo, e la pace per tutte le donne, ascoltando le loro diverse voci e riconoscendo i loro ruoli e condizioni di vita, ispirati dalle speranze riposte nelle giovani generazioni. Nonostante i progressi in alcuni settori negli ultimi dieci anni, le disuguaglianze persistono e numerosi ostacoli rimangono, impattando negativamente sul benessere di tutta la società. Al di là del riconoscimento teorico, i governi si sono impegnati a eliminare gli ostacoli pratici all'uguaglianza di genere, adottando misure concrete per potenziare le donne e favorirne il progresso, riconoscendo il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione, e opinione, rispondendo così ai bisogni morali, etici, spirituali, e intellettuali sia delle donne che degli uomini, individualmente e collettivamente, e assicurando loro la possibilità di realizzare pienamente il proprio potenziale nella società.

⁶⁸ Ministero degli Interni. (1995). Dichiarazione di Pechino. Recuperato da https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/17/0821_Dichiarazione_di_Pechino.pdf

Tra gli obiettivi primari si sottolinea l'indispensabile partecipazione e contributo di tutti i settori della società civile, specialmente dei gruppi femminili e delle reti associative, nel rispetto della loro autonomia, in collaborazione con i governi.

Durante la Conferenza, è stata adottata la "Piattaforma d'Azione", un manifesto programmatico articolato in tre sezioni e diviso in dodici "aree di intervento critico". Questa strutturazione mira a delineare chiaramente sia le problematiche sia gli obiettivi strategici che governi, enti internazionali e la società civile sono chiamati a perseguire per realizzare gli scopi dell'evento. Il documento stabilisce l'intento di "promuovere l'attuazione di strategie future per il progresso femminile e l'eliminazione di ogni barriera che ostacola la partecipazione attiva delle donne in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, attraverso una partecipazione piena ed equa ai processi decisionali in ambito sociale, culturale e politico.⁶⁹Ciò implica anche l'adozione del principio di condivisione di potere e responsabilità tra donne e uomini nelle famiglie, nei posti di lavoro e nelle comunità a livello nazionale e internazionale. La parità di genere rientra nei diritti umani ed è indispensabile per la giustizia sociale, rappresentando inoltre un prerequisito cruciale per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. Una cooperazione rinnovata, fondata sulla parità tra i sessi, è essenziale per uno sviluppo sostenibile che benefici gli individui".⁷⁰

Il piano d'azione dettagliato per i governi prevede la promozione di un'adeguata mobilitazione di risorse a livello nazionale e internazionale, oltre alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per i paesi in via di sviluppo attraverso meccanismi finanziari diversificati, incluse le fonti multilaterali e private, a supporto del progresso femminile. Questo include l'investimento in

⁶⁹ Ibidem

⁷⁰ Ibidem

risorse finanziarie per potenziare le capacità delle istituzioni a tutti i livelli - nazionale, subregionale, regionale e internazionale; la promozione dell'autonomia economica femminile, soprattutto tramite l'occupazione, e l'eliminazione dell'aggravarsi del fardello della povertà sulle donne, affrontando le cause strutturali della povertà attraverso modifiche nelle strutture economiche che garantiscano a tutte le donne un accesso equo, come attori chiave dello sviluppo, alle risorse produttive, alle opportunità e ai servizi pubblici.

Nella cornice della Conferenza di Pechino, si evidenziano due concetti fondamentali, delineati come pilastri del manifesto degli obiettivi perseguiti: l'empowerment, ovvero l'investitura di autorità e potere alle donne in ambito familiare, sociale e politico, e il mainstreaming di genere, che incoraggia l'integrazione della prospettiva femminile nelle pratiche istituzionali e governative. In questo contesto, gli Stati sono chiamati a garantire alle donne una vita esente da ogni forma di violenza, adempiendo al cosiddetto "obbligo delle 5 P": promuovere una cultura di non discriminazione femminile; prevenire qualsiasi azione violenta maschile nei confronti delle donne; proteggere le donne desiderose di sottrarsi alla violenza maschile; perseguire legalmente i crimini perpetrati contro le donne; e fornire risarcimento, non solo economico, alle vittime di tali violenze⁷¹.

Il Programma stabilisce con precisione i doveri degli Stati nazionali, promuovendo l'attuazione degli obiettivi attraverso vari enti e istituzioni, in particolare nel settore privato, e, ove necessario, agendo come catalizzatori per l'elaborazione di nuovi programmi. A livello nazionale, per l'effettiva realizzazione del Piano d'azione, gli Stati devono istituire o rendere più efficaci i meccanismi esistenti a un livello superiore, promuovendo iniziative intra e interministeriali, assicurando risorse adeguate e personale qualificato, e fondando altre

⁷¹ Di Stefano A., *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa*, vol. 6, n. 1, 2012, p. 184.

istituzioni dotate del mandato e delle competenze per sostenere e ampliare la partecipazione femminile.

Le problematiche legate all'attuazione della Piattaforma sono oggetto di discussione annuale da parte della Commissione ONU sulla condizione delle donne (CSW), che ha ratificato "conclusioni concordate" relative a ciascuna delle dodici aree critiche. L'importanza politica dei documenti sanciti nella Conferenza di Pechino è innegabile, avendo offerto un forum per il dibattito su questioni controverse, attraverso una varietà di prospettive culturali, nel segno di una condivisione di principi universalmente riconosciuti.

Riguardo alla discussione sui "diritti sessuali", è significativo notare come questa si sia conclusa con un compromesso che ha coinvolto tutti i Governi partecipanti, i quali, pur non unificandosi su una terminologia comune, hanno delineato il diritto fondamentale delle donne di controllare la propria sessualità.⁷²

Nell'ottica di una maggiore protezione delle donne, la Piattaforma d'azione sollecita l'eliminazione delle normative punitive nei confronti delle donne che ricorrono all'aborto illegale, proponendo un approccio particolarmente progressista per molti degli Stati partecipanti.⁷³

⁷² C. Carletti e M. Pagliuca, Parità ed empowerment di genere: Strumenti giuridici, programmi e politiche internazionali, regionali e nazionali. Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/10/pari-capo.pdf](https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/10/pari-capo.pdf)

⁷³ Biancheri, R., & Spatari, G. (s.d.). La situazione italiana a un quarto di secolo dalla Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino: Il gap di genere tra ostacoli nel mondo del lavoro e stereotipi culturali. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.edizioniets.com/priv_file_libro/3581.pdf](https://www.edizioniets.com/priv_file_libro/3581.pdf)

Nel giugno del 2000, rappresentanti governativi si sono riuniti in una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riesaminare i programmi delineati nella Piattaforma d'Azione. È emerso che non tutti gli Stati hanno abrogato le leggi discriminatorie, ciò che contraddice il principio di inalienabilità dei diritti umani, sviluppato anche rispetto alle priorità concesse alle pratiche sociali, religiose e culturali legate ai diritti umani. Per decenni, l'obiettivo primario è stato quello di condannare le pratiche nocive per le donne, giustificate in base a religione e cultura, affermando che, in caso di conflitto tra i diritti umani delle donne e le pratiche culturali e religiose, i diritti umani delle donne debbano avere la prevalenza. Pertanto, il tema della violenza varia a seconda del contesto sociale e culturale di riferimento, sottolineando l'essenzialità di adeguare gli standard internazionali alle realtà locali per contrastare con maggiore efficacia i cosiddetti crimini motivati culturalmente.⁷⁴

2.2.2. La convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul affronta la violenza contro le donne in tutte le sue forme⁷⁵, compresi, ma non limitati a, violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, sia negli spazi pubblici che privati.⁷⁶ Inoltre, si occupa specificamente della violenza domestica, definendola

⁷⁴ C. Carletti e M. Pagliuca, Parità ed empowerment di genere: Strumenti giuridici, programmi e politiche internazionali, regionali e nazionali. Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglefindmkaj/https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/10/pari-capo.pdf](https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/10/pari-capo.pdf)

⁷⁵ Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, eleven Maggio 2011, CM (2011) 49 final, CETS no. 210

⁷⁶ Di Stefano A., la Convenzione di Istanbul del consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Dir. pen. cont. Milano p. 1

come violenza che si verifica all'interno della famiglia o della unità domestica, indipendentemente dal fatto che l'aggressore condivida o meno la stessa residenza con la vittima. Questa definizione ampia e inclusiva mira a garantire che nessuna forma di violenza basata sul genere sfugga al raggio d'azione della Convenzione.⁷⁷ Adottata il 11 maggio 2011 a Istanbul, si propone di proteggere le donne da ogni forma di violenza e di prevenire, perseguire ed eliminare tali fenomeni. Il suo obiettivo è anche quello di contribuire all'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e di promuovere la parità di genere effettiva.

La Convenzione impone agli Stati di adottare misure legislative e di altro tipo per garantire che tutti gli individui, in particolare le donne, possano vivere liberi dalla violenza, senza subire discriminazioni di alcun tipo. Queste misure devono essere garantite senza discriminazioni basate su sesso, genere, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale o sociale, appartenenza a minoranze nazionali, censo, nascita, orientamento sessuale, identità di genere, età, condizioni di salute, disabilità, stato matrimoniale, stato di migrante o rifugiato, o su qualsiasi altra condizione.

Gli Stati sono altresì tenuti a adottare misure per esercitare la dovuta diligenza nella prevenzione, nell'indagine, nella punizione dei responsabili e nel risarcimento delle vittime di atti di violenza perpetrati da soggetti non statali, inclusi quelli che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

Le Parti sono tenute a promuovere attivamente cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e ogni pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli di genere.

⁷⁷ Baldry A.C., *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, Milano, 2014, p. 22.

Inoltre, devono adottare misure legislative e di altro tipo per impedire qualsiasi forma di violenza contemplata dalla Convenzione, commessa da persone fisiche o giuridiche.

Le Parti devono garantire una formazione adeguata per i professionisti che lavorano con le vittime o gli autori di violenza, includendo la prevenzione e il riconoscimento della violenza, la promozione dell'uguaglianza di genere, i diritti e i bisogni delle vittime, nonché la prevenzione della rivittimizzazione.

Devono istituire o sostenere programmi mirati agli autori di violenza domestica per prevenire nuovi episodi e cambiare i modelli comportamentali violenti.

Le Parti devono adottare le misure necessarie per proteggere tutte le vittime da ulteriori atti di violenza e garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e altre entità competenti.⁷⁸

È essenziale che le Parti promuovano o attuino regolarmente campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione del pubblico sulle diverse forme di violenza contemplate dalla Convenzione e sulle loro conseguenze sui bambini, nonché sull'importanza della prevenzione. Devono anche garantire una vasta diffusione delle informazioni sulle misure disponibili per prevenire la violenza inclusa nella sfera di applicazione della Convenzione.

Per garantire l'efficacia e il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione, è stato istituito un meccanismo di monitoraggio internazionale, il GREVIO⁷⁹. Questo organo è incaricato di

⁷⁸ S. Bonacini, Linee Guida per una corretta comunicazione sul tema della violenza di genere, file:///C:/Users/UTENTE/OneDrive/Desktop/TESI%20MAGISTRALE/Silvia-Bonacini-.pdf

⁷⁹ Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, un organo di esperti indipendenti incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, comunemente nota come Convenzione

valutare il grado di conformità degli Stati con le disposizioni della Convenzione, attraverso l'esame di rapporti nazionali, visite in loco e dialoghi con le autorità statali e le organizzazioni della società civile.

Nonostante l'importanza e l'ambizione della Convenzione di Istanbul, la sua attuazione rimane una sfida in molti paesi, dovuta a resistenze culturali, mancanza di risorse, e barriere legislative. Tuttavia, il trattato continua a rappresentare uno standard internazionale avanzato per la lotta contro la violenza di genere, offrendo un modello legislativo e un insieme di pratiche da seguire per proteggere i diritti delle donne e promuovere una società più giusta ed equa.⁸⁰

La Convenzione di Istanbul si fonda su principi fondamentali che includono:

- Considerare la violenza di genere contro le donne e la violenza domestica come violazioni dei diritti umani e della sicurezza delle vittime.
- Adottare un approccio integrato che tenga conto delle relazioni tra le vittime, gli autori, i bambini e il contesto sociale più ampio.
- Evitare la vittimizzazione secondaria delle persone coinvolte.
- Promuovere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza.

di Istanbul. GREVIO valuta come gli Stati parte implementano le disposizioni della Convenzione al fine di proteggere le donne dalla violenza e promuovere la parità di genere. Il gruppo esamina i rapporti nazionali presentati dagli Stati, conduce visite nei paesi e prepara rapporti di valutazione con raccomandazioni per azioni future.

⁸⁰ Senato della Repubblica, Legislatura 17^a - Dossier n. 29, https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h2_h22

- Fornire una gamma completa di servizi di protezione e supporto, se necessario, in un unico luogo.
- Soddisfare i bisogni specifici delle persone vulnerabili, inclusi i minori vittime di violenza.⁸¹

2.2.3. Il Manifesto di Venezia e GiULiA Giornaliste

Il 25 novembre 2017, a Venezia, è stato sottoscritto il Manifesto per il rispetto e la parità di genere nell'informazione, promosso dalle commissioni Pari Opportunità di Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana)⁸² e Usigrai (Sindacato dei Giornalisti Rai)⁸³, insieme al Sindacato Giornalisti Veneto e all'associazione GiULiA Giornaliste, acronimo di *Giornaliste Unite Libere*

⁸¹ Senato della Repubblica, Legislatura 17^a - Dossier n. 29, https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h2_h22

⁸² organizzazione sindacale principale che rappresenta i giornalisti italiani. Fondata nel 1908, la FNSI ha l'obiettivo di tutelare i diritti professionali e lavorativi dei giornalisti, promuovendo la libertà di stampa, l'etica giornalistica e la qualità dell'informazione. Attraverso la contrattazione collettiva, la FNSI si impegna a garantire condizioni di lavoro eque per i giornalisti, occupandosi anche di formazione professionale e di temi legati alla sicurezza sul lavoro.

⁸³ sindacato specifico che rappresenta i giornalisti che lavorano per la Rai, la radiotelevisione pubblica italiana. Fondato nel 1961, l'Usigrai si dedica alla difesa dei diritti dei giornalisti Rai, alla promozione della qualità dell'informazione e al rispetto dell'etica professionale all'interno dell'azienda. L'Usigrai si occupa di negoziare i contratti di lavoro specifici per i suoi iscritti e di affrontare questioni legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza, alla formazione e all'evoluzione professionale dei giornalisti all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo.

Autonome, nata nel 2011 da una “ribellione”, scrivono loro stesse⁸⁴: un gruppo di giornaliste che non si riconosceva più nel modo in cui le donne erano raccontate dai media. Queste giornaliste si sono unite con lo scopo di modificare lo squilibrio informativo e utilizzare un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile.⁸⁵

Il cosiddetto "Manifesto di Venezia" presenta una serie di linee guida volte a modificare il linguaggio giornalistico, rendendolo meno sessista e sensibilizzando i professionisti dell'informazione sulla parità di genere. I firmatari del manifesto si impegnano a fornire un'informazione attenta, corretta e consapevole riguardo alla violenza di genere, evitando pregiudizi e stereotipi derivanti da condizionamenti culturali e sociali, al fine di promuovere la parità di genere.

Di conseguenza, sono stati introdotti dieci punti fondamentali da seguire quando si tratta di tematiche legate alle donne.⁸⁶

“1. inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e i minori;

⁸⁴ GiULiA Giornaliste, Stop Violenza: le parole per dirlo, Roma 2017

⁸⁵ M. Dell'Anno, Parole e Pregiudizi: il linguaggio dei media italiani nei casi di femminicidio, Luoghi interiori, Città di Castello, 2021, pag. 159-160

⁸⁶ Manifesto Delle Giornaliste E Dei Giornalisti Per Il Rispetto E La Parità Di Genere Nell'informazione Contro Ogni Forma Di Violenza E Discriminazione Attraverso Parole E Immagini, Venezia, 25/07/2017, recuperato da chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/0d8d3795eb7d18fd322e84ff5070484d.pdf

2. *adottare un comportamento professionale consapevole per evitare stereotipi di genere e assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate;*
3. *adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione professionale, sociale, culturale;*
4. *attuare la “par condicio di genere” nei talk show e nei programmi di informazione, ampliando quanto già raccomandato dall’Agcom;*
5. *utilizzare il termine specifico “femminicidio” per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della “sottovalutazione della violenza”: fisica, psicologica, economica, giuridica, culturale;* 6. *sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano “violenze di serie A e di serie B” in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza;*
7. *illuminare tutti i casi di violenza, anche i più trascurati come quelli nei confronti di prostitute e transessuali, utilizzando il corretto linguaggio di genere;*
8. *mettere in risalto le storie positive di donne che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno;*
9. *evitare ogni forma di sfruttamento a fini “commerciali” (più copie, più clic, maggiori ascolti) della violenza sulle donne;*
10. *nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare:*
 - a. *espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità femminili;*
 - b. *termini fuorvianti come “amore” “raptus” “follia” “gelosia” “passione” accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento;*

c. *l'uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale" o "oggetto del desiderio";*

d. *di suggerire attenuanti e giustificazioni all'omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con "perdita del lavoro", "difficoltà economiche", "depressione", "tradimento" e così via.*

e. *di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza, nel rispetto della sua persona."*

Questo non è un documento prescrittivo, è però una presa di coscienza. Anche se non sempre i giornalisti aderiscono al Manifesto e i punti vengono spesso violati.⁸⁷

Nel 2019, la delibera n. 157/19/CONS, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) approva il "Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech" nel contesto dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Questo regolamento mira a definire i principi e le disposizioni che i fornitori di tali servizi devono seguire per assicurare il rispetto della dignità umana e combattere le espressioni di odio.⁸⁸

Il comitato GiULiA ha espresso una serie di considerazioni nel 2022 riguardanti il regolamento proposto dall'Agcom per contrastare l'odio e le discriminazioni nei media.

⁸⁷ M. Dell'Anno, *Parole e Pregiudizi: il linguaggio dei media italiani nei casi di femminicidio*, Luoghi interiori, Città di Castello, 2021, pag. 163

⁸⁸ AGCOM, *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, 2019, recuperato da <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Allegato+23-5-2019+1558628852738/5908b34f-8c29-463c-a7b5-7912869ab367?version=1.0>

GiULiA ha evidenziato diverse forme di discriminazione presenti nei media, inclusi gli stereotipi sessisti e una narrazione della violenza di genere che tende a colpevolizzare la vittima e minimizzare le responsabilità degli autori della violenza. Inoltre, ha sottolineato come i media spesso trattino la violenza in modo sensazionalistico, a scopo di audience e click, alimentando un circolo vizioso di odio di genere amplificato dai social media.

Il comitato ha elogiato il regolamento proposto dall'Agcom per la sua intenzione di sanzionare le condotte dei media che contribuiscono alla perpetrazione di discriminazioni, stereotipi e incitamento all'odio. In particolare, ha apprezzato l'inclusione nella definizione di hate speech delle espressioni che giustificano o minimizzano la violenza, evidenziando come ciò sia spesso presente nei media, ad esempio nei racconti delle violenze sessuali o nei casi di femminicidio.

GiULiA ha sottolineato due punti cruciali del regolamento proposto dall'Agcom: l'articolo 1 comma i) che include le espressioni volte a giustificare o minimizzare la violenza nella definizione di hate speech, e l'articolo 4 comma 2 a) che vieta i programmi di informazione e intrattenimento contenenti espressioni verbali o visive che legittimano la violenza, l'odio o la discriminazione.

Secondo GiULiA, questi punti riflettono lo spirito del Manifesto di Venezia del 2017, sottoscritto dall'organizzazione stessa e da altri enti, e sono in linea con gli obblighi etici dei giornalisti. Il comitato ritiene che il regolamento dell'Agcom abbia compreso correttamente che le espressioni che contribuiscono a perpetuare stereotipi discriminatori costituiscono un elemento del discorso d'odio.

Infine, GiULiA ha sottolineato che, pur riconoscendo il diritto di cronaca e la libertà di espressione, tali diritti non possono essere esercitati a discapito della dignità umana.⁸⁹

Durante un intervento per l'Associazione Giulia-Giornaliste, Silvia Garambois ha evidenziato due principali criticità nel "Testo unico dei servizi di media audiovisivi" da una prospettiva femminile: la rappresentazione delle donne nei media e l'attenzione alla violenza contro le donne. L'associazione, che conta circa 300 giornaliste professioniste e pubbliciste in Italia, si concentra sull'analisi del rapporto tra donne e media.

Un punto focale dell'intervento è stato la scarsa presenza femminile nei ruoli di esperte nei media italiani, con solo il 12% di rappresentazione rispetto al 26% della media internazionale, e una presenza ancora inferiore in programmi di informazione e intrattenimento. Inoltre, si è sottolineata la segregazione tematica delle donne nei ruoli legati alla cura della casa e della persona.

Garambois ha anche enfatizzato l'importanza di un uso della lingua che riconosca e valorizzi il ruolo sociale delle donne, criticando l'uso improprio che nasconde l'eccellenza femminile e perpetua la discriminazione.

Riguardo alla violenza contro le donne, l'intervento ha richiamato l'attenzione sulle linee guida dell'AgCom e del Parlamento europeo che denunciano l'erotizzazione della violenza e

⁸⁹ Recuperato da chrome-extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.agcom.it/documents/10179/29466294/Allegato+3-3-2023+1677851407107/d70d3d4e-d00a-45e9-aad5-bd04436ccd22?version=1.0

l'oggettualizzazione delle donne nei media come dannose. È stato citato l'articolo 5 bis della Carta dei Doveri dei giornalisti, che incoraggia un approccio rispettoso e consapevole nella copertura di notizie riguardanti violenza, discriminazione o questioni di genere, evitando la spettacolarizzazione della violenza.

In conclusione, Garambois ha sollevato la questione se il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi" debba includere disposizioni specifiche che delineino un approccio corretto nella rappresentazione e nel linguaggio utilizzato per trattare la violenza contro le donne, similmente alle tutele aumentate per i minori.

2.3. Come vengono raccontati i femminicidi

2.3.1. Le morti annunciate

“Ci sono uomini che odiano le donne” (Repubblica, 03/09/0/2019)

È proprio il titolo del celebre romanzo di Stieg Larsson che Repubblica usa per parlare dell'uccisione di Adriana Signorelli⁹⁰, avvenuta a Milano, per mano del marito, Aurelio Galluccio. Signorelli, vittima di ripetute aggressioni, aveva attivato il "codice rosso" denunciando l'ennesima violenza subito la notte tra il 26 e il 27 agosto. Nonostante le sue intenzioni di rifugiarsi presso l'abitazione della figlia, Adriana non riuscì a sottrarsi al destino tragico che l'attendeva. Aurelio Galluccio aveva un passato criminale definito da episodi di

⁹⁰ M. Dell'Anno, Parole e pregiudizi, Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio, Città di Castello, 2021, pag. 112 - 126

violenza domestica, inclusi arresti e condanne per maltrattamenti verso la moglie. Il culmine di questa spirale di violenza si verificò nella notte dell'omicidio, quando, dopo una cena insieme durante la quale si stavano separando, Galluccio riuscì a entrare nell'abitazione di Signorelli. Sotto l'effetto di alcool e psicofarmaci, Galluccio sfondò la porta del bagno dove si era rifugiata la moglie, culminando nel suo omicidio.

Il caso di Adriana Signorelli mette in luce le criticità del sistema di protezione delle vittime di violenza domestica, in particolare l'efficacia del codice rosso e la capacità delle autorità di intervenire in modo tempestivo e adeguato.

La sua è stata una morte annunciata e nei media Gallucci è stato descritto come un uomo malvagio, con un linguaggio che lo deresponsabilizza. Mario Consani intitola il suo articolo *“Lo amo: la condanna di Adriana, uccisa a coltellate a Milano”* (04/09/2019). Mentre Milano Today *“Lei diceva di amarlo, mentre lui le ripeteva: “Ti ammazzo, ti faccio a fettine”, poi l'omicidio”* (04/09/2019). Da tutte le testate giornalistiche la loro storia viene descritta come una storia di abuso e violenza, una tragedia annunciata. Lui, uomo sempre violento ma con problemi di dipendenza, usati quasi come una scusante. Un uomo disperato ma innamorato della moglie. Signorelli invece viene quasi colpevolizzata della sua stessa morte perché viene rappresentata come una donna incapace di lasciarlo. Questo caso di cronaca nera ha però sollevato una polemica sull'inefficienza e la mancanza di risposte da parte delle autorità di fronte alla normativa in vigore nota come “Codice Rosso”⁹¹.

⁹¹ M. Dell'Anno, Adriana è stata uccisa per l'impotenza o per la negligenza dello Stato? recuperato da <https://www.libreriadelledonne.it/puntodivista/dallarete/adriana-e-stata-uccisa-per-limpotenza-o-per-la-negligenza-dello-stato/>

Un altro caso analogo è quello di Loredana Calì, 40 anni, uccisa sempre nel 2019 da suo marito Filippo Marrara. La sua morte viene descritta come una vendetta premeditata, in molti giornali viene fatta menzione anche all'onore e riportano il messaggio che l'assassino avrebbe mandato ad un suo amico "Filippo Marrara non passa per cornuto" giustificando l'omicidio, come quarant'anni fa era previsto dal nostro Codice penale⁹². Viene descritto come un delitto passionale, quasi come se la gelosia fosse un motivo valido per uccidere una donna, un modo per ammaestrarle strettamente collegato all'amore romantico.⁹³ Il delitto passionale amplia lo stereotipo che unisce i concetti di amore e passione e fornisce all'assassino un'attenuante perché ha agito in preda alla passione. È un'espressione estremamente pericolosa, in netto contrasto con la realtà dei fatti in cui la morte non ha niente a che vedere con l'amore. Tornando al caso di Loredana Calì, il marito viene descritto anche come "mostro spregevole", diverso dagli uomini comuni, i quali possono sentirsi sereni con sé stessi perché diversi da lui. Il problema di questa narrazione è che questi personaggi non sono mostri, sono solo figli del patriarcato. "QN" pubblica un articolo il 02 aprile 2019 in cui racconta l'evento secondo l'assassino, senza ovviamente un riscontro, che tende quali a colpevolizzare lei: *"La donna sembra fosse inginocchiata davanti a lui, implorandolo di non sparare, nell'estremo tentativo di salvarsi la vita, di perdonarla di averlo lasciato"*. L'utilizzo del verbo perdonare è sbagliato perché sembra che la donna abbia fatto male a lasciarlo, colpevolizza la vittima e ammonisce tutte le altre donne.⁹⁴

⁹² M. Dell'Anno, Parole e pregiudizi, Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio, Città di Castello, 2021, pag. 112 - 126

⁹³ C. Herrera Gomez, La violencia de genero y el amor romántico, Pikara Magazine, 2012

⁹⁴ M. Dell'Anno, Parole e pregiudizi, Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio, Città di Castello, 2021, pag. 112 - 126

In quasi tutti i casi di uomini violenti è presente una “vittimizzazione” della donna, negli ultimi anni ci sono state anche diverse campagne sociali per esortare le donne che non denunciano la violenza, si vuole decostruire il luogo comune secondo il quale la violenza deve rimanere nel privato, il problema di queste campagne è che tendono a colpevolizzare la donna per non aver denunciato anziché a non sottovalutare i campanelli d’allarme.⁹⁵

È fondamentale saper raccontare i casi di femminicidio usando bene il potere delle parole perché si rischia di dare un’idea distorta della realtà, non bisogna cadere in un racconto stereotipato e manipolatorio perché chi scrive e lascia intendere che la vittima doveva accorgersi prima, è in un certo senso complice della realtà in cui viviamo.

In conclusione, come scrissero Lipperini e Murgia:

“Chiamare relazione il dominio della vita della partner, chiamare gelosia l’ansia del controllo perso e soprattutto chiamare amore il rifiuto violento di accettare la libertà dell’altra persona è un’insopportabile manipolazione del significato reale delle parole”⁹⁶

2.3.2. Uomini buoni portati alla follia

Nei media, il fenomeno della perdita di autocontrollo rappresenta il motivo narrativo più frequentemente evocato nei casi di femminicidio. In determinate circostanze, questo tema si

⁹⁵ P. Lalli, L’amore non uccide, Femminicio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche, il Mulino, 2023, pag. 280-283

⁹⁶ L. Lipperini, M. Murgia, “L’ho uccisa perché l’amavo” Falso! cit. p. 8

intreccia con la narrazione dell'amore fatale.⁹⁷ In queste situazioni, il femminicidio è descritto come l'azione di un individuo che, in seguito a una disputa – o più spesso "al culmine di un conflitto" – elimina la partner a causa di una reazione impulsiva e irata, che annulla temporaneamente la sua capacità di giudizio e razionalità. Si tratta, pertanto, di un atto impulsivo e irrazionale, spesso scaturito dalla gelosia o da determinate azioni della donna.⁹⁸

Il termine che meglio incapsula questa narrazione è "raptus". Tuttavia, è caduto in disuso (almeno nella stampa nazionale), principalmente a causa delle critiche mosse da chi analizza la rappresentazione mediatica della violenza di genere. Benché il termine non sia più frequentemente impiegato, l'interpretazione che ne deriva per il lettore rimane inalterata, ossia quella di un uomo che ha "perso la testa". Di conseguenza, l'abbandono del termine "raptus" non deriva da una riflessione critica da parte del giornalismo sui pericolosi effetti di una narrazione che minimizza la responsabilità nell'omicidio di genere, ma piuttosto dall'intento di eludere critiche immediate e superficiali.

Gli uomini responsabili di tali crimini vengono spesso descritti come disperati, confusi, ossessionati o addirittura dominati da un'incontenibile furia, increduli delle proprie azioni o inspiegabilmente folli, suggerendo che hanno agito in assenza di razionalità. Questo implica che non esisterebbe alcun motivo valido, dal punto di vista di una persona mentalmente sana, per commettere un omicidio nei confronti della propria partner. Tuttavia, approfondendo il significato dell'aggettivo "propria" e il contesto culturale che esso veicola, si comprende che l'assunto del possesso della donna e l'idea che ella non debba avere l'autonomia di gestire la

⁹⁷ P. Orru, Il femminicidio nella stampa italiana, Recuperato da <http://www.gendersexualityitaly.com/2-il-femminicidio-nella-stampa-italiana-unindagine-linguistica/>

⁹⁸ M. Dell'Anno, Parole e pregiudizi, Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio, Città di Castello, 2021, pag. 100-112

propria vita costituiscono le vere motivazioni dietro tali atti di violenza. Gli uomini, quindi, non "perdono la testa" ma piuttosto compiono scelte deliberate che conducono alla morte delle donne.

È fondamentale riflettere sulla modalità con cui i media attribuiscono alla donna una quota di colpa per comportamenti che avrebbero "provocato" l'azione violenta dell'uomo, nonostante questi non avesse mai manifestato inclinazioni violente in precedenza e fosse generalmente considerato una "buona persona", forse eccessivamente geloso.⁹⁹ Questa narrazione implica erroneamente un rapporto di causa-effetto tra le azioni della donna e il femminicidio, offrendo una lettura che colpevolizza e rivittimizza la donna assassinata.

In articolo di "Repubblica", dove si parla di Elvira Bruno uccisa dal compagno nel 2019 dal compagno, vengono affiancate le frasi "lei lo ha respinto" e "sono impazzito dalla rabbia", così a voler lasciar intendere che il primo ha implicato il secondo. Questo rapporto di causa-effetto si riscontra molto spesso negli articoli di giornale, spesso anche nei titoli, lasciando sottintendere che la donna abbia colpa. Così le donne sono vittime due volte: prima dei compagni e poi della stampa.

Se nella maggior parte dei casi di raptus, l'uomo è "buono" ed "incomprensibile il gesto", nel caso di Bruno, viene specificata in quasi tutte le testate la nazionalità del compagno, tunisino, come a voler evidenziare un contesto culturale che lo legittima ad uccidere cadendo oltre che nello stereotipo di genere anche nel razzismo. Caso analogo quello di Atia Gharib, 32 anni, uccisa dall'ex compagno in cui si dà la colpa della morte al background culturale di lui. Quella

⁹⁹ P. Romito, Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori, Franco Angeli, Milano, 2005, pag.

di Atika è un'altra storia di denunce mai ascoltate perché doveva essere notificato il divieto di avvicinamento.¹⁰⁰

La narrativa dominante nei resoconti mediatici dei femminicidi, derivante principalmente dalle dichiarazioni postume degli uomini responsabili, tende a sminuire la gravità di questi atti, presentandoli come il risultato di una perdita di controllo episodica e imprevedibile. Questa interpretazione, pur essendo semplificata, omette di esplorare come la cultura patriarcale influenzi profondamente la percezione degli uomini riguardo il valore delle donne e il diritto di queste ultime a una vita libera e autonoma.

Si parla spesso di “tragedia” come se fosse qualcosa di astratto che cade sulla coppia e non determinato da una scelta e dall'azione di una delle persone coinvolte. Sembra evocare un evento di forza maggiore, imprevedibile ed esterno alla volontà umana.¹⁰¹

2.3.3. Femminicidi durante il Coronavirus

Nel corso dei mesi di marzo e aprile dell'anno 2020, la narrativa mediatica si è uniformemente concentrata sulla crisi pandemica scaturita dal diffondersi del coronavirus, nonché sugli impatti socio-economici derivanti dalle misure di confinamento adottate in Italia e a livello globale. Questo fenomeno senza precedenti ha inevitabilmente assorbito l'interesse collettivo, relegando in secondo piano altre tematiche di rilevanza sociale, tra cui la persistente problematica del

¹⁰⁰ M. Dell'Anno, Parole e pregiudizi, Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio, Città di Castello, 2021, pag. 138-139

¹⁰¹ Ivi, pag. 97-99

femminicidio. Nonostante il clima di isolamento domiciliare, si è continuato a registrare la perpetrazione di atti di violenza letale nei confronti delle donne, i quali, tuttavia, non hanno ricevuto l'adeguata attenzione mediatica che avrebbero probabilmente ottenuto in circostanze ordinarie¹⁰². Emblematico è il caso del femminicidio di Viviana Caglioni, il cui trattamento giornalistico è stato sorprendentemente limitato, nonostante l'implicazione della madre della vittima a favore dell'assassino, un elemento che, in altre circostanze, avrebbe suscitato un ampio dibattito pubblico. Anche in questo caso, nei giornali nei quali si è parlato di lei, è stata colpevolizzata la vittima perché avrebbe dovuto denunciare. Inoltre, viene messo in evidenza il favoreggiamento della madre nei confronti dell'assassino.

Durante questo periodo, l'analisi della copertura mediatica dedicata ai femminicidi ha rivelato l'emergere di una nuova narrazione, volti a minimizzare la responsabilità dell'aggressore, attribuendo la causa della violenza alla "convivenza forzata" imposta dal lockdown. Questa rappresentazione ha introdotto un ulteriore meccanismo di deresponsabilizzazione dell'uomo violento, il quale, confinato in un ambiente domestico prolungato, viene descritto come incapace di gestire la situazione e quindi portato a compiere il gesto estremo.¹⁰³ Tale narrazione si discosta dalle attribuzioni causali precedentemente prevalenti, quali la gelosia, indirizzandosi verso una spiegazione che, erroneamente, non contempla le radici profonde del problema, ovvero la struttura patriarcale della società.

L'indagine condotta dal blog "Ultima Ora" ha identificato sei casi di femminicidio avvenuti in nei mesi di lockdown, di cui due esemplificativamente inseriti nel contesto della "convivenza forzata" come fattore precipitante¹⁰⁴, in quello di Viviana Caloni – precedentemente citata –

¹⁰² Ivi, pag. 144-149

¹⁰³ Ibidem

¹⁰⁴ I casi di Lorena Quaranta e Alessandra Cita

parla di violenza forzata solo *La Stampa*, in due casi si cita l'isolamento come un fattore peggiorativo di determinati altri fattori già presenti¹⁰⁵, mentre in un caso è totalmente assente la narrazione della convivenza forzata¹⁰⁶. Tuttavia, questa interpretazione è stata parzialmente adottata da un limitato numero di organi di stampa, mentre in altri episodi si è preferito sottolineare come la pandemia e il conseguente isolamento abbiano aggravato circostanze preesistenti, conducendo alla tragedia.

Particolarmente significativa è la narrazione adottata in relazione al femminicidio di Lorena Quaranta, una giovane laureanda in Medicina, uccisa nella notte del 31 marzo 2020 dal suo fidanzato, Antonio De Pace, un infermiere. L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione a Furci Siculo, Messina. De Pace è stato condannato all'ergastolo, con la sentenza che ha escluso attenuanti o infermità mentale temporanea per l'imputato. Diversi giornali hanno sostenuto che De Pace ha agito sotto l'influenza di una grave angoscia legata alla paura del COVID-19, ma senza che ci fossero prove di un disturbo psicotico che giustificasse il suo atto. Prima dell'omicidio, c'erano stati scambi di messaggi tra i due, con Lorena che chiedeva a De Pace di non lasciarla sola. Tuttavia, al suo ritorno, invece di proteggerla, De Pace l'ha soffocata. Dopo l'omicidio, ha chiamato i carabinieri confessando il delitto, sostenendo di essere stato spinto dalla paura di essere contagiato dal COVID-19. Tuttavia, la corte ha ritenuto che De Pace non mostrasse segni di psicosi dopo l'omicidio né durante la detenzione, interpretando le sue azioni come espressione di una personalità incline alla violenza.

Nelle narrazioni dei media, terminologie quali "raptus" e "lite" sono state impiegate per descrivere l'evento, inserendolo nel già citato schema narrativo della convivenza forzata. Questa rappresentazione, oltre a ridurre la responsabilità dell'agente mediante l'uso di metafore che

¹⁰⁵ I casi di Bruna Demaria e Irma Brushciettini

¹⁰⁶ Il caso di Gina Lorenza Rota

separano l'azione violenta dalla volontà dell'autore, paragona impropriamente il femminicidio a una "tragedia nella tragedia", equiparando il delitto a una calamità naturale e diluendo così la specificità e la gravità dell'atto di violenza.¹⁰⁷

È imperativo sottolineare come tale modalità di rappresentazione non solo perpetui una visione stereotipata dei ruoli di genere e delle dinamiche familiari, ma anche minimizzi la gravità e l'individualità dei femminicidi, inserendoli in un contesto di "eccezionalità" legato alla crisi pandemica. Questo approccio, inoltre, rischia di svalutare la sistematicità e la radicata presenza della violenza di genere nella società, attribuendo a circostanze esterne e temporanee la causa di dinamiche invece strutturali e persistenti.

Concludendo, è fondamentale interrogarsi sulle implicazioni etiche e sociali della narrazione mediatica dei femminicidi, specialmente in contesti di crisi, e sulla necessità di promuovere un discorso che non solo renda visibile la violenza di genere in tutte le sue manifestazioni, ma che altresì ne affronti le cause profonde, evitando semplificazioni e generalizzazioni che ne distorcono la comprensione e ne ostacolano la prevenzione.

¹⁰⁷ M. Dell'Anno, Parole e pregiudizi, *Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*, Città di Castello, 2021, pag. 138-139

3. Il linguaggio delle violenze e del sessismo

3.1. Il reato di stupro

3.1.1. Il mito dello stupro

Il concetto di doppio standard, particolarmente evidente nelle questioni di genere, rappresenta l'applicazione di criteri morali differenti a situazioni simili, in funzione del genere dell'individuo coinvolto. Un chiaro esempio di questo fenomeno si osserva nel modo in cui vengono valutati successo e comportamento in base al genere, con gli uomini giudicati per le loro azioni e le donne per il loro aspetto. Un ambito specifico dove questo doppio standard diventa particolarmente preoccupante è quello della sessualità, dove uomini e donne sono soggetti a valutazioni morali diverse per gli stessi comportamenti sessuali.¹⁰⁸

Questa distinzione di trattamento diventa ancora più marcata nel contesto della violenza sessuale. Studi hanno dimostrato che le donne che non aderiscono strettamente ai ruoli di genere tradizionali tendono a essere incolpate più facilmente in caso di aggressione sessuale, soprattutto se etichettate come sessualmente promiscue o se hanno fatto uso di alcool. Un esperimento in California ha evidenziato come la percezione della responsabilità in una situazione di stupro possa variare drasticamente a seconda della presunta storia sessuale della

¹⁰⁸ S. Vecchini, C. Baldissiri, C. Volpato, Forme contemporanee di oggettivazione sessuale in *Psicologia Sociale*, 2020, p. 225-254

vittima, con quelle descritte come vergini percepite come meno responsabili rispetto a quelle considerate promiscue.¹⁰⁹

Queste osservazioni rivelano l'esistenza di una "cultura dello stupro", fondata su miti e stereotipi sessisti che cercano di negare o giustificare la violenza sessuale contro le donne. Tra i miti più diffusi vi è quello che interpreta lo stupro come un atto guidato da un incontrollabile impulso sessuale maschile, ignorando le dinamiche di potere e dominio alla base di tali atti. Un altro mito comune è che solo le donne con una "cattiva" reputazione subiscano violenze sessuali, ignorando che la violenza può colpire chiunque, indipendentemente dal comportamento o dall'abbigliamento.

Una credenza particolarmente dannosa è quella secondo cui alcune donne desiderano essere "costrette" sessualmente, perpetuando l'idea che un "no" possa in realtà significare un "sì". Questo mito contribuisce a una pericolosa minimizzazione della gravità dello stupro e a una colpevolizzazione delle vittime. Anche la relazione tra vittima e aggressore viene distorta da falsi miti, con la tendenza a non considerare la violenza sessuale come tale quando esiste una certa intimità preesistente, una percezione che purtroppo trova riscontro anche in alcuni sistemi giuridici.

Contrariamente al mito che dipinge lo stupratore come uno sconosciuto, le ricerche mostrano che la maggior parte degli aggressori è conosciuta dalla vittima, spesso un partner o un conoscente. Questa realtà sfata l'immagine dello stupro come un crimine perpetrato esclusivamente da estranei. Infine, il mito che vede le donne come inaffidabili e propense a

¹⁰⁹ C. Volpato, Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne, G. Giacchippelli Editori, Lapis (TN), p.25

inventare accuse di stupro per vendetta o rimorso è stato ampiamente confutato da studi, che indicano una percentuale molto bassa di denunce false.¹¹⁰

In sintesi, il persistere di questi miti e pregiudizi contribuisce a un ambiente culturale in cui le vittime di violenza sessuale si trovano a dover affrontare non solo il trauma dell'aggressione, ma anche lo scetticismo e la colpevolizzazione da parte della società. È essenziale riconoscere e smantellare questi miti per avanzare verso una comprensione più giusta e compassionevole delle dinamiche di genere e della violenza sessuale.

3.1.2. Paronimica legislativa sul reato di stupro

Il reato di violenza sessuale è disciplinato dall'articolo 609-bis del Codice penale italiano. Comprende atti sessuali compiuti con violenza, minaccia o abuso di autorità, nonché l'induzione di una persona a compiere o subire atti sessuali. La nozione di violenza include anche l'intimidazione psicologica, la minaccia e l'abuso di autorità. Esistono diverse definizioni di "atti sessuali" nel contesto del reato di violenza sessuale, un approccio soggettivo considera gli atti sessuali come quelli che hanno un significato erotico nella dimensione soggettiva dei rapporti tra l'agente e la persona offesa mentre un altro approccio oggettivo contestuale, invece, include tutte le condotte che implicano un contatto fisico con le parti intime di un'altra persona, indipendentemente dalle intenzioni dell'agente.¹¹¹

¹¹⁰ Ivi, p. 26-27

¹¹¹ S. Di Giovanni, Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso, Gruppo di Pisa, Recuperato da https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara_Di_Giovanni_-_Il_reato_di_violenza_sessuale.pdf

Il consenso e la libertà sessuale sono principi costituzionali rilevanti nel contesto della violenza sessuale, l'art. 2 della Costituzione italiana impone alla Repubblica di riconoscere e garantire una serie di diritti inviolabili, tra cui la libertà sessuale e la Corte costituzionale ha stabilito che il diritto di disporre liberamente della propria sessualità è un diritto soggettivo assoluto e inviolabile. Nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia fornito una solida interpretazione del reato di violenza sessuale esiste la necessità di un intervento legislativo per specificare o integrare l'elemento del consenso nella tipizzazione del reato. La mancanza di una valutazione oggettiva del consenso può compromettere la libertà sessuale e l'autodeterminazione della persona offesa.

L'approccio legislativo e giurisprudenziale italiano al reato di stupro ha subito un'evoluzione significativa negli ultimi decenni, passando da una concezione che lo inquadrava primariamente come un oltraggio alla moralità pubblica a una che/ lo riconosce come una grave violazione della libertà personale e della dignità sessuale dell'individuo. Questa trasformazione riflette un cambiamento culturale profondo nella percezione della violenza sessuale e del consenso, sostenuto da un rinnovato impegno costituzionale verso il rispetto della libertà individuale e della dignità umana.

La riforma legislativa più rilevante in questo ambito è stata l'introduzione del "Codice Rosso" (legge n. 69 del 2019), una normativa che mira a fornire risposte rapide e specifiche alle vittime di violenza sessuale e domestica. Tale legge ha introdotto importanti novità, come l'accelerazione dei tempi per l'adozione di misure cautelari a protezione delle vittime e il

rafforzamento delle pene per gli aggressori, evidenziando la volontà del legislatore di affrontare con maggiore severità e attenzione il fenomeno della violenza di genere.¹¹²

Parallelamente all'evoluzione legislativa, il ruolo dei media nel trattare il tema della violenza sessuale è diventato oggetto di crescente attenzione e analisi. La rappresentazione mediatica di casi di stupro e violenza di genere ha un impatto significativo sulla percezione pubblica di questi crimini, influenzando non solo l'opinione pubblica ma anche i processi di formazione del consenso sociale e le dinamiche di empatia verso le vittime. I media, attraverso le loro narrative, possono contribuire sia a sfidare sia a rinforzare stereotipi di genere dannosi, influenzando l'atteggiamento della società nei confronti delle vittime e degli aggressori.

La narrazione mediatica spesso si concentra su dettagli salaci o sensazionalistici, a volte arrivando persino a incolpare le vittime per l'accaduto, un fenomeno noto come "victim blaming". Questo approccio non solo perpetua stereotipi negativi ma rischia anche di minare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie e nell'efficacia delle leggi, come il "Codice Rosso", progettate per proteggere le vittime e prevenire la violenza sessuale. È quindi cruciale che i media adottino un linguaggio e un approccio informativo che rispetti la dignità delle vittime e contribuisca alla sensibilizzazione e alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere.

La legge n. 53 del 2022 rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, mirando al potenziamento della raccolta e dell'analisi dei dati statistici sulla violenza di genere. Questa legge sottolinea l'importanza di un approccio basato su evidenze concrete per elaborare politiche pubbliche efficaci e mirate alla prevenzione e al contrasto della violenza

¹¹² S. Di Giovanni, Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso, Gruppo di Pisa, Recuperato da https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara_Di_Giovanni_-_Il_reato_di_violenza_sessuale.pdf

sessuale e di genere. La raccolta sistematica di dati contribuisce a fornire un quadro più chiaro dell'entità del fenomeno, facilitando l'identificazione di tendenze e aree di intervento prioritario.

In conclusione, l'evoluzione dell'approccio italiano al reato di stupro, sia in termini legislativi sia riguardo al ruolo dei media, riflette una crescente consapevolezza della gravità della violenza sessuale come violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. Le riforme legislative, insieme a un approccio mediatico più responsabile e informato, sono essenziali per garantire la protezione delle vittime, promuovere la giustizia e contribuire a una società più equa e rispettosa della dignità e della libertà di ogni persona.¹¹³ La sfida che si pone è quella di continuare su questa strada, migliorando le politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime, promuovendo una cultura del rispetto e della non violenza che si rifletta in tutti i settori della società, inclusi i media e il sistema giudiziario. L'importanza di un approccio multidisciplinare e integrato nella lotta contro la violenza sessuale è fondamentale, coinvolgendo istituzioni, enti educativi, organizzazioni della società civile e i media in un impegno condiviso per eliminare la violenza di genere e sostenere le vittime in modo efficace e rispettoso.

3.1.3. Come raccontare gli stupri

Il modo in cui i media scelgono di raccontare gli stupri ha un impatto profondo non solo sulle vittime di questi orribili crimini ma anche sulla società nel suo complesso. I racconti mediatici possono contribuire a formare l'opinione pubblica, influenzare il discorso legale e politico e, in definitiva, plasmare le norme culturali riguardo alla violenza sessuale. Pertanto, è fondamentale

¹¹³ S. Niccolai, *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazioni, Interpretazione*, Edizioni Efestò, Roma, 2018, p. 150-156

che i media adottino un approccio etico, rispettoso e responsabile quando trattano tali argomenti.

Il linguaggio ha il potere di influenzare la percezione e l'atteggiamento della società nei confronti degli stupri. L'uso di terminologie che minimizzano la gravità dell'atto o che implicitamente incolpano la vittima può rafforzare gli stereotipi dannosi e perpetuare la cultura dello stupro. È imperativo che i media scelgano parole che riflettano la gravità del crimine, evitando allo stesso tempo espressioni che possano contribuire alla stigmatizzazione delle vittime.

Una delle maggiori preoccupazioni nel racconto degli stupri è la tutela della privacy delle vittime. Divulgare informazioni che potrebbero portare all'identificazione delle vittime non solo viola la loro privacy ma può anche esporle a ulteriori danni, come la stigmatizzazione o addirittura la revittimizzazione. È cruciale garantire che le vittime siano protette e che la loro storia sia raccontata in modo che non comprometta la loro sicurezza o il loro benessere.

Raccontare gli stupri richiede di andare oltre la semplice cronaca degli eventi. I media dovrebbero sforzarsi di fornire un contesto che includa la comprensione della violenza sessuale come fenomeno sociale e culturale. È importante sfidare e smantellare gli stereotipi di genere nocivi e presentare analisi che evidenziano le radici profonde della violenza sessuale nella disuguaglianza di genere e nel potere.¹¹⁴

Il sensazionalismo può distorcere la realtà del crimine e compromettere la dignità delle vittime. I dettagli grafici e non necessari non solo mancano di rispetto alle vittime ma possono anche detrarre dall'obiettivo più ampio di sensibilizzazione e prevenzione della violenza sessuale. È

¹¹⁴ A. Dino, *Femminicidi a processo. Dati, Sterotipi e Narrazioni della Violenza di Genere*, Meltemi Editore, Milano, 2021, p.9495

essenziale che i media mantengano un equilibrio tra informare il pubblico e non cadere nel voyeurismo che banalizza il trauma delle vittime.

I media hanno il potere di evidenziare la necessità di un cambiamento sistemico, promuovendo la responsabilità per gli autori di violenza sessuale e sostenendo le riforme per migliorare la risposta della società a tali crimini. È altrettanto importante che i racconti mediatici indichino risorse disponibili per le vittime, come linee di supporto, servizi di counseling e assistenza legale, contribuendo così a creare un ambiente più supportivo per chi ha subito violenza sessuale.

Infine, i media possono svolgere un ruolo chiave nell'incoraggiare un dialogo costruttivo intorno alla violenza sessuale. Facilitando discussioni informate, includendo voci di esperti, attivisti e sopravvissuti, i media possono contribuire a educare il pubblico, sfidare miti dannosi e stimolare azioni volte a prevenire la violenza sessuale e supportare le vittime.

In conclusione, il modo in cui gli stupri sono raccontati dai media richiede una riflessione profonda e un impegno verso l'etica giornalistica. Adottando un approccio che rispetta la dignità delle vittime, che fornisce contesto e che promuove un dialogo costruttivo, i media possono svolgere un ruolo cruciale nella lotta contro la violenza sessuale, contribuendo alla costruzione di una società che supporta le vittime e si impegna a prevenire futuri crimini.

3.2. Il Revenge porn

3.2.1. Definizione e legislazione sul revenge porn

All'inizio di questo esame critico concernente la diffusione illecita di contenuti audiovisivi a sfondo sessuale esplicito, identificata nella terminologia anglosassone come "Revenge porn", si rende imprescindibile una riflessione terminologica per delineare con precisione l'ambito di indagine. Il termine "Revenge porn"¹¹⁵ fa riferimento alla divulgazione non autorizzata di materiale audiovisivo sessualmente esplicito, spesso perpetrata da precedenti partner animati da intenti ritorsivi. Tuttavia, la portata fenomenica associata a tale definizione si estende ben oltre, abbracciando un insieme di comportamenti che includono il furto, la trasmissione, la diffusione e la pubblicazione di contenuti audiovisivi sessualmente espliciti che coinvolgono soggetti danneggiati, indipendentemente dalla preesistenza di una relazione tra il soggetto leso e l'autore dell'azione, come dimostrato dai casi di divulgazione massiva che implicano soggetti estranei alla vittima.

Si trascura altresì di valutare la finalità sottostante all'azione, la quale non sempre si identifica con un desiderio di vendetta verso la vittima; in alcuni contesti, infatti, la diffusione di tali materiali avviene nell'intento di esaltazione personale o per motivazioni etichettabili come "goliardiche"¹¹⁶, sebbene questa accezione sollevi questioni di interpretazione, finalizzate a sminuire e denigrare il soggetto ritratto. L'utilizzo del concetto di "Revenge" suggerisce una risposta a un'azione provocatoria attribuita alla vittima, imputandole una forma di responsabilità implicita e riducendo la gravità della violazione del diritto all'autodeterminazione sessuale e

¹¹⁵ G.M. Carletti, Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, Recuperato da chrome-extension://efaidnbmninnbpcjpcglclefindmkaj/https://creep.projects.unibz.it/wp-content/uploads/2021/04/G.M.Caletti_Libert%C3%A0-e-riservatezza-sessuale-allepoca-di-internet_RIDPP.pdf

¹¹⁶ C. Zanelli, "Revenge porn". Pregi e aporie della nuova fattispecie di cui all'art. 612 ter c.p., Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.3, settembre 2021, p. 1427.

alla privacy dell'individuo, confinando l'atto a un contesto limitato tra vittima e divulgatore. Le cronache giornalistiche attestano che il fenomeno si propaga ben oltre una disputa personale, coinvolgendo una pluralità di soggetti che trasmettono il materiale incriminato, configurandosi come un'offesa collettiva più che come un mero conflitto bipersonale. Tale comportamento, anche in presenza di provocazioni da parte della vittima, non giustifica azioni che superino i confini della legalità. Per quanto riguarda la classificazione del materiale sessualmente esplicito come "pornografico", alcune analisi mettono in luce le difficoltà interpretative legate all'ambiguità del termine, mentre altre indicano come tale definizione possa contribuire a una forma di vittimizzazione secondaria¹¹⁷, cristallizzando pregiudizi legati alla sessualità violata della vittima, indebitamente associata a contenuti di intrattenimento per adulti.¹¹⁸

La genesi della criminalizzazione di tali atti è intimamente legata alla trasformazione del ruolo di Internet, soprattutto tra le generazioni più giovani: l'accessibilità onnipresente alla rete e l'incredibile velocità di scambio delle informazioni hanno modificato profondamente il nostro comportamento quotidiano, influenzando le modalità di relazione, sia in ambito amicale che sentimentale. Tale ubiquità di Internet ha fornito un terreno fertile per l'emergere di pratiche di vendetta sessuale.¹¹⁹ Le narrazioni mediatiche illustrano come i principali perpetratori di ricatti sessuali siano figure affettivamente vicine alla vittima, quali partner o ex, che agiscono con lo scopo di "punire", umiliare o controllare le ex partner mediante la divulgazione di immagini o video intimi, legati a un legame sentimentale terminato.

¹¹⁷ N. Floirio., *Non chiamatelo revenge porn*, Mondadori, 2022, p. 13.

¹¹⁸ N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612 ter c.p.*, p. 20.

¹¹⁹ G.M. Caletti, "Revenge porn" e tutela penale, *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, p. 85

La diffusione di tali immagini, sia online che offline, attraverso e-mail o dispositivi mobili, infligge alle vittime conseguenze dannose irreversibili sulla propria immagine e dignità, oltre a generare significative ripercussioni negative nella sfera sociale e lavorativa. Si osserva che questo schema comportamentale si configura come una forma di violenza psicologica o di abuso personale, tanto da essere qualificato come "stupro virtuale", in quanto incide sulla libertà sessuale e sull'autodeterminazione dell'individuo, trasladando tali violazioni in una dimensione virtuale piuttosto che fisica.

L'esame della normativa preesistente rivela come l'apparato legislativo non fosse adeguatamente attrezzato per confrontarsi con la specificità e complessità del Revenge porn, evidenziando una sostanziale lacuna legislativa nel corpus normativo italiano. Le disposizioni applicabili anteriormente all'introduzione di misure legislative focalizzate, quali quelle introdotte dal cosiddetto "Codice Rosso", manifestavano significative limitazioni sia nella capacità di perseguire penalmente tali condotte sia nel regime sanzionatorio ad esse applicabile.

La norma articolo 656¹²⁰ del Codice di Procedura Penale, modificata dalla sentenza n. 41/2018 della Corte costituzionale¹²¹, che ammette la sospensione dell'esecuzione della pena per

¹²⁰ Italia. (1988). Codice di Procedura Penale, articolo 656, "Sospensione dell'esecuzione della pena". Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Recuperato da [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=005G0277&art.idArticolo=9&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-12-07&art.progressivo=0#:~:text=656%20\(Esecuzione%20delle%20pene%20detentive,e%20consegnata%20all'interessato.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=005G0277&art.idArticolo=9&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-12-07&art.progressivo=0#:~:text=656%20(Esecuzione%20delle%20pene%20detentive,e%20consegnata%20all'interessato.)

¹²¹ Corte costituzionale della Repubblica Italiana. (2018). Sentenza n. 41/2018. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Recuperato da <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=41#:~:text=dichiara%20l'illegittimit%C3%A0%20costituzionale%20dell,anni%2C%20anzich%C3%A9%20a%20quattro%20anni.>

condanne detentive fino a quattro anni, consente al difensore del condannato di sollecitare misure alternative alla detenzione, evitando l'immediato ingresso in carcere del condannato. Sebbene questa disposizione miri a offrire una maggiore elasticità nel trattamento dei condannati e a promuovere soluzioni alternative al carcere, si dimostra inappropriata nel contesto del Revenge porn, in quanto la sanzione minimale prevista per tali azioni non rispecchia il disvalore intrinseco alla divulgazione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

In parallelo, l'articolo 615-bis del Codice penale sanziona le intrusioni illecite nella sfera privata, compresa la rivelazione di notizie o immagini acquisite mediante l'abuso di strumenti di registrazione. Questa norma, tuttavia, si rivela limitata poiché trova applicazione solo nei casi in cui il materiale sessualmente esplicito sia stato ottenuto illecitamente dall'individuo che successivamente lo divulga, e solo laddove tale materiale riguardi situazioni verificatesi nei luoghi di residenza privata delineati dall'articolo 614 c.p., escludendo quindi una vasta gamma di scenari, in particolare quelli legati al sexting consensuale che si trasforma in divulgazione non autorizzata, nonché i casi di trasmissione in serie del materiale senza un contatto diretto tra il distributore e la vittima.

Analogamente, l'articolo 617-septies c.p., che tratta della diffusione di registrazioni o riprese realizzate con dolo, presupponendo l'acquisizione ingannevole del materiale e richiedendo che l'autore del reato partecipi alle scene o conversazioni registrate, manifesta una inadeguatezza nel contrastare il fenomeno del Revenge porn, data la sua applicabilità limitata ai casi di materiale prodotto autonomamente dalla vittima.

L'articolo 600-ter c.p., che punisce la diffusione e la produzione di materiale pedopornografico, evidenzia un'attenzione specifica per la tutela dei minori, ma non copre l'intera gamma di condotte associate al Revenge porn che coinvolgono soggetti adulti.

Queste riflessioni evidenziano l'urgenza di implementare normative specifiche e aggiornate, quali quelle previste dal Codice Rosso, al fine di colmare le lacune legislative esistenti e garantire una protezione efficace alle vittime del Revenge porn. La necessità di riforme mirate sottolinea l'importanza di salvaguardare la dignità, la libertà sessuale e la privacy delle persone attraverso strumenti giuridici capaci di imporre sanzioni proporzionate e deterrenti per le violazioni in questo delicato settore, sempre più pertinente nell'era digitale.¹²²

L'attuale difficoltà nel valutare gli effetti complessivi di questa normativa recentemente introdotta, a causa della sua novità, non preclude il riconoscimento del suo valore critico nel contesto della politica criminale. Essa ha infatti colmato una mancanza di protezione considerata inaccettabile e anacronistica, che non rifletteva il cambiamento dei legami affettivi nell'era digitale. Un approfondimento di questa evoluzione può essere ottenuto esaminando uno dei casi più emblematici a livello nazionale, il suicidio di Tiziana Cantone, che ha enfatizzato con drammatica chiarezza la necessità di norme adeguate a salvaguardare le vittime di tali abusi nel contesto digitale.

3.2.3 Il caso di Tiziana Cantone

Il tragico destino di Tiziana Cantone, il cui epilogo si è consumato con il suo suicidio il 13 settembre 2016, ha proiettato una luce inquietante sul fenomeno del Revenge porn, manifestando le complesse dinamiche sociali e le insidie giuridiche insite nell'era digitale e

¹²² V. Casalnuovo e S. Colella, Il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti introdotto dal Codice Rosso in *Rivista penale* n.10/2019, p.863.

nell'uso indiscriminato dei social network.¹²³ La vicenda di Cantone, segnata dalla diffusione virale di materiali pornografici amatoriali, ha sollevato interrogativi fondamentali sul piano della tutela della privacy e dell'identità personale, catalizzando l'attenzione mediatica e stimolando un ampio dibattito legislativo che ha culminato nell'approvazione dell'emendamento relativo al Revenge porn nel quadro normativo del Codice Rosso.

Nata il 15 luglio 1983 a Casalnuovo di Napoli, in un contesto familiare caratterizzato dalla prematura assenza paterna e da una crescita affidata alle figure materna e nonna, Cantone si avvicinò agli studi universitari in giurisprudenza, interrotti per dedicarsi all'attività di famiglia. La svolta tragica della sua vita avvenne quando decise di registrare e condividere privatamente video intimi, che furono poi esposti al pubblico tramite piattaforme online, trasformando un suo commento casuale in un meme virale, oggetto di vasta diffusione e di sfruttamento commerciale.¹²⁴

Questo inaspettato e indesiderato riflesso mediatico costrinse Cantone ad intraprendere un percorso legale per la rimozione dei contenuti lesivi dalla rete, un iter complicato che, nonostante alcune vittorie parziali, non le consentì di ottenere una tutela giuridica soddisfacente né di arrestare la circolazione del materiale dannoso. La situazione si aggravò ulteriormente a

¹²³ R. Farace e L. Ribuspini, *Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social.*, Editoriale Jouvence, 2019, pag. 10

¹²⁴ R. Bocchini, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, in *Giurisprudenza Italiana*, fasc. 3, 2017, p. 633.

causa degli oneri economici derivanti dalle spese legali, che la portarono a uno stato di profonda depressione.¹²⁵

La sua iniziale denuncia per diffamazione aggravata nei confronti di soggetti da lei ritenuti responsabili della diffusione dei video non produsse esiti penalmente rilevanti, evidenziando le criticità nell'affrontare tali condotte illecite con il quadro normativo vigente. L'archiviazione delle indagini per calunnia e l'inchiesta sull'istigazione al suicidio, insieme alle questioni riguardanti la responsabilità delle piattaforme online nella gestione dei contenuti dannosi, hanno messo in luce la necessità impellente di adeguare l'ordinamento giuridico alle sfide dell'era digitale.

La morte di Cantone ha rappresentato un punto di svolta, accelerando il processo legislativo che ha portato all'introduzione dell'articolo 612-ter nel Codice penale italiano, finalizzato a contrastare la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti. Questa normativa segna un progresso notevole nella protezione dei diritti delle vittime di Revenge porn, nonostante la sua applicazione non possa retroagire su fatti antecedenti la sua entrata in vigore, in ossequio al principio di irretroattività della legge penale in senso sfavorevole.¹²⁶

La vicenda di Tiziana Cantone, con il suo pesante tributo personale, evidenzia la pressante esigenza di un approccio giuridico rinnovato e più efficace nei confronti delle violazioni della privacy e dell'integrità personale nel contesto digitale. Sottolinea inoltre la necessità di trovare un equilibrio tra la libertà di espressione online e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, richiamando l'attenzione sulla responsabilità sociale e legislativa di promuovere strumenti

¹²⁵ R. Farace e L. Ribuspini, *Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social.*, Editoriale Jouvence, 2019

¹²⁶ V. Casalnuovo e S. Colella, *Il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti introdotto dal Codice Rosso* in *Rivista penale* n.10/2019, p.869

normativi adeguati e una maggiore consapevolezza delle implicazioni dell'uso dei social network. La storia di Cantone funge da monito, rimarcando l'importanza critica di un quadro legislativo che sia in grado di rispondere in modo efficace e tempestivo alle sfide poste dalla perpetua evoluzione del cyberspazio.

3.2.3 Il diritto all'oblio nel web

Il diritto all'oblio, nell'ambito giuridico contemporaneo, si manifesta come una declinazione specifica del più ampio diritto alla privacy, affermandosi come una necessità imprescindibile nell'era digitale. Tale diritto trova fondamento nell'articolo 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, che consacra il diritto dell'individuo alla cancellazione dei dati personali e impone agli operatori del trattamento dei dati di adottare misure adeguate a informare altri soggetti che trattano i dati personali dell'interessato riguardo alla richiesta di cancellazione, inclusi "qualsiasi link, copia o riproduzione".

La vicenda di Tiziana Cantone ha messo in evidenza le difficoltà pratiche e giuridiche nell'attuazione del diritto all'oblio, soprattutto in relazione alla diffusione di contenuti attraverso i social network e i motori di ricerca. La decisione del giudice civile di Aversa, che ha negato, seppur solo in parte, la richiesta di Cantone di rimuovere i video lesivi dalla rete, solleva questioni fondamentali riguardanti i limiti e le modalità di esercizio del diritto all'oblio in contrapposizione alla libertà di espressione e all'interesse pubblico.¹²⁷

¹²⁷ L. Arcuri, M. Cadinu, *Gli stereotipi, il Mulino itinerari*, Lavis (TN), 2021, p. 75-76

Il contesto giuridico attuale evidenzia la complessità dell'interazione tra la tecnologia e il diritto, soprattutto per quanto riguarda la gestione e la rimozione di contenuti dal web. Le piattaforme digitali, quali social network e motori di ricerca, operano come intermediari nella diffusione di informazioni, senza però essere produttori diretti dei contenuti. Ciò pone in rilievo la questione della loro responsabilità nel trattamento dei dati personali e nella protezione della privacy degli utenti.¹²⁸

L'obbligo di non sorveglianza, sancito a livello europeo, limita la responsabilità di tali piattaforme nella rimozione proattiva dei contenuti lesivi, rendendo necessario un ordine giudiziario per l'attivazione delle procedure di cancellazione. Questo principio, sebbene concepito per limitare il potere discrezionale delle piattaforme digitali, rischia di minare l'efficacia del diritto all'oblio, deresponsabilizzando gli operatori del web rispetto alla tutela dei diritti degli individui.

La necessità di un rafforzamento normativo appare evidente per garantire un equilibrio tra i diritti fondamentali dell'individuo e le libertà di espressione e di informazione nel contesto digitale. La revisione delle normative esistenti, inclusa la possibile riformulazione dell'obbligo di non sorveglianza, dovrebbe mirare a una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali nel rispetto del diritto all'oblio, senza però compromettere il dinamismo e l'apertura caratteristici del web.

In questo quadro, emerge altresì l'importanza di un'educazione digitale mirata, volta a sensibilizzare gli utenti sulle implicazioni legali e sociali legate alla pubblicazione di contenuti personali online. Una maggiore consapevolezza delle potenziali conseguenze della diffusione

¹²⁸ ibidem

di dati personali può contribuire significativamente alla prevenzione di abusi e alla protezione dell'identità digitale e della reputazione online degli individui.

In conclusione, il diritto all'oblio rappresenta una sfida giuridica di rilevanza crescente nell'era digitale, che richiede un approccio multidisciplinare per la sua piena realizzazione. L'armonizzazione delle normative sulla protezione dei dati, l'adeguamento delle responsabilità delle piattaforme digitali e la promozione di una cultura di rispetto della privacy sono elementi fondamentali per garantire la tutela efficace del diritto all'oblio, come diritto fondamentale dell'individuo nella società dell'informazione.

3.3. Altre forme di sessismo

3.1.1. Donne e politica

Il mondo della politica è aperto alle donne dal secolo scorso, ma, nonostante ciò, Nell'ambito giuridico e accademico, l'analisi sull'equità di genere nel panorama politico europeo, condotta dall'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere (EIGE), rivela una marcata segregazione di genere nei ruoli politici che riflette e perpetua gli stereotipi di genere radicati. La distribuzione delle cariche politiche evidenzia una predominanza maschile in settori considerati di alto profilo, come la difesa, la giustizia, e la finanza, rispetto a una maggiore presenza femminile in

ambiti socioculturali, quali salute, educazione e affari sociali.¹²⁹ Tale discrepanza non è casuale, ma scaturisce da una serie di stereotipi di genere che vedono gli uomini come più adatti a ruoli che richiedono forza, decisionalità e aggressività, qualità stereotipica mente associate alla leadership, mentre le donne vengono percepite come più inclini a occuparsi di temi legati alla cura e al sociale, a causa della loro presunta maggiore empatia e sensibilità.

Gli stereotipi di genere influenzano significativamente sia la percezione degli elettori riguardo alle capacità attribuite diversamente a uomini e donne, sia l'autopercezione delle candidate. Quest'ultima, in particolare, rivela una tendenza delle donne politiche a identificarsi come meno aggressive e più propense alla conciliazione rispetto ai colleghi maschi, conformemente agli stereotipi di genere prevalenti.¹³⁰ Questa dinamica evidenzia come gli stereotipi non solo modellino la rappresentazione mediatica e la percezione pubblica, ma anche come le donne in politica si posizionino e si presentino in conformità o in opposizione a questi stessi stereotipi.

Il legame tra stereotipi di genere e specializzazione tematica in politica emerge chiaramente nella distinzione tra cosiddetti "*compassion issues*" e temi considerati di dominio maschile. La predisposizione attribuita alle donne verso questioni quali l'istruzione, la sanità e la famiglia riflette l'aspettativa sociale che esse si occupino prevalentemente di aree legate alla cura. Tale aspettativa non solo limita la diversità delle competenze e degli interessi politici tra i generi, ma pone anche delle barriere significative all'avanzamento delle donne in cariche di leadership

¹²⁹ ISTITUTO EUROPEO PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE, E. I. G. E. (2016). L'uguaglianza di genere nell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere processo decisionale politico. eige.europa.eu. Recuperato da <https://eige.europa.eu/>

¹³⁰ SAPIRO, V. (1981). Saggio sulla frontiera della ricerca: quando sono interessanti gli interessi? Il problema della rappresentanza politica delle donne. *Rivista di scienze politiche americane*, 75 (3), 701-716.

più elevate, dove le qualità stereotipicamente femminili sono ritenute inadeguate perché meno aggressive ma più empatiche rispetto ai colleghi uomini.¹³¹

Le sfide per promuovere l'uguaglianza di genere nel contesto politico europeo richiedono un approccio strategico e multidimensionale per eliminare gli stereotipi di genere, incoraggiare la partecipazione femminile in ambiti dominati dagli uomini e valorizzare un'ampia gamma di competenze essenziali per una leadership efficace. Questo impegno necessita di politiche pubbliche coordinate, campagne di sensibilizzazione e iniziative formative che pongano la parità di genere come fondamento della democrazia rappresentativa e del progresso sociale.

Parallelamente, il Governo italiano, tramite il PNRR, ha introdotto la Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026, in linea con gli obiettivi europei, per stabilire un quadro d'azione mirato a combattere la discriminazione di genere e migliorare la partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale. Questa strategia, frutto di un ampio processo consultivo e presentata il 5 agosto 2021, mira a far progredire l'Italia nell'Indice di Uguaglianza di Genere dell'EIGE, con l'ambizione di guadagnare 5 punti in cinque anni e posizionarsi tra i primi dieci paesi europei entro dieci anni.

La Strategia dettaglia interventi specifici per ogni area di priorità, includendo misure trasversali e stabilendo indicatori e target per monitorare efficacemente i progressi verso la riduzione delle disparità di genere. Questo approccio sistematico è cruciale per guidare l'azione governativa e valutare l'impatto delle politiche attuate.¹³²

¹³¹ CHILDS, S. (2004). Uno stile di politica femminizzato? Donne parlamentari alla Camera dei Comuni. *The British Journal of Politics and International Relations*, 6 (1), 3–19.

¹³² Camera dei Deputati, Servizio Studi. (2022, marzo 7). La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale. Dossier n° 104. Recuperato da [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0340.Pdf](https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0340.Pdf)

Un aspetto significativo da migliorare, nell'ambito degli sforzi per promuovere l'equità di genere, è la riforma della legge sulla par condicio¹³³, al fine di garantire un tempo di esposizione equo in televisione per le candidate¹³⁴. Questo punto sottolinea l'importanza di assicurare che le donne abbiano opportunità pari agli uomini non solo nella partecipazione politica ma anche nella rappresentazione mediatica, elemento fondamentale per una vera parità di genere nella sfera pubblica e politica.

Anche se più in profondità, in Italia c'è da sradicare il fenomeno del "velinismo in politica"¹³⁵, denunciato da Sofia Ventura nel 2009, rappresenta una manifestazione emblematica della sovrapposizione tra la cultura dello spettacolo di massa e il panorama politico italiano. Questa tendenza, caratterizzata dalla cooptazione di donne giovani e attraenti ma politicamente inesperte in ruoli istituzionali, evidenzia una problematica intersezione di stereotipi di genere, media e rappresentanza politica, che sfida i principi di uguaglianza di genere e mina l'integrità della politica.

¹³³ La legge sulla par condicio, in Italia, stabilisce regole per garantire un'equa esposizione mediatica di tutti i partiti politici e candidati durante le campagne elettorali e referendarie, al fine di assicurare la parità di trattamento e opportunità nell'accesso ai mezzi di informazione pubblici e privati.

Italia. (2000, febbraio 22). Legge n. 28, Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Recuperato da <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/02/22/000G0066/sg>

¹³⁵ R. Kodija, Stereotipi di genere, media e rappresentanza politica: ostacoli alla visibilità femminile, Forum: editrice universitaria udinese. Recuperato da: file:///C:/Users/UTENTE/Downloads/stereotipi-di-genere-media-e-rappresentanza.pdf

Adriana Cavarero¹³⁶ descrive il "velinismo" come la cultura mediatica che promuove l'immagine della donna oggettivizzata e sessualizzata, presentandola erroneamente come un simbolo di emancipazione femminile. Questa dinamica, originatasi nei programmi televisivi italiani alla fine degli anni '80, ha trovato una pericolosa risonanza nella politica, dove la selezione di donne per ruoli pubblici sembra talvolta basarsi più su criteri estetici che su competenze ed esperienze politiche.

La prevalenza di questo fenomeno ha provocato reazioni miste, incluse giustificazioni che minimizzano il problema, attribuendo capacità non dimostrate a queste donne basandosi unicamente sul loro aspetto fisico. Inoltre, il "velinismo in politica" ha alimentato una rappresentazione stereotipata delle donne nel contesto politico, influenzando negativamente la percezione pubblica della loro capacità e del loro ruolo.¹³⁷

Un episodio significativo che illustra l'impatto di questi stereotipi è lo scambio tra Silvio Berlusconi e Rosy Bindi nel 2009, dove il commento denigratorio del premier non solo sminuiva la competenza politica della Bindi basandosi sull'aspetto fisico, ma rifletteva anche un atteggiamento di mancato rispetto verso le donne in politica.

Questi episodi evidenziano come il "velinismo" e i correlati stereotipi di genere non solo degradano la qualità del dibattito politico e la stessa classe politica, ma rinforzano anche pregiudizi nocivi sull'incapacità delle donne di assumere ruoli politici significativi. In questo

¹³⁶ Filosofa italiana, si distingue per il suo pensiero incentrato sulla relazionalità, la differenza sessuale e il femminismo. Critica dell'individualismo nella tradizione filosofica occidentale, propone una visione dell'esistenza umana fondata sull'interdipendenza, la cura e la responsabilità verso l'altro. Nel femminismo, si allinea alla teoria della differenza sessuale, sottolineando l'importanza di riconoscere e valorizzare le specificità di genere. Le sue opere esplorano temi come identità, narrazione e la politica della presenza, contribuendo significativamente al dibattito su genere, etica e politica.

¹³⁷ GiULia Giornaliste, Stereotipi: donne nei media, Milano, dicembre 2023, pag. 100

contesto, la sfida per le politiche di uguaglianza di genere consiste nell'identificare e contrastare queste dinamiche, promuovendo una rappresentanza politica che valorizzi le competenze e le esperienze delle donne oltre il loro aspetto fisico, in linea con gli sforzi di destrutturazione degli stereotipi di genere e l'incentivazione della partecipazione femminile a tutti i livelli del processo politico.¹³⁸

3.1.2 Donne in politiche e rappresentazione dei media

3.1.2.1 La sessualizzazione dei corpi

L'articolo pubblicato da "Libero" il 10 febbraio 2017, intitolato "La patata bollente" e dedicato alla vita sentimentale dell'ex Sindaca di Roma, Virginia Raggi, rappresenta un chiaro esempio di come il sessismo sia stato utilizzato in modo dannoso e denigratorio nel contesto giornalistico italiano.

¹³⁸ R. Kodija, Stereotipi di genere, media e rappresentanza politica: ostacoli alla visibilità femminile, Forum: editrice universitaria udinese. Recuperato da: file:///C:/Users/UTENTE/Downloads/stereotipi-di-genere-media-e-rappresentanza.pdf



Figura 1 – Libero, “La vita agrodolce della Raggi – Patata bollente”, 10/02/17

Questo episodio ha portato alla denuncia per diffamazione di Vittorio Feltri, direttore del giornale, e Pietro Senaldi, l'autore dell'articolo, i quali sono stati successivamente condannati, riconoscendo così il danno arrecato a Raggi e, per estensione, l'offesa rivolta all'intero genere femminile.¹³⁹

Il titolo e il contenuto dell'articolo non solo violavano i principi etici fondamentali del giornalismo, come l'utilità sociale e la continenza, ma sottolineavano anche un intento palesemente sessista, riducendo la figura di una donna politica a mero oggetto di pettegolezzo senza alcun rilevante interesse pubblico. La difesa di Senaldi, che ha tentato di giustificare il titolo con una spiegazione linguistica, non ha attenuato la natura offensiva dell'articolo, il quale

¹³⁹ S. Bonacini, Linee Guida per una corretta comunicazione sul tema della violenza di genere, file:///C:/Users/UTENTE/OneDrive/Desktop/TESI%20MAGISTRALE/Silvia-Bonacini-.pdf

ha chiaramente superato i limiti dell'informazione per avventurarsi in un territorio di sessualizzazione e denigrazione.¹⁴⁰

Questo caso si inserisce in una serie di episodi simili che hanno visto donne in politica come bersagli di attacchi sessisti, sia attraverso titoli volgari sui media sia mediante azioni di sminuimento pubblico da parte di colleghi maschi, come l'esempio di Matteo Salvini con la bambola gonfiabile per attaccare Laura Boldrini. Questi atti non solo rappresentano un insulto personale ma contribuiscono anche a perpetuare stereotipi di genere dannosi e a mantenere ostacoli culturali e sociali per le donne in politica.



Figura 2- Titoli di varie testate su Virginia Raggi

Il trattamento riservato a Virginia Raggi non solo da libero ma da moltissime altre testate, evidenzia la necessità urgente di affrontare e contrastare il sessismo nei media e nella sfera pubblica, promuovendo un dialogo basato sul rispetto reciproco e sul riconoscimento delle competenze individuali al di là del genere. È fondamentale che il giornalismo, così come il

¹⁴⁰ GiULia Giornaliste, Stereotipi: donne nei media, Vignate (MI), 2023, pag. 95-96

discorso politico, rispetti principi di equità e dignità per tutti, contribuendo a creare una società più giusta e inclusiva.

Il caso della Raggi non è un caso isolato. Nel 2014, Marianna Madia, allora ministro della pubblica amministrazione, venne fotografata mentre mangia un gelato, in macchina con il marito. La sequenza delle immagini si concentra unicamente sul dettaglio della ministra che lentamente mangia il cornetto. Il titolo è fin troppo esplicito: "*Marianna Madia ci sa fare con il gelato*". Sommario: "Il ministro in macchina con il marito Mario Gianani, ammiccamento che sembra uscire dai film sexy degli anni '70" E poi un occhiello a rincarare la dose: "*Che la gag di Crozza-Renzi che dà lo zuccherino a una sua sosia sia stata d'ispirazione? In ogni caso, a Roma, il ministro, con il marito Mario Gianani, si concede una... pausa di piacere*".



Figura 3 - Chi, "Ci sa fare con il gelato"

Questo articolo ha portato l'Ordine dei giornalisti intervenire ed è stato aperto un procedimento perché palese violazione delle norme deontologiche sulla privacy e per fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale. Il direttore del giornale, Alfonso Signorini, si è difeso su Twitter, dicendo che non c'era niente di male in quello che ha scritto ma il settimanale, si è spesso esposto in maniera sessista nei confronti delle donne. Non è chiaro se ci sia un motivo "politico" dietro questo servizio o se semplicemente si tratti di foto curiose associate a un titolo malizioso. Quel che è certo è che in passato il settimanale di casa Mondadori ha preso spesso di mira i nemici di casa Berlusconi. Ad esempio, quando Silvio Berlusconi e Veronica Lario stavano divorziando, sulle pagine di Chi erano apparse alcune foto della Lario in tenuta casalinga, con i capelli raccolti e qualche chilo in più. Veronica Lario aveva replicato duramente in un colloquio con il Messaggero, parlando di "miserabile agguato" e di "*attacco inaccettabile alle donne che vogliono invecchiare senza assoggettarsi allo stereotipo del giovane a tutti i costi*", ma soprattutto aveva sottolineato che il proprietario della testata è proprio quell'ex marito con cui stava combattendo una battaglia a suon di milioni: "*Non sono più una Berlusconi e dunque non ho più diritto alle foto ritoccate*", aveva tuonato la signora Lario.

E a questo si aggiunge anche un altro caso: nel 2012 a Ilda Boccassini, PM nel processo Ruby che vede imputato l'ex presidente del Consiglio, il settimanale aveva dedicato un servizio dal titolo "Shopping di classe", in cui venivano criticati i look e la si vedeva mentre gettava un mozzicone per terra.

In realtà, non è solo il settimanale. Chi a criticare le donne per il loro modo di vestire o di essere. Basti pensare ad Angela Merkel e a tutte le offese mediatiche che le sono state fatte negli anni per il solo fatto di non essere abbastanza bella ed in forma. Il paradosso è che ci sia sempre una critica: se una donna in politica è bella secondo gli standard della società, allora il suo corpo

verrà sessualizzato come nel caso di Raggi e Madia, se invece non rispetta gli standard viene derisa perché “brutta”.

3.1.2. L’essere madre

Giorgia Meloni, come quasi a tutte le politiche, viene spesso chiesto come concilia il suo ruolo di madre con quello di donna in politica. Una domanda che viene rivolta solo alle donne perché agli uomini non viene mai domandato come affrontano i loro impegni genitoriali e i loro impegni istituzionali. Un caso che ha fatto molto parlare di sé è quello di un’ospitata televisiva della Meloni a Mattino Cinque: il giornalista domanda alla Meloni come vorrebbe che sua figlia la ricordasse, l’intervistata risponde “Come una patriota”, il giornalista incalza e le domanda se non ci sia il rischio che sua figlia la ricordi come una patriota, ma che si lamenti del fatto che sia poco presente. Giorgia Meloni si commuove, come se le parole del giornalista l’avessero particolarmente scossa, viene da chiedersi se la stessa domanda sarebbe stata posta ad un politico uomo.¹⁴¹ Il giornalista si è giustificato dicendo che mirava solo a sensibilizzare il duro lavoro delle politiche che si ritrovano a dover fare molti sacrifici per conciliare la loro carriera e il loro essere madre. Sebbene Giorgia Meloni ci tenga sempre a descriversi come donna e come madre, i mass media spesso si soffermano solo suo essere madre e molti suoi stessi colleghi l’attaccano proprio su questo aspetto, come Bertolaso che in un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di aver suggerito a Giorgia Meloni di fare la madre perché una donna

¹⁴¹ GiULia Giornaliste, Stereotipi: donne nei media, Vignate (MI), 2023, pag. 88-91

non può dedicarsi interamente alla carriera politica ma deve conciliare il tutto con il suo essere madre. Eppure in Italia abbiamo avuto diverse presidentesse in alte cariche istituzionali, in particolar modo nei due rami del Parlamento donne: la comunista Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera, nel 1979-1983 (poi riconfermata nel 1983 e nel 1987, diventando così la presidente della Camera rimasta in carica più a lungo), la leghista Irene Pivetti, presidente della Camera, ma per soli due anni, dal 1992 al 1994, di nuovo una presidente della Camera, Laura Boldrini, dal 2013 al 2018, e infine la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna a sedere sullo scranno di palazzo Madama, ed anche prima donna ad essere votata, con alcune possibilità di farcela, ma senza successo, a presidente della Repubblica, proprio durante l'ultima elezione. Donne e madri che sono riuscite ad essere un grande esempio di come una donna può essere sia una madre e sia avere un alto ruolo istituzionale. Nel panorama europeo sono ben 80 le donne ad aver dimostrato che una donna ha tutte le capacità di governare un Paese, le quali sono state Presidenti o Primi Ministri, svolgendo un egregio lavoro. Anche a livello di cariche europee abbiamo la testimonianza vivente di Ursula Van der Leyen che oltre ad essere alla guida della Commissione Europea, è anche madre di sei figli.

3.1.2.4. Razzismo oltre che sessismo

Roberto Calderoli è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bergamo per diffamazione, con l'aggravante dell'odio razziale, per l'insulto all'ex ministra del governo Letta, Cecile Kyenge nel luglio 2013 nel corso della festa della Lega di Treviglio, quando parlò di "orango" l'allora ministra Kyenge non aveva sporto denuncia, ma in procura a Bergamo era partito d'ufficio il procedimento sostenuto dai PM Maria Cristina Rota e Gianluigi Dettor.

Sempre nel 2013, un altro politico, Mario Borghezio, aveva detto che l'allora ministra voleva *"portare le sue tradizioni tribali in Italia"* e che *'gli africani appartengono a un 'etnia molto diversa dalla nostra'*.¹⁴² Il Tribunale di Milano: è diffamazione aggravata dalla finalità di odio razziale. Mario Borghezio condannato a risarcirla con 50mila euro. Purtroppo, ci sono anche altri casi che riguardano la Kyenge, un'altra sentenza sempre in suo favore è arrivato dal tribunale di Roma ha condannato a un anno e tre mesi il parmense Fabio Rainieri, ex parlamentare della Lega Nord ex vicepresidente dell'assemblea legislativa emiliano-romagnola, per la pubblicazione sul proprio profilo Facebook di una foto dell'allora ministra per l'Integrazione Cecile Kyenge, con il volto ritoccato in modo da apparire una scimmia. Matteo Salvini ha commentato la sentenza di condanna con un post su Facebook: *"Alla faccia della Libertà di Satira! Neanche a un ladro o a uno spacciatore danno una condanna così, pazzesco"*. Purtroppo, però non si può definire satira una discriminazione, in questo caso doppia perché è stata discriminata in quanto donna e in quanto persona di colore. La cosa che maggiormente rattrista è che il maschilismo e razzismo non è solo interiorizzato dagli uomini, ma spesso sono le donne stesse. L'ex consigliera leghista dell'Arcella, Dolores Valandro, accusata di istigazione alla violenza per motivi razziali, per un post su Facebook, scritto nel giugno 2013, rivolto all'allora ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge. La Valandro è stata condannata prima da Tribunale di Padova ed in seguito dalla Corte d'Appello di Venezia per aver scritto *"Ma mai nessuno che si stupri la Kyenge"*. In seguito al post, è stata anche espulsa dal partito. L'ex consigliera leghista aveva tentato di giustificare quella frase come *"espressione della libertà di pensiero garantita dall'art.21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo"*. Ma i giudici ritengono che il post, per il suo stesso tenore non può oggettivamente rappresentare espressione di manifestazione del pensiero perché la libertà di

¹⁴² S. Bonacini, Linee Guida per una corretta comunicazione sul tema della violenza di genere, file:///C:/Users/UTENTE/OneDrive/Desktop/TESI%20MAGISTRALE/Silvia-Bonacini-.pdf

manifestazione del pensiero cessa quando travalica in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista.

3.2.1. Donne e carriera

Nonostante i progressi nella lotta per la parità di genere, le donne continuano ad essere sottorappresentate nei ruoli di leadership e la loro carriera è spesso bloccata in posizioni intermedie. Le donne che raggiungono posizioni apicali possono incontrare difficoltà nell'essere riconosciute come leader e nel prendere decisioni. Questa disparità di genere nelle posizioni di leadership è conosciuta come "leadership labyrinth"¹⁴³. La Role Congruity Theory La Role Congruity Theory (RCT)¹⁴⁴ spiega come gli stereotipi di genere influenzino la percezione delle competenze e delle abilità delle donne. Nel contesto lavorativo contemporaneo, si osserva una persistente disparità di genere, riflettendo stereotipi radicati e discriminazioni strutturali che influenzano negativamente la carriera professionale delle donne. Queste dinamiche risultano particolarmente evidenti nelle difficoltà incontrate dalle donne nel bilanciare impegni lavorativi e responsabilità familiari, nonché nel loro accesso a posizioni di potere e comando.

Le donne, spesso percepite e auto-percepite come meno adatte per ruoli di leadership rispetto ai loro omologhi maschili, si scontrano con valutazioni professionali tendenzialmente meno

¹⁴³ A.H. Eagly, L.L. Carly, Women and the Labyrinth of Leadership, Harwar Business School Review, 2008, Recuperato da https://www.researchgate.net/publication/5957753_Women_and_the_labyrinth_of_leadership

¹⁴⁴ Eagly, A. H., & Diekmann, A. B. (2005). What is the problem? Prejudice as an attitude-in-context. In J. Dovidio, P. Glick, & L. Rudman (Eds.), *On the nature of prejudice: Fifty years after Allport* (pp. 19-35). Gospons, Blackwell Publishing.

favorevoli. Questo fenomeno trova fondamento in un consenso diffuso basato su stereotipi di genere che, variando in funzione di età e genere, configurano un panorama di discriminazione implicita e esplicita.

La conciliazione tra lavoro e vita familiare emerge come uno dei principali ostacoli alla piena realizzazione professionale delle donne. La tensione tra i ruoli lavorativi e familiari non solo genera stress e disagio ma anche impedisce un arricchimento reciproco tra le diverse sfere di vita. In questo contesto, le organizzazioni giocano un ruolo cruciale nel facilitare o ostacolare la conciliazione, a seconda della presenza o assenza di politiche di supporto percepite come eque e inclusive.

Le testimonianze raccolte tra marzo e maggio 2016 da donne di età compresa tra i 36 e i 63 anni, tutte in possesso di un titolo di studio superiore al diploma e occupanti posizioni medio-alte in ambiti organizzativi sia pubblici che privati, evidenziano la presenza di numerosi ostacoli e discriminazioni basate sul genere.¹⁴⁵ Queste donne riferiscono di stereotipi che limitano le loro scelte formative e professionali, di discriminazioni nelle selezioni lavorative, specialmente riguardo le questioni di maternità, e di un generale sbilanciamento nella rappresentanza di genere nei ruoli dirigenziali, attribuibile alla presenza di un "soffitto di vetro".

La sfida della conciliazione lavoro-famiglia risulta aggravata dalla necessità di rinunciare a opportunità di carriera o di posticipare decisioni personali e familiari. Le soluzioni flessibili, come il lavoro part-time o il telelavoro, pur rappresentando potenziali strumenti di equilibrio,

¹⁴⁵ A. Fedi, L. Colomb, L. Bertola, C. Rollero, Donne e carriera tra stereotipi di genere e conciliazione lavoro-famiglia. Un'analisi psico-sociale, *Sociologia del lavoro*, 2017, Recuperato da https://www.researchgate.net/publication/321808941_Donne_e_carriera_tra_stereotipi_di_genere_e_conciliazione_lavoro-famiglia_Un%27analisi_psico-sociale

vengono spesso percepite come incompatibili con traguardi professionali ambiziosi, generando un ulteriore strato di stress e insicurezza¹⁴⁶.

In conclusione, il panorama delineato dalle interviste evidenzia come gli stereotipi di genere e le discriminazioni limitino significativamente le opportunità professionali delle donne e come la conciliazione tra le responsabilità lavorative e familiari rappresenti una sfida critica. Per promuovere un'equità sostanziale nel mondo del lavoro, si rende necessario un impegno congiunto di individui, organizzazioni e politiche pubbliche volto a superare gli ostacoli legati al genere e a favorire un trattamento equo e inclusivo per tutti i lavoratori.

3.2.2. Casi STEM

Come abbiamo visto, nel panorama mediatico, spesso si osserva una mancanza di sensibilità verso le questioni di genere, specialmente nel trattamento riservato alle donne. I titoli dei giornali e i contenuti editoriali non di rado ricorrono a espressioni sessiste, riducendo le donne a mere appendici di figure maschili ("moglie di...", "figlia di..."), o omettendo i loro cognomi, quasi a negare loro un'identità propria e indipendente. Inoltre, la narrazione dei femminicidi talvolta sfiora la giustificazione dell'atto violento, attribuendo la causa all'infedeltà della vittima. Anche nelle interviste, le domande rivolte alle donne tendono a focalizzarsi esclusivamente sulla maternità, perpetuando l'idea di un ruolo primario e unidimensionale.

Questo atteggiamento si estende anche alle donne attive nei campi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), dove i loro successi vengono minimizzati o inappropriatamente correlati al loro ruolo familiare, suggerendo un'impossibilità di bilanciare

¹⁴⁶ ibidem

professionalità scientifica e vita privata. Di seguito, alcuni esempi emblematici di come i media tendono a sminuire il contributo delle donne nel settore scientifico:



Figura 4 - Corriera della sera, Thelma e Luoise del DNA, 08/10/2020

Il Corriere della Sera, l'8 ottobre 2020, pubblica un titolo che paragona Jennifer Doudna dell'Università di Berkley e Emmanuelle Charpentier del Max Planck di Berlino a "Thelma e Louise del DNA", in occasione della loro vittoria del Premio Nobel per la chimica. La scelta di non menzionare i loro nomi nel titolo e di utilizzare un riferimento cinematografico riduce il riconoscimento del loro lavoro scientifico a un'analogia popolare.

Una donna a capo Organizzazione mondiale di meteorologia

*Figura 5 - Ansa, Una donna a capo dell'organizzaziione mondiale di meteorologia",
01/06/2023*

Il 1° giugno 2023, Ansa annuncia con il titolo "Una donna a capo. Organizzazione mondiale di meteorologia" la nomina di Celeste Saulo, argentina, alla guida dell'Organizzazione mondiale della meteorologia. L'omissione del nome e cognome sottolinea un'enfasi sulla novità rappresentata dalla sua femminilità piuttosto che sulle sue qualifiche professionali.



*Figura 6 - ISS, per la prima volta una donna a dirigere il Dipartimento delle malattie infettive,
2021*

Nel 2021, quando Anna Teresa Palamar assume la direzione del Dipartimento Malattie infettive presso l'ISS, il titolo "ISS, per la prima volta una donna a dirigere il Dipartimento Malattie infettive" e il successivo riferimento a lei con termini maschili nell'articolo riflettono una mancanza di rispetto per la sua identità di genere e per il suo ruolo accademico e professionale.

La tendenza a omettere i cognomi delle donne, privandole della loro identità e dei loro meriti, è un fenomeno costante nei media, a differenza del trattamento riservato agli uomini, i cui nomi e cognomi vengono regolarmente citati.

Questi esempi illustrano la persistenza di stereotipi di genere nei media italiani, che riguardano non solo le donne nel mondo scientifico ma anche in altri ambiti. Tali stereotipi, mascherati da finti elogi, sono radicati e difficili da eradicare.

Sono innumerevoli gli articoli che riguardano Samantha Cristoforetti in cui la dipingono come *“una donna con la passione per lo spazio”* o *“una mamma con la passione per le stelle”*.

La decostruzione del linguaggio sessista nei media richiede un esercizio responsabile della libertà di espressione, in linea con i principi di parità e inclusione, specialmente nel settore STEM. Il giornalismo dovrebbe attenersi ai criteri dell'interesse pubblico, della veridicità delle informazioni e della contenutezza espositiva, evitando terminologie e toni che possano denigrare o sminuire le donne, come dimostrato dall'esempio "Thelma e Louise del DNA".

3.3.1. Donne e sport

L'evento storico noto come "La battaglia dei sessi", avvenuto il 20 settembre 1973, che vide protagonisti Billie Jean King e Bobby Riggs in una partita di tennis altamente pubblicizzata,

rappresenta un momento di svolta non solo nell'ambito dello sport femminile, ma anche nel contesto socioculturale più ampio. Questa competizione non fu semplicemente un incontro sportivo, ma assunse le connotazioni di un vero e proprio simbolo della lotta per l'uguaglianza di genere, mettendo in luce le capacità e la tenacia delle atlete femminili in un'epoca in cui gli stereotipi di genere erano ancora fortemente radicati nella società.¹⁴⁷

La vittoria di King non solo infranse tali pregiudizi, dimostrando inequivocabilmente l'abilità e la competitività delle donne nello sport, ma segnò anche l'inizio di un percorso evolutivo significativo per quanto riguarda il trattamento e la percezione dello sport femminile. Sebbene l'evento abbia catalizzato un cambiamento positivo, il cammino verso la piena parità di genere nello sport si è dimostrato lungo e costellato di ostacoli.¹⁴⁸

Negli anni successivi, si sono osservati progressi tangibili, come l'incremento della partecipazione femminile in ambiti precedentemente dominati da una presenza maschile, sia a livello di atlete che di figure apicali nei comitati sportivi internazionali, tra cui il Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La presenza femminile ai Giochi Olimpici ha visto una crescita esponenziale, culminata con l'inclusione della boxe femminile nel 2012, permettendo alle donne di competere in tutte le discipline olimpiche.

Nonostante tali avanzamenti, le disparità di genere rimangono una problematica persistente, come evidenziato dal rapporto "I numeri dello sport 2017" del Coni, che sottolinea la predominanza maschile nello sport italiano, sia in termini di partecipazione che di rappresentanza negli organi di governo. Tuttavia, l'introduzione delle quote rosa rappresenta un esempio di strategia normativa volta a garantire una minima rappresentanza femminile nei

¹⁴⁷ GiULia Giornaliste, *Stereotipi: donne nei media*, Vignate (MI), 2023, pag. 103-104

¹⁴⁸ *ibidem*

consessi decisionali delle federazioni sportive, testimoniando un impegno crescente verso l'equità di genere.¹⁴⁹

Anche il giornalismo sportivo riflette queste dinamiche di genere, spesso cadendo in stereotipi che enfatizzano l'aspetto fisico delle atlete a scapito delle loro prestazioni, evidenziando una sfida più ampia nella rappresentazione mediatica delle donne nello sport. La "battaglia dei sessi" del 1973, pur avendo segnato un importante progresso, lascia intravedere le molteplici sfide che ancora oggi caratterizzano la lotta per l'uguaglianza di genere nello sport, evidenziando la necessità di un impegno continuo per promuovere cambiamenti strutturali e culturali.¹⁵⁰

L'impegno per promuovere la parità di genere nello sport ha portato all'adozione di una serie di normative e politiche volte a contrastare le disparità e incentivare una maggiore inclusione delle donne in tutti gli aspetti dello sport, dalla partecipazione atletica alla rappresentanza nelle posizioni di leadership e decisionali. Queste misure normative sono essenziali per affrontare le radicate disparità di genere e assicurare che le donne abbiano pari opportunità di eccellere e contribuire allo sport a tutti i livelli.

Un esempio significativo di tali sforzi normativi è l'introduzione delle cosiddette "quote rosa" in alcuni paesi, che stabiliscono una rappresentanza femminile minima obbligatoria negli organi direttivi delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva. Queste norme sono pensate per garantire che le donne siano adeguatamente rappresentate nelle strutture decisionali dello sport, contribuendo a una maggiore equità e a decisioni più inclusive.

¹⁴⁹ Ivi, pag. 105-108

¹⁵⁰ L. Senatori, *Parità di Genere nello Sport: una corsa ad ostacoli*, Roma, Ediesse 2015

In Italia, per esempio, la legge 91 del 1981, successivamente modificata dalla legge n. 8 del 9 gennaio 2018, prevede l'obbligo per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva di includere nelle loro giunte e nei loro consigli di amministrazione una quota di genere minima. Questa normativa mira a incrementare la presenza femminile nei livelli decisionali dello sport, promuovendo una maggiore equità e diversità.¹⁵¹

A livello internazionale, organizzazioni come il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno adottato strategie e obiettivi specifici per migliorare la parità di genere nello sport. Il CIO, attraverso la sua Agenda 2020 e l'Agenda Olimpica 2020+5, ha fissato chiari obiettivi per promuovere l'uguaglianza di genere, sia in termini di partecipazione atletica che nella rappresentanza e nel coinvolgimento delle donne in posizioni di leadership e governance.¹⁵² Questi sforzi includono la promozione di una maggiore partecipazione femminile ai Giochi Olimpici e l'incremento della rappresentanza femminile nei comitati olimpici nazionali e nelle federazioni internazionali.

Nonostante queste iniziative normative rappresentino passi importanti verso la parità di genere nello sport, la loro efficacia dipende dall'attuazione e dall'impegno continuo di tutte le parti interessate. La sfida rimane quella di trasformare queste normative in azioni concrete che possano effettivamente cambiare la cultura dello sport, garantendo che le atlete abbiano accesso

¹⁵¹ UISIP, Politiche di genere e diritti, recuperato da <https://www.uisp.it/nazionale/politichegenere>

¹⁵² M. Claysette, Discriminazioni e disuguaglianze di genere nello sport, Recuperato da chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.uisp.it/progetti/files/principale/Pari%20opportunità%20genere/Handbooks%20Differenze/Opuscolo_Sport_Ragazzi.pdf

a pari opportunità, risorse e riconoscimento, e che le donne siano adeguatamente rappresentate e valorizzate in tutti gli aspetti dello sport.

La rappresentazione delle atlete nei media sportivi, tuttavia, spesso perpetua stereotipi di genere, focalizzandosi sull'estetica piuttosto che sulle capacità atletiche. Frasi come "fisico da urlo", "icona di stile", e "belle e brave" riflettono una tendenza all'oggettivazione e alla sessualizzazione delle donne atlete, un approccio che raramente viene adottato nella copertura mediatica dei loro omologhi maschili. Questi cliché non solo riducono le atlete a semplici icone visive ma ne compromettono anche la professionalità, inchiodandole a una rappresentazione pubblica che le pone in una posizione di svantaggio rispetto agli atleti maschi nelle stesse discipline.

In conclusione, il superamento degli stereotipi sessisti e la promozione di una rappresentazione equa e rispettosa delle donne nello sport richiedono un cambio paradigmatico sia culturale che mediatico. Un approccio mediatico più inclusivo e diversificato nell'ambito degli eventi sportivi femminili è fondamentale per valorizzare il contributo delle donne allo sport, sostenendo così l'importanza di un cambiamento normativo e culturale per il raggiungimento dell'equità di genere nello sport.

3.3.2 Giornalisti sospesi

Un caso emblematico recente di giornalisti sospesi è stato proprio pochi mesi fa, a luglio 2023. Durante i Campionati Mondiali di Nuoto del 2023, tenutisi a Fukuoka, in Giappone, la Rai, l'emittente televisiva nazionale italiana, si è trovata al centro di una controversia significativa a causa di commenti razzisti e sessisti pronunciati durante la telecronaca della finale femminile di tuffi sincronizzati. Gli autori di tali commenti, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano

Mazzucchi, facevano parte del team di Rai Sport e stavano trasmettendo l'evento in diretta su Rai Play 2¹⁵³. Le loro osservazioni, percepite come offensive e inappropriate, hanno scatenato un'ampia reazione negativa da parte del pubblico, che ha espresso il proprio disappunto principalmente attraverso i social media.

Le frasi incriminate includevano commenti degradanti sulle donne e su individui di origine pakistana, oltre a battute inopportune riguardanti l'aspetto fisico delle atlete e le loro nazionalità. Questi commenti non solo hanno offuscato la trasmissione di un evento sportivo internazionale di prestigio, ma hanno anche sollevato preoccupazioni sul rispetto e sulla sensibilità necessari in contesti del genere. In particolare, i commentatori hanno fatto osservazioni sul peso delle atlete, suggerendo che alcune di loro fossero "troppo pesanti" per i tuffi sincronizzati, e hanno utilizzato espressioni razziste per riferirsi a persone di origine pakistana.

Di fronte all'indignazione pubblica, la Rai ha agito prontamente sostituendo Leonarduzzi e Mazzucchi con Nicola Sangiorgio e Oscar Bertone, quest'ultimo un ex campione di tuffi, per le trasmissioni successive, a partire dal 18 luglio. Questa decisione ha evidenziato il riconoscimento, da parte dell'emittente, della gravità delle parole pronunciate e della necessità di mantenere standard elevati di professionalità e rispetto nelle sue trasmissioni.

Lorenzo Leonarduzzi, in risposta alle accuse, ha cercato di difendersi affermando che alcune delle frasi che gli sono state attribuite non fossero state pronunciate da lui e che fossero state catturate accidentalmente da un microfono lasciato aperto. Ha inoltre sottolineato come tali

¹⁵³ Ansa, bufera sui giornalisti RAI, Recuperato da https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/07/17/bufera-sui-telecronisti-rai-commenti-razzisti-e-sessisti_d514987b-e4d9-46d6-8561-b2ea95cd55d0.html

commenti fossero stati pronunciati in un momento in cui credeva che il microfono fosse spento, suggerendo quindi una mancanza di intenzione di trasmettere tali pensieri al pubblico. Nonostante queste giustificazioni, la Rai ha proceduto con l'avvio di una procedura di contestazione disciplinare nei confronti dei due commentatori, segnando un chiaro distacco dalle loro azioni e sottolineando l'impegno dell'azienda verso il rispetto dei valori di equità e dignità.

Questo incidente ha sollevato questioni più ampie riguardanti la cultura e le pratiche all'interno dell'industria dei media, in particolare sulla necessità di formazione e sensibilizzazione su temi di genere, razza ed etnia per coloro che si trovano in posizioni di influenza pubblica.

I due giornalisti hanno violato diversi punti del Manifesto di Venezia perché i commenti effettuati indicano una mancanza di formazione sul linguaggio appropriato, specialmente in contesti che richiedono sensibilità verso le tematiche di genere e l'identità delle persone. Questo viola il primo punto del Manifesto, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e formazione deontologica.

Inoltre, la natura dei commenti, concentrati sull'aspetto fisico delle atlete e contenenti stereotipi di genere, contravviene direttamente al secondo punto. Questi commenti non solo perpetuano gli stereotipi di genere ma mancano anche di una considerazione professionale e rispettosa delle competenze e delle prestazioni degli atleti. I commenti in questione riducono le atlete a oggetti di valutazione estetica, ignorando le loro capacità e realizzazioni professionali. E, per concludere, i commenti fatti trasgrediscono il decimo punto del manifesto, che impone l'obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio per evitare espressioni irrispettose, denigratorie o lesive dell'identità e della dignità femminili. Le osservazioni fatte durante la trasmissione

rientrano in questa categoria, in quanto riducono le donne a mere valutazioni fisiche, contravvenendo al principio di rispetto della dignità e dell'identità femminile.

Dal punto di vista giuridico e accademico, l'incidente solleva questioni relative alla responsabilità dei media nella diffusione di contenuti che possono essere considerati offensivi o discriminatori. I principi violati richiamano l'attenzione sulla necessità di formazione per coloro che sono coinvolti nella produzione e nella trasmissione di contenuti mediatici, sottolineando l'importanza di una comunicazione rispettosa e priva di pregiudizi.

In conclusione, l'episodio evidenzia anche la necessità urgente di un cambiamento culturale all'interno dell'industria dei media, che garantisca il rispetto, l'equità e la dignità di tutti gli individui, indipendentemente dal genere, dalla nazionalità o dall'aspetto fisico.

Conclusioni

Questa tesi ha esplorato il complesso intreccio tra stereotipi di genere e diritto all'informazione, mettendo in luce come le distorsioni mediate dagli stereotipi di genere non solo compromettano l'obiettività dell'informazione ma rappresentino anche un limite intrinseco al diritto di informare in una società democratica. Attraverso un'analisi dettagliata del quadro normativo, dei casi emblematici di femminicidio, e delle dinamiche di violenza e sessismo mediatico, si è evidenziato l'urgenza di un cambiamento sia nella legislazione che nelle pratiche giornalistiche per garantire un'informazione che rispetti la dignità umana e promuova una cultura della parità di genere.

È essenziale promuovere pratiche giornalistiche libere dagli stereotipi di genere, attraverso l'adozione di un linguaggio inclusivo e la rappresentazione equilibrata di uomini e donne nei diversi ambiti della vita pubblica e privata. Questo approccio richiede una riflessione critica sui modelli di narrazione dominanti e sul potere dei media di plasmare il discorso pubblico in modo che rifletta una realtà più equa e variegata.

La sfida principale in questo contesto è superare le rappresentazioni tradizionali che tendono a rinforzare ruoli di genere obsoleti e discriminatori. Gli stereotipi di genere nei media non solo perpetuano disuguaglianze esistenti ma influenzano anche la percezione e le aspettative della società riguardo al ruolo delle donne e degli uomini. Una rappresentazione equilibrata può contribuire a modificare tali percezioni, promuovendo un'immagine più realistica e variegata della società.

Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i giornalisti e i creatori di contenuti siano consapevoli dell'impatto che il linguaggio e le immagini possono avere sulla percezione del genere. L'adozione di un linguaggio inclusivo non si limita alla semplice scelta di termini neutri dal punto di vista del genere, ma implica anche la capacità di raccontare storie in modo che tutti

gli individui, indipendentemente dal loro genere, si sentano rappresentati. Questo include la sfida di evitare cliché e narrazioni che rinforzano gli stereotipi, favorendo invece storie che mostrano la complessità e la diversità delle esperienze umane.

Inoltre, è fondamentale che i media si impegnino attivamente nella rappresentazione equilibrata dei successi, delle sfide e delle realtà quotidiane di uomini e donne, superando la tendenza a relegare le donne a ruoli secondari o a contesti limitati. Questo significa anche dare visibilità a figure femminili in ruoli di leadership, in ambiti scientifici, tecnologici, politici e sociali, dove tradizionalmente la presenza maschile è stata più marcata.

Per stimolare un cambiamento reale, è cruciale che le redazioni adottino politiche interne volte a favorire la diversità e l'inclusione. Ciò si traduce nell'organizzazione di workshop e corsi di formazione per i giornalisti, incentrati su tematiche di genere e equità, nonché nell'implementazione di linee guida editoriali per combattere gli stereotipi di genere. Queste azioni assicurano che la produzione di notizie sia governata da valori di rispetto e uguaglianza, permettendo ai media di giocare un ruolo fondamentale nel promuovere una società più equa e inclusiva, dove l'accesso all'informazione avviene in modo non discriminatorio.

È essenziale rafforzare i codici etici giornalistici con direttive specifiche per la copertura di argomenti sensibili al genere, al fine di evitare la diffusione di contenuti che possano alimentare discriminazioni o minimizzare la violenza. L'elaborazione e l'applicazione di norme etiche dedicate alla rappresentazione di genere nei media sono passaggi chiave per assicurare che le informazioni siano trattate con la necessaria sensibilità e rispetto, promuovendo principi chiari per la selezione del linguaggio, la rappresentazione visiva e la narrazione delle storie, al fine di eliminare stereotipi e discriminazioni.

Queste linee guida devono affrontare in modo specifico il trattamento dei casi di violenza di genere, sottolineando l'importanza di informare il pubblico senza trivializzare le esperienze delle vittime o rafforzare narrazioni dannose. Inoltre, i codici etici dovrebbero incoraggiare una rappresentazione equilibrata dei generi in tutte le aree dell'informazione, promuovendo storie che riflettano la diversità e la complessità delle esperienze di genere e sfidando le narrazioni convenzionali.

La formazione dei giornalisti è un aspetto fondamentale in questo processo, con l'obiettivo di sensibilizzare i professionisti dell'informazione su questioni di genere e fornire loro gli strumenti per identificare e contrastare gli stereotipi di genere nel loro lavoro. Questo può includere l'apprendimento sull'uso di un linguaggio inclusivo e sul trattamento sensibile di temi come la violenza di genere.

Un meccanismo di responsabilità e feedback è cruciale per monitorare la conformità dei media ai codici etici e intervenire in caso di violazioni, attraverso la creazione di figure come l'ombudsman dei media o commissioni etiche indipendenti.

L'adozione di codici etici specifici, insieme alla formazione e ai meccanismi di responsabilità, permette ai media di contribuire attivamente alla costruzione di una società più giusta, dove l'informazione è un diritto esercitato equamente. La legislazione svolge un ruolo fondamentale nel definire limiti chiari per la trattazione mediatica di questioni di genere e violenza, assicurando che l'informazione promuova l'uguaglianza e il rispetto.

Un'efficace azione legislativa può prevedere la creazione di autorità di vigilanza per monitorare i contenuti mediatici e intervenire in caso di violazioni. Incentivi per i media che promuovono una rappresentazione equa dei generi possono stimolare cambiamenti positivi, così come l'introduzione di quote per la rappresentazione femminile in ruoli di leadership all'interno delle organizzazioni mediatiche.

Infine, un impegno continuo verso l'educazione e la sensibilizzazione pubblica sui temi della parità di genere nei media può sostenere gli sforzi legislativi e promuovere un cambiamento culturale più ampio, avanzando verso un ambiente mediatico che promuova attivamente l'uguaglianza e la diversità. Questo impegno collettivo verso un'informazione più inclusiva è fondamentale per superare gli stereotipi di genere nei media e costruire una società democratica dove ogni individuo si senta rappresentato e rispettato.

Ringraziamenti

Desidero cogliere questa occasione per esprimere la mia profonda gratitudine e riconoscenza a tutte quelle persone che hanno illuminato il mio percorso, stelle che hanno portato luce nella mia vita. Questi anni trascorsi a Verona, che ora posso chiamare casa, sono stati un viaggio incredibile, arricchito da incontri, esperienze e momenti condivisi, che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mio cuore e nella mia anima, e hanno contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questa tesi.

Il primo pensiero va al Prof. Butturini, per avermi accolto come sua tesista, per il materiale fornito, per la libertà concessami nella stesura della tesi, permettendomi di sentirla profondamente mia. Soprattutto, per la pazienza dimostrata nei miei momenti difficili, accettandomi nuovamente come tesista e dimostrando una comprensione e un'umanità che vanno oltre il semplice ruolo di docente, insegnandomi che la vita offre sempre una seconda possibilità a chi è pronto ad accoglierla.

Ai miei genitori, pilastri di amore incondizionato, desidero esprimere un ringraziamento speciale. Hanno saputo insegnarmi l'importanza delle radici e delle tradizioni, ma anche la forza di cambiare per amore, sostenendomi in ogni passo di questo viaggio, apparentemente comune ma profondamente controcorrente. La resilienza di mia madre, che ha saputo essere una guida luminosa anche nei momenti più bui, è stata la mia forza; la sua rinascita è il regalo più prezioso che potessi ricevere. Non incontrerò mai qualcuno che sappia amare come ama lei e si sa che l'amore muove il mondo e tu infatti muovi il mio. Mio padre, con i suoi occhi pieni di bontà, ha incarnato ogni giorno l'esempio vivente di onestà e coraggio. Saremo sempre, come in quella foto di 25 anni, camminando mano nella mano con lo sguardo all'orizzonte in direzione dei sogni e i piedi ben saldi a terra. Sono orgogliosa del mio cuore che ha preso dai loro cuori.

A mia sorella, Adelina, il primo vero dono della vita, voglio dire grazie per essere stata sempre la mia persona, la mia confidente, colei che senza mai giudicare, ha saputo essere il mio specchio, la mia bussola e la mia luna perché essere sorelle è essere l'una la memoria dell'altra e non posso sentire profondamente mio quello che lei non conosce di me. A mio fratello Leonardo, la persona più intelligente che conosca, mio grande sostenitore, che mi ha insegnato a non arrendermi mai e non gliel'ho mai detto ma i suoi occhi sorreggono il mio mondo perché crede in me sopra ogni cosa e non lo vorrei deludere mai perché io credo in lui sopra ogni cosa. A Roberto, il più piccolo della famiglia, che ha reso un capolavoro il quadro della nostra famiglia, il giorno che tu sei nato, il mio mondo è cambiato. Mi ha insegnato che non importa quanti anni hai, non è mai troppo tardi o troppo presto per prendere in mano la propria vita e che le opportunità vanno colte al volo, sempre.

A Martina per essere la sfumatura più bella di ogni periodo della mia vita e perché con lei posso parlare di cose che chiunque altro mi prenderebbe per matta, invece lei lo sa. Lei sa sempre tutto, a volte sento i suoi abbracci anche se non la vedo da anni.

A Gloria perché c'è sempre stata da quando non parlavo ancora bene l'italiano, perché ha sempre saputo vedere in me anche quello che io non sapevo riconoscere e mi ha sempre tenuto forte la mano e non ci siamo mai perse anche se da dieci anni viviamo lontane.

Ad Aui, senza la quale non sarei qui, incontrata per caso dietro la macchinetta del caffè di un posto che poi avrei chiamato casa, diventate poi da colleghe, amiche, poi coinquiline, poi compagne di vite e per sempre sorelle. Grazie e lei ho conosciuto anche Annalù e Veronica, insieme abbiamo creato Casa Gnare, che ha reso reale il sogno dell'università e della vita in condivisione. Alle mie gnare dico grazie perché sanno ricordarmi sempre chi sono e non

importa se ora ognuna ha la sua vita, il filo è impossibile da snodare e *“qualunque cosa accada, noi ci vediamo a casa”*.

A Sandra, divenuta come una sorella, per la sua presenza costante e il sostegno sempre e comunque. La prima a festeggiare i miei successi e ad abbracciarmi davanti alle avversità. Averla come amica è una grande benedizione.

Ad Andre, Vito, Ale e Pippo, Jacopo e ad Anna e Valeria e ad Amir, Micol, Denuer e Cristin e a tutti i miei amici che Verona mi ha regalato. Per le avventure notturne, le risate e le feste indimenticabili. Gli aperitivi e tutte le chiacchierate perché sono diventati la mia famiglia di Verona.

A Sandra, divenuta come una sorella, per la sua presenza costante e il sostegno sempre e comunque. La prima a festeggiare i miei successi e ad abbracciarmi davanti alle avversità. Averla come amica è una grande benedizione.

Alle mie "bussoline" Giulia, Angie, Naike e Alessia per essere state più di semplici colleghe, ma vere amiche e complici in ogni avventura. E a Lele che me le ha fatte incontrare ed è stato per me più di un titolare, un fratello maggiore.

A Miriam, Cina, Nicholas e a tutti gli amici di “casa” per avermi visto sbocciare essendo sempre i primi ad applaudirmi e per tutti questi anni in cui ci si vede poco ma il bene resta sopra ogni cosa.

A Simone, entrato nella nostra vita in punta di piedi dopo aver rubato il cuore a mia sorella. Grazie per essere un cognato sempre presente, con il nostro senso della famiglia e per la cura che hai per chi ami perché hai il regalo più prezioso che la vita mi ha fatto al tuo fianco.

A Madrid, voglio esprimere la mia profonda gratitudine per essere stata la scena di un capitolo decisivo della mia vita. Il mio Erasmus in questa città non è stato solo un'esperienza educativa,

ma una sfida personale che mi ha permesso di ritrovare me stessa e di tornare a respirare a pieni polmoni. Madrid mi ha insegnato il valore dell'indipendenza, della scoperta e del coraggio di affrontare l'ignoto, rivelandomi una forza che non sapevo di avere. Questo periodo ha lasciato un'impronta indelebile nella mia anima, mi capita di guardare le foto e pensare che ero davvero felice e sapevo di esserlo. Madrid mi ha regalato tanti amici ma tra tutti, Irene, eravamo vicine di casa ma in quella città i nostri cuori così simili si sono riconosciuti e ho capito da quella domenica che avrei avuto una spalla in più su cui contare per il resto della mia vita.

Per Tokyo, devo un ringraziamento speciale all'Università di Verona per avermi offerto l'opportunità di vivere un sogno che ha superato ogni mia aspettativa. Questa esperienza è stata, senza ombra di dubbio, la più straordinaria della mia vita. A Tokyo, ho incontrato persone di tutto il mondo che, nonostante la distanza e le differenze culturali, mi hanno fatto sentire a casa, dimostrando che l'umanità condivide un cuore comune, capace di accoglienza e calore in ogni angolo del pianeta. Questa avventura ha arricchito il mio spirito, allargato i miei orizzonti e consolidato la mia convinzione che, non importa quanto lontani possiamo trovarci, c'è sempre un sentimento di connessione che ci unisce.

Infine, un ringraziamento va a Michele, oltre cinque anni insieme, tra convivenza, sfide, risate e momenti di dubbio. Mi hai insegnato che l'amore vero è un cammino condiviso su un filo sottile di equilibrio, dove non si molla mai la mano dell'altro. Che per amore si fanno follie e che l'amore è prima di tutto libertà. È trovare casa nel cuore dell'altro, essere sé stessi senza filtri, litigare e riconciliarsi, perché l'amore ci spinge a essere la migliore versione di noi stessi, rimanendo sempre fedeli a ciò che siamo. Grazie per ogni giorno, per ogni abbraccio, per ogni risata e per ogni lezione condivisa. Il nostro amore è la testimonianza che nelle piccole cose quotidiane si nasconde l'essenza più profonda dell'essere insieme. Grazie per essere il mio compagno, sempre e per sempre.

A voi tutti, il mio cuore colmo di gratitudine. Grazie per aver camminato con me in questa straordinaria avventura chiamata vita, rendendola un'esperienza indimenticabile, grazie per tutte le mani che hanno stretto la mia e non mi hanno mai fatta sentire sola.

Negli anni ho imparato a scegliere le persone di cui circondarmi e saper riconoscere in ogni situazione e tra le persone “ciò che inferno non è” e sono immensamente grata.

Bibliografia

Adichie, C.N. (2023). *Dovremmo essere tutti femministi*. Einaudi.

Albanesi, E., Vallastro, A., & Zaccaria, R. (2023). *Diritto dell'informazione e della comunicazione*. CEDAM.

Amore, N. (s.d.). *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612 ter c.p.*

Arcuri, L., & Cadinu, M. (2021). *Gli stereotipi*. Il Mulino itinerari.

Baldissiri, C., Vecchini, S., & Volpato, C. (2020). *Forme contemporanee di oggettivazione sessuale. Psicologia Sociale*, 225-254.

Baldry, A.C. (2014). *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*. Milano

Barbetti, G. (2021, Maggio). *La legislazione in tema di libertà di espressione e l'evoluzione dei mezzi di comunicazione.ell'uxoricidio*. Milano.

Carletti, C., & Pagliuca, M. *Parità ed empowerment di genere: Strumenti giuridici, programmi e politiche internazionali, regionali e nazionali*. Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche.

Caletti, G.M. (2019). *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet*. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale.

Barile, P. (1975). *Diritto dell'uomo e libertà fondamentali*. Giuffré.

Biemmi, I. (2017). *Educazione sessista: stereotipi di genere nei libri delle elementari*. Rosenberg & Sellier.

Ceretti, P., & Cardone, A. (2019). *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza*. Il Mulino.

Crisafulli, V. (1964). *Problematica della libertà di informazione*. Il Politico, 29(2), 285-305.

Danna, D. (2024). *Ginocidio*. Elèuthera,

Dell'Anno, M. (2021). *Parole e pregiudizi: Il linguaggio dei giornali italiani nei casi di femminicidio*. Città di Castello.

Dino, A. (2021). *Femminicidi a processo. Dati, Stereotipi e Narrazioni della Violenza di Genere*. Meltemi Editore

Di Giovanni, S. (s.d.). *Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso*. Gruppo di Pisa.

Di Stefano, A. *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa*.

Farace, R. & Ribuspini, L. (2019). *Uccisa dal web: Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social*. Editoriale Jouvence.

Floirio, N. (2022). *Non chiamatelo revenge porn*. Mondadori

Ghigi, R. (2019). *Fare la differenza: educazione di genere dalla prima infanzia all'età adulta*. Il mulino.

GiULia Giornaliste. (2023). *Stereotipi: donne nei media*. Vignate (MI).

Karadole, C. (2012). *Femicidio la forma più estrema di violenza contro le donne*. Rivista di Criminologia, Vittimologia e sicurezza, Vol. VI, N. 1° gennaio-aprile.

Lalli, P. *L'amore non uccide, Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche.*
il Mulino.

Lipperini, L., & Murgia, M. *"L'ho uccisa perché l'amavo" Falso!*

Morini, C. (2022). *Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste.* Freedom,
Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A.

Niccolai, S. (2018). *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazioni,
Interpretazione.* Edizioni Efestò.

Pecorella, C. (2022). *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie.* G.
Giapicchelli Editore.

Razzante, R. (2022). *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione.* Cedam.

Romito, P. (2005). *Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e minori.* Franco
Angeli.

Senatori, L. (2015). *Parità di Genere nello Sport: una corsa ad ostacoli.* Ediesse.

Vecchini, S., Baldissiri, C., & Volpato, C. (2020). *Forme contemporanee di
oggettivazione sessuale. Psicologia Sociale, 225-254.*

Viggiani, G. *La violenza domestica e di appuntamento verso donne LBT nell'Unione
Europea.*

Volpato, C. (s.d.). *Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne.* G.
Giacchicelli Editori.

Zanelli, C. (2021). *"Revenge porn". Pregi e aporie della nuova fattispecie di cui all'art.
612 ter c.p. Diritto di Famiglia e delle Persone, 3, 1427.*

Sitografia

AGCOM. (2019). *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*. Recuperato da <https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Allegato+23-5-2019+1558628852738/5908b34f-8c29-463c-a7b5-7912869ab367?version=1.0>

AGCOM. (2019). *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*. Recuperato da <https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Allegato+23-5-2019+1558628852738/5908b34f-8c29-463c-a7b5-7912869ab367?version=1.0>

Ansa. (2023). *Bufera sui giornalisti RAI*. Recuperato da https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/07/17/bufera-sui-telecronisti-rai-commenti-razzisti-e-sessisti_d514987b-e4d9-46d6-8561-b2ea95cd55d0.html

Barbetti, G. (2021, Maggio). *La legislazione in tema di libertà di espressione e l'evoluzione dei mezzi di comunicazione*. <https://www.iusinitinere.it/la-legislazione-in-tema-di-liberta-di-espressione-e-levoluzione-dei-mezzi-di-comunicazione-38610>

Bonacini, S. *Linee Guida per una corretta comunicazione sul tema della violenza di genere*. <https://www.cddonna.it/wp-content/uploads/2019/11/Silvia-Bonacini-.pdf>

Buttirini, D. (2019). *La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU*. Medialaws. <https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/11/butturini.pdf>

Camera dei Deputati, Servizio Studi. (2022, marzo 7). *La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*. Recuperato da <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0340.Pdf>

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana. (2018). Sentenza n. 41/2018. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=41#:~:text=dichiara%20l'illegittimit%C3%A0%20costituzionale%20dell,anni%2C%20anzich%C3%A9%20a%20quattro%20anni.>

European Data Journalism Network. (s.d.). *In Europa si combatte una guerra (non dichiarata) contro le donne.* Recuperato da
https://www.europeandatajournalism.eu/it/cp_data_news/in-europa-si-combatte-una-guerra-non-dichiarata-contro-le-donne/

Gazzetta Ufficiale, Italia (1930, ottobre 19). Codice penale (R.D. n. 1398) [Aggiornato al 2024, febbraio 8]. Articolo 595 - *Diffamazione.*
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=58&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=595&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=595\)-,Art.,multa%20fino%20a%20lire%20diecimila.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=58&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=595&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=595)-,Art.,multa%20fino%20a%20lire%20diecimila.)

Di Giovanni, S. (s.d.). *Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso.* Recuperato da
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara_Di_Giovanni_-_Il_reato_di_violenza_sessuale.pdf

Eagly, A. H., & Diekman, A. B. (2005). What is the problem? Prejudice as an attitude-in-context. In J. Dovidio, P. Glick, & L. Rudman (Eds.), *On the nature of prejudice: Fifty years after Allport* (pp. 19-35). Blackwell Publishing. Recuperato da
<https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/what-is-the-problem-prejudice-as-an-attitude-in-context>

Eagly, A.H., & Carly, L.L. (2008). *Women and the Labyrinth of Leadership*. Harvard Business School Review. Recuperato da

https://www.researchgate.net/publication/5957753_Women_and_the_labyrinth_of_leadership

Fedi, A., Colomb, L., Bertola, L., & Rollero, C. (2017). *Donne e carriera tra stereotipi di genere e conciliazione lavoro-famiglia. Un'analisi psico-sociale*. Sociologia del Lavoro.

Recuperato da

https://www.researchgate.net/publication/321808941_Donne_e_carriera_tra_stereotipi_di_genere_e_conciliazione_lavoro-famiglia_Un%27analisi_psico-sociale

ISTITUTO EUROPEO PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE (EIGE). (2016).

L'uguaglianza di genere nel processo decisionale politico. Recuperato da

<https://eige.europa.eu/>

Kodija, R. (s.d.). *Stereotipi di genere, media e rappresentanza politica: ostacoli alla visibilità femminile*. Forum: Editrice Universitaria Udinese. Recuperato da

<file:///C:/Users/UTENTE/Downloads/stereotipi-di-genere-media-e-rappresentanza.pdf>

Magnani, C. (2020). *Diffamazione e pena detentiva: la libertà di informazione tra ordinamento interno e CEDU nella ordinanza 132 del 2020 della Consulta*. Forum di

Quaderni Costituzionali. <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/14-Magnani-FOC-2-21.pdf>

Ministero degli Interni. (1995). *Dichiarazione di Pechino*. Recuperato da

https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/17/0821_Dichiarazione_di_Pechino.pdf

Nicastro, G. (2015). *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale.*

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf

Ranellone, M. (2024). *Violenza di genere in Italia: il femminicidio di Giulia Cecchettin scuote l'opinione pubblica.* Recuperato da [https://mondointernazionale.org/focus-](https://mondointernazionale.org/focus-allegati/violenza-di-genere-in-italia-il-femminicidio-di-giulia-cecchettin-scuote-lopinione-pubblica)

[allegati/violenza-di-genere-in-italia-il-femminicidio-di-giulia-cecchettin-scuote-lopinione-pubblica](https://mondointernazionale.org/focus-allegati/violenza-di-genere-in-italia-il-femminicidio-di-giulia-cecchettin-scuote-lopinione-pubblica)

Senato della Repubblica. (s.d.). Recuperato da

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2-h2_h22

Testo Unico dei doveri del Giornalista. [https://www.odg.it/wp-](https://www.odg.it/wp-content/uploads/2022/06/TESTO-UNICO-DEI-DOVERI-DEL-GIORNALISTA_1%C2%B0-gennaio-2021.pdf)

[content/uploads/2022/06/TESTO-UNICO-DEI-DOVERI-DEL-GIORNALISTA_1%C2%B0-gennaio-2021.pdf](https://www.odg.it/wp-content/uploads/2022/06/TESTO-UNICO-DEI-DOVERI-DEL-GIORNALISTA_1%C2%B0-gennaio-2021.pdf)

Tritto, N. M. (2022). *Il fenomeno della disinformazione tra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e responsabilità.* [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/08/tritto_gp_2022_7-8.pdf)

[content/uploads/2022/08/tritto_gp_2022_7-8.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2022/08/tritto_gp_2022_7-8.pdf)

Viggiani, G. (s.d.). *La violenza domestica e di appuntamento verso donne LBT nell'Unione Europea.* Recuperato da

<https://iris.unibs.it/bitstream/11379/477667/1/Research%20book%20ita.pdf>

UISIP.(s.d.). Politiche di genere e diritti. Recuperato da

<https://www.uisp.it/nazionale/politichegenere>

